

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.' nel Comune di Avetrana, sottoscritto in data 09/03/2012;

- quanto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012.
- di autorizzare conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale ad emanare apposito Decreto che dichiara:
 - cessata, a seguito dell'iter amministrativo descritto in narrativa, la sospensione d'efficacia degli atti convalidati al punto precedente, disposta ai sensi dell'art. 21quater della Legge n. 241/90 con il con D.P.G.R. n. 116 del 6 marzo 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 14-03-2013) e prorogata con D.P.G.R. n. 368 del 24 maggio 2013 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 77 del 06-06-2013);
 - convalidato, ai sensi dell'art. 21nonies, Il comma, L. n. 241/1990, per le motivazioni espresse in narrativa, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 597 del 20/07/2012 di approvazione del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012;
- di notificare il presente atto, a cura del Servizio Assetto del Territorio, ai Servizi regionali Ecologia, Urbanistica e Politiche Abitative, nonchè al Comune di Avetrana;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2014, n. 10

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica,

con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Canosa di Puglia (BT) con nota prot. 35624 del 28/12/2012, ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20 *“Norme generali di governo e uso del territorio”*, la documentazione tecnico-amministrativa relativa al Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 20/12/2011 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 18/04/2012.

Con Deliberazione n.1003 del 28/05/2013 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della LR n.20/2001, la non compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia, rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

La predetta D.G.R. n. 1003/2013 è stata notificata al Comune di Canosa di Puglia con nota del Servizio Urbanistica Regionale prot. n. 6361 del 31.05.2013.

Successivamente, con nota prot. n.19524 del 5/07/2013, il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha convocato, ai sensi dell'art.11 comma 9°, la conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali che si è svolta in n. 5 riunioni complessive, con il seguente svolgimento (giusta appositi verbali, sotto trascritti integralmente):

Verbale del 2/09/2013 (1°)

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di settembre, alle ore 10,00, giusta nota di convocazione del 05.07.2013 prot. n. 19524, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti:
Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Preliminarmente l'Amministrazione Comunale evidenzia che con D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013 è

stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale adeguato al Codice dei Beni Culturali, e che di conseguenza lo stesso piano esprime effetti con le c.d. "misure di salvaguardia".

L'Amministrazione Comunale sottolinea che il PUG è stato elaborato utilizzando gli strati informativi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ma che dal momento che il PPTR non è stato approvato, il PUG di Canosa deve ottenere il controllo di compatibilità al DRAG con riferimento al PUTT/P vigente.

L'Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a valutare la coerenza tra il sistema delle tutele già definito nel PUG in adeguamento al PUTT/P ed il sistema delle tutele definito nella parte sesta del PPTR, al fine di agevolare il percorso di attestazione di compatibilità del PUG allo stesso PPTR a seguito di approvazione definitiva del piano regionale.

La Regione condivide quanto innanzi.

Di seguito si passa alla disamina puntuale delle prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 1003 del 28.05.2013, avente per oggetto "Comune di Canosa di Puglia - Piano Urbanistico Generale - controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° ed 8°, della L.r. n. 20/2001", partendo dalle **prescrizioni di natura paesaggistica**.

A) ASPETTI PAESAGGISTICI

Emergenze (3.06)

"... omissis

Il PUG non riporta negli elaborati grafici emergenze morfologiche, in accordo con la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, come aggiornata.

Si segnala che il Catasto Grotte redatto dalla Federazione Speleologica Pugliese consultabile sul sito web <http://www.catasto.fspuglia.it>, rileva nel territorio di Canosa la presenza di una grotta denominata della Vetrina (del Tesoro) non riportata nella Carta Idrogeomorfologica e di conseguenza nel PUG in quanto non segnalata dal Comune in sede di tavolo tecnico.

Si ritiene necessario approfondire lo stato di fatto e conseguentemente ove opportuno apportare le necessarie modifiche alla Carta Idrogeomorfologica e agli elaborati del PUG.

Si rileva, inoltre, che il PUG ha riportato negli elaborati grafici tra le invarianti dell'assetto geomorfo-

logico, numerose cavità sotterranee localizzate principalmente in ambito urbano classificandole come aree a rischio geomorfologico e sottoponendole alle prescrizioni degli artt. 11, 12,15 delle NTA del PAI comunque regolate dai contenuti dell'Atto di Indirizzo approvato dal Comitato Tecnico dell'AdB nella seduta del 25.07.2006.

Si ritiene necessario introdurre l'area annessa ed una norma mirata alla tutela paesaggistica e alla valorizzazione delle cavità ricadenti nei contesti periurbani e rurali.

Con riferimento alle emergenze idrologiche, invece, il PUG individua due sorgenti localizzate a Sud del territorio comunale nei pressi della Masseria Iannarsi e della Masseria Spagnoletti.

Tali beni sono individuati nella tav. d.1.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, in forma simbolica e di essi non è riportata l'area annessa della quale si prescrive il riporto."

1. GROTTA

La Regione, ritiene necessario approfondire lo stato di fatto e, ove opportuno, richiede che vengano apportate modifiche alla Carta Idrogeomorfologica e di conseguenza agli elaborati del PUG, in merito alla presenza della grotta denominata "Grotta della Vetrina" (del Tesoro), segnalata dal Catasto Grotte, redatto dalla Federazione Speleologica Pugliese e consultabile sul sito <http://www.catasto.fspuglia.it>.

L'A.C. condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

2. CAVITÀ SOTTERANEE IN AMBITO URBANO

La Regione in merito alle cavità sotterranee, riportate negli elaborati grafici tra le invarianti dell'assetto geomorfologico, ritiene necessario introdurre l'area annessa ovvero ritiene necessario introdurre una norma mirata alla tutela paesaggistica ed alla valorizzazione delle cavità ricadenti nei contesti periurbani e rurali.

L'A.C. chiarisce che le cavità antropiche sono tutelate dal punto di vista geomorfologico (pericolosità geomorfologica) dal PAI dell'AdB e che il regime di tutela geomorfologica è stato diffusamente copianificato con tavoli di concertazione fra l'Autorità di Bacino della Puglia e lo stesso Ente durante la redazione del PUG.

Quindi il sistema di tutela previsto dal PUG in adeguamento al PAI non sottende una tutela paesaggistica, che peraltro, in ambito urbano, dato il livello di antropizzazione esistente, sarebbe sostanzialmente inutile.

Inoltre l'**A.C.** evidenzia che gran parte delle cavità antropiche sono state oggetto di appositi interventi di saturazione/bonifica e successivo collaudo- operazioni finanziate con fondi comunitari - che in sede del citato tavolo tecnico con l'AdB sono state oggetto di apposita deperimetrazione.

La Regione concorda in parte con l'Amministrazione comunale, ma ritiene utile che venga operata una ricognizione delle cavità antropiche sotterranee in Ambito extraurbano, valutandone il valore paesaggistico ed il conseguente possibile sistema di tutela da introdurre nel PUG.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette l'approfondimento agli organi tecnici comunali, che si riservano di riferire nel prosieguo dei lavori.

3. SORGENTI

La Regione, in merito alle due sorgenti indicate dal PUG in prossimità della Masseria Iannarsi e della Masseria Spagnoletti, prescrive il riporto dell'area annessa.

L'**A.C.** evidenzia che negli elaborati grafici del PUG le sorgenti richiamate sono già state individuate e cartografate con un'area buffer di m 25.

La Conferenza condivide quanto innanzi definito.

Corsi d'acqua (3.08)

"omissis"

Il PUG di Canosa individua negli elaborati grafici trasmessi:

- *il "reticolo fluviale" riportando i corpi idrici individuati nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia e non sottoponendoli a tutela paesaggistica;*
- *i "corsi d'acqua pubblica" di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c, del D.lgs 42/2004 prevedendo per essi una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato e sottoponendoli a tutela diretta.*

I "corsi d'acqua pubblica" di interesse paesaggistico confermano quelli riportati negli atlanti tematici del PUTT/P e negli elaborati grafici dei Primi Adempimenti ad eccezione di alcuni tratti terminali delle diramazioni del fiume Ofanto e del torrente Locone.

Si evidenzia che in merito alla classificazione dei corsi d'acqua sottoposti a tutela paesaggistica come "acque pubbliche" di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del D.lgs. 42/2004, la ricognizione effettuata dalla Regione in sede di redazione del PPTR ha individuato come acque pubbliche solo le aste principali del fiume Ofanto e del torrente Locone.

Inoltre si segnala che nella Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato dalla GR con Delibera n.1 del 11.01.2010 sono individuate nel territorio di Canosa alcune lame: Canale don Berardo, lama in località S. Antonio, e Canale Vetrina.

Si ritiene necessario, nelle tavole del PUG strutturale, differenziare i corsi d'acqua sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela dal PUTT/PUG, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono iter autorizzativi differenti.

Si ritiene, inoltre, necessario individuare tutti i corpi idrici riportati come "corsi d'acqua" nella Variante di Adeguamento e come lame nella Proposta di PPTR, come ad esempio alcune diramazioni del torrente Locone ed il Canale Piena delle Murge, quest'ultimo anche in virtù del suo valore di corridoio ecologico.

Si prescrive, inoltre di rappresentare con maggior chiarezza nelle tavv. d1.1 a/b/c C arta delle invariati strutturali paesistico-ambientali, le aree di pertinenza e annesse dei corsi d'acqua".

La Regione ritiene, inoltre necessario:

- verificare i corsi d'acqua tombati;
- predisporre un ulteriore elaborato grafico, non presente nel PUG, riportante esclusivamente i beni sottoposti a tutela D.lgs 42/2004, allo scopo di distinguere con maggiore chiarezza le aree sottoposte a tutela statale;
- individuare, per il torrente Locone, un unico areale di tutela in cui prevalga la vincolistica con il massimo grado di tutela, la più ampia e la più restrittiva
- verificare pedissequamente quanto rilevato nel parere paesaggistico al paragrafo 3.08 della DGR n. 1003/2013.

L'**A.C.** condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Versanti e crinali (3.09)

“..... omissis

Si rileva che le suddette componenti sono riportate solo nella tav.d.1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico- ambientali in scala 1: 5000 che non copre l'intero territorio comunale.

Si prescrive di rappresentare i beni appartenenti alla categoria cigli e versanti con le relative aree annesse anche nelle tavole delle Invarianti Strutturali paesistico ambientali in scala 1:10.000 (tavv. d.1.1 a/b/c) in quanto queste coprono l'intero territorio comunale.

Inoltre si rileva che il PUG non ha perimetrato le aree annesse per alcuni cigli di scarpata ove interferenti con i contesti urbani.

Si prescrive la perimetrazione di dette aree annesse, prevedendo perimetri e norme specifiche.

Infine considerata la coincidenza tematica e geografica delle aree annesse ai cigli di sponda fluviale con le aree annesse dei corsi d'acqua pubblica si ritiene opportuno coordinare la normativa di tutela e semplificare i perimetri individuando un unico areale.”

L'A.C. si impegna nell'adeguare gli elaborati d.1.1 a/b/c.

L'A.C. per quanto attiene ai cigli di scarpata, per i quali non risulta perimetrata l'area annessa, data l'approfondita conoscenza dello stato dei luoghi, coadiuvata dal consulente per gli aspetti geologici, ritiene non rilevante il salto di quota e riconferma le previsioni del PUG.

La Regione ritiene necessario un approfondimento sul reale stato dei luoghi e la valutazione dell'entità del salto di quota finalizzato alla definizione del regime giuridico delle aree.

L'A.C. si impegna ad approfondire l'effettivo stato dei luoghi.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali per gli approfondimenti.

Boschi e macchie (3.10)

“.... Omissis

Si prescrive il riporto per tutte le componenti individuate delle aree annesse che devono essere dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene e il suo intorno.”

L'A.C. rappresenta che il territorio di Canosa non ha una struttura paesaggistica ed ambientale con

una sistema botanico vegetazionale caratterizzato da compagini boschive.

In ambito extraurbano le limitate aree boschive (peraltro individuate sulla scorta di quanto rilevato dalla Carta d'Uso

del Suolo allegata al PPTR) ricadono in aree già sottoposte a diversi tipi di tutela paesaggistica ed ambientale (Parco naturale regionale del fiume Ofanto, parchi territoriali rivenienti da PRG sottoposti a tutela archeologica, ecc.).

La Regione ritiene comunque necessaria la perimetrazione dell'area annessa per i boschi presenti nei contesti periurbani e rurali e richiede una valutazione della effettiva naturalità (o dimensione) dei boschi presenti nel contesto urbano.

L'A.C. condivide quanto richiesto.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Beni naturalistici (3.11)

“....omissis...

Il PUG non riporta negli elaborati grafici il suddetto parco ma individua quali invarianti strutturali del sistema

botanico vegetazionale i seguenti beni naturalistici:

- SIC Valle Ofanto-Lago di Capacciotti IT 9120011;
- Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto di cui alla L.R. n. 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009;
- Parco Territoriale del "Canale della Vetrina" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009);
- Parco Territoriale delle "Cave di Basta" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009);
- Parco Territoriale "Tufarelle" (Del.C.C. n.58/2006; Del.C.C. n.2/2007; Del.C.C. n.36/2009; D.G.R. n.395/2009).

Per i primi due le NTA del PUG agli artt. 14.14 e 14.15 operano un rinvio alla normativa di settore: DPR n. 357 del 08.09.1997 e DGR n. 304/2006 per il SIC Valle Ofanto-Lago di Capacciotti e la legge Istitutiva del parco (LR 37/2007) per il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto. Per i due Parchi Territoriali "Cave di Basta" e "Canale della Vetrina", il PUG stabilisce norme (art. 14.16) di tutela volte alla salvaguardia dell'ambiente naturale, del relativo ecosistema vegetazionale e faunistico e della morfologia dei terreni. Infine per il Parco Territoriale "Tufarelle" prevede la realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse,

il recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco e la bonifica dei siti inquinati.

Si evidenzia che nella Tav. d.1.1 Carta delle invariati strutturali paesistico-ambientali, non è chiaramente evidenziato il perimetro del Parco Territoriale Cave di Basta.

Inoltre si ritiene necessario verificare la corrispondenza del perimetro del Parco Territoriale "Tufarelle" con riferimento alle D.C.C. n.58/2006, D.C.C. n.2/2007, D.C.C. n.36/2009 e D.G.R n.395/2009."

L'A.C. evidenzia che il Parco "Cave di Basta" è limitato alla sola cava, giusta prescrizione di cui alla D.G.R. n. 934/2009 (di approvazione regionale della "Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P"), e che la stessa è contraddistinta in legenda dal numero "1" nella citata tavola d.1.1b - "Carta delle Invarianti Strutturali paesistico - ambientali".

La Regione ritiene necessario verificare la corrispondenza del perimetro Parco Territoriale "Tufarelle" con riferimento alle D.C.C. n. 58/2006, D.C.C. n.2/2007, D.C.C. n.36/2009 e D.G.R. n.935/2009.

L'A.C. esplicita il riepilogo dell'iter procedimentale che ha contraddistinto la "Variante del PRG alle Zone D3 - D4" e le ricadute che la stessa ha avuto sul PUG:

- con D.G.R. n. 118/2005 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Canosa;
- con deliberazione n. 58/2006 il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una variante allo strumento urbanistico per la zona omogenea, così come identificata nel vigente PRG, D3 e D4, con le seguenti precisazioni:
 1. " ... omissis...
 2. assegnare, fatte salve le attività esistenti alla parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzate nel vigente PRG come zone "D3" e "D4" la nuova destinazione urbanistica "Parco territoriale (Verde di Rimboschimento)";
 3. assoggettare, fatte salve le attività esistenti, ai sensi della l. n. 183/1989 art. 17, comma 3, lett. m - la parte di territorio di contrada Tufarelle già zonizzata nel vigente P.R.G. come zone "D3" e "D4" a vincolo speciale con prescrizione di inedificabilità assoluta in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

4. specificare che per le aree per le quali sono presenti cave dismesse da risanare o cave ancora in attività, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico ecosostenibili mirati alla salvaguardia dell'ambiente nonché di bonifica ambientale di cui alle l.r. n. 15 e 37 /85 e s.m.i.

- con D.C.C. n. 2/2007 il Consiglio comunale ha adottato definitivamente la variante al PRG confermando i contenuti della richiamata propria precedente deliberazione n. 58/2006;
- con D.G.R. n. 935/2009 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, la "Variante al PRG del Comune di Canosa di Puglia, in conformità al parere n. 8 del CUR del 19.03.2009 che nella parte dispositiva testualmente recita:

"... omissis ... si ritiene che all'art. 88 delle NTA sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo: " Il parco territoriale di Tufarelle comprende un'area immediatamente a ridosso del torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del parco e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di cava e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico";

- con deliberazione n. 36/2009 il Consiglio comunale ha accolto integralmente le prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 935/2009 ed ha approvato definitivamente la variante di cui trattasi;
- con nota sindacale n.23438 del 07.09.2010 è stata richiesta convocazione di conferenza di servizi relativa alla c.d. "Variante Tufarelle" per chiarire la portata delle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 935/2009;
- in data 13.10.2010 e 02.11.2010 si sono tenute rispettivamente presso la sede Comunale e presso l'Assessorato regionale le prime due riunioni di conferenza di servizi, giusta verbali in atti;
- con nota n. 21652 del 07.08.2012 il Sindaco ha richiesto un incontro conclusivo di conferenza di servizi relativa alla c.d. "Variante Tufarelle" -

- rispetto alle riunioni del 13.10.2010 ed il 02.11.2010 - al fine di impartire direttive al consulente urbanistico del PUG di Canosa di Puglia, nel frattempo adottato con D.C.C. n. 42 del 20.12.2011 e oggetto di osservazioni di cui alla D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, avendo rilevato discrasie cartografiche rispetto ai contenuti della citata deliberazione n. 36/2009;
- la riunione conclusiva si è tenuta presso la sede dell'Assessorato regionale in data 20.12.2012, ed in tale sede, giusta verbale in atti, il dirigente regionale dell'urbanistica rilevava *“discrasie fra le tavole oggetto dei provvedimenti consiliari n. 58/2006 e n. 2/2007”* e l'Assessore regionale *“pur prendendo atto delle discrasie sopra evidenziate che non consentono una univoca lettura della perimetrazione come definita negli elaborati agli atti, l'Ufficio ritiene che la stessa comprenda la totalità delle aree costituita da: maglie a destinazione omogenea D3 e D4 di PRG, reticolo viario, aree a standard di livello superiore (Autoporto), zona a Verde di Rimboschimento, attività produttive esistenti. Questo in ragione del fatto che ove si limitasse l'area destinata a Parco a quella risultante dalla sovrapposizione delle zone D3-D4 ... questa risulterebbe priva di aree contenenti le attività estrattive dismesse o in esercizio e gli impianti la cui riqualificazione è prevista dall'art. 88 delle NTA della variante introdotta d'Ufficio con D.G.R. n. 935/2009. Gli stessi elaborati grafici della variante dimostrano che, contrariamente da quanto asserito dal Comune di Canosa nelle riunioni del 13.10 e 02.11 2010 (nota d'ufficio: anteriori alla data di adozione - dicembre 2011 - del PUG ed impropriamente riportate nello stesso come stato giuridico riveniente dalla variante Tufarelle) la variante in questione non è limitata solo alle zone omogenee D3 e D4 del PRG vigente di Canosa. Rimarca altresì che spetta al comune in qualità di 'Amministrazione attiva' l'armonizzazione tra gli elaborati progettuali e le prescrizioni regionali di cui alla delibera n. 935/2009, ad esito delle determinazioni comunali si provvederà per gli adempimenti di competenza regionale. Si da atto infine che il Comune ha già recepito le prescrizioni richiamate nella D.G.R. n.935/2009 approvando la stessa, senza rilievi con delibera di C.C. n. 36/2009”*.
 - a seguito della conclusione della conferenza di servizi, ed in ossequio alla stessa, l'Amministrazione

comunale ha provveduto ad armonizzare gli elaborati grafici eliminando le discrasie rilevate rispetto allo stesso deliberato consiliare di cui alla D.C.C. n. 36/2009 con apposita D.C.C. n. 8 del 14.03.2013;

- con nota n. 12181 del 19.04.2013 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare alla Regione Puglia il citato provvedimento consiliare n. 8 /2013 unitamente alle tavole armonizzate, tanto per gli atti conclusivi di competenza regionale.

Ciò premesso si evidenzia che parallelamente, per quanto riguarda il PUG:

- con deliberazione n. 42 del 20.12.2011 il Consiglio comunale ha adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 20314 del 19.07.2012, gli elaborati adeguati alla D.C.C. n. 11/2012 sono stati trasmessi dal Consulente per gli aspetti urbanistici;
- con nota del 26.07.2012 (prot. n. 20825) avente per oggetto *“Variante al PRG di adeguamento al PUTT/p - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009. Richiesta verifica elaborati progettuali”* inviata al co-redattore della Variante di Adeguamento e del PUG, e per conoscenza alla Regione Puglia, è stata richiesta una verifica puntuale ed un allineamento degli elaborati progettuali affinché fossero coerenti con i deliberati consiliari n. 36/2009 e n. 37/2009, essendo stati gli stessi richiamati negli atti approvati con D.C.C. n. 11/2012;
- con la citata nota del 07.08.2012 (prot. n. 21652), il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canosa di Puglia ha richiesto ai competenti uffici della Regione Puglia un incontro conclusivo della Conferenza di Servizi, a definizione dei precedenti incontri tenuti in data 13.10.2010 ed in data 02.11.2010, relativamente alla c.d. *“Variante Tufarelle”*, al fine di poter dare univoche direttive al corredattore del Piano Urbanistico Generale
- con nota del 08.11.2012 (prot. n. 30884) avente per oggetto *“Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia”*, seguito alla sopra citata nota del 05.11.2012, e con riferimento ai pregressi incontri ed alla pregressa corrispondenza, si è rappresentato al consulente per gli

aspetti urbanistici e paesaggistici, a seguito dell'istruttoria condotta e, limitatamente alla fase successiva all'accoglimento delle osservazioni al PUG adottato, nel merito delle quali il Consiglio comunale si è determinato con propria deliberazione n. 11 del 18.04.2012, sono emerse taluni elementi per i quali appare non evidente l'accoglimento delle osservazioni medesime, invitando lo stesso co-redattore del PUG a voler rivedere puntualmente tali osservazioni e, con l'aiuto del deliberato, a riallineare gli elaborati, al fine di eliminare le eventuali discordanze fra quanto espresso dalla volontà del Consiglio comunale, anche nella formulazione della deliberazione, e l'atto tecnico che le ha tradotte;

- con nota del 10.12.2012 (prot. n. 34190) avente per oggetto "Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia" sono stati comunicati all'arch. Fuzio ulteriori elementi di cui tener conto al fine di concludere la fase di allineamento del PUG;
- il consulente ha provveduto, a seguito di incontri e della corrispondenza in dettaglio sopra citata, ad armonizzare gli elaborati del PUG con il deliberato consiliare e le osservazioni così come accolte ed in data 14.12.2012 ha prodotto gli elaborati come modificati riscontrando che i rilievi e le discrasie rilevate erano stati rimossi ed in particolare gli elaborati che riportano sul cartiglio la dicitura "Aggiornamento dicembre 2012".

Di tale corrispondenza è stata edotta la Regione Puglia con nota del 09.04.2013 prot. n. 10328 alla quale risulta allegato un fascicolo di "documentazione non tecnica" relativa al procedimento.

L'A.C., di conseguenza, chiede che si provveda celermente agli adempimenti di competenza regionale di cui al verbale del 20.12.2012.

La Regione ritiene di poter adempiere nel più breve tempo possibile.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Beni diffusi nel paesaggio agrario (3.14)

""omissis ...

Si rileva che i viali alberati sono riportati solo nella tav. d.1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali in scala 1: 5000 che non copre l'intero territorio comunale.

Si prescrive di rappresentare i suddetti beni anche nelle tavole delle Invarianti Strutturali paesistico

ambientali in scala 1:10.000 (tavv. d.1.1 a/b/c) in quanto queste coprono l'intero territorio comunale.

Inoltre il Comune ha individuato negli elaborati grafici trasmessi (Tavv. d.1.1) quale invariante strutturale dell'assetto botanico vegetazionale i vigneti e gli uliveti definiti come colture strutturanti il paesaggio agrario sottoposte alla normativa di tutela di cui all'art. 14.13 delle NTA del PUG. Nello specifico sono considerate dal PUG invarianti strutturali:

- *gli uliveti come definiti dall'art. 2 della L.R. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";*
- *le vigne a ceppo o a schiera finalizzate alla produzione di vino.*

Il piano riporta negli elaborati grafici indistintamente le aree interessate da colture strutturanti il paesaggio (vigneti o uliveti) senza individuare specifiche norme di tutela.

Sarebbe opportuno operare un censimento di dette tipologie colturali e individuare specifiche norme per la loro conservazione.""

L'A.C. evidenzia che i viali alberati sono stati censiti e cartografati, e si riserva di verificarne l'esistenza dalla Tav. L3 "Sistema della stratificazione storica dell'insediamento" della "Variante di adeguamento al PUTT/P". Ove esistenti saranno riportati integralmente come richiesto.

Per quanto riguarda gli uliveti e le vigne a ceppo o a schiera, l'Amministrazione comunale ritiene che:

- per quanto riguarda gli uliveti, non si è a conoscenza di elementi monumentali nel territorio comunale come definiti e tutelati dalla L.r. n. 14/2007;
- per quanto riguarda le vigne a ceppo non è possibile effettuare un censimento ed in ogni caso, che gli stessi sono comunque sottoposti ad un sistema di riconoscimento preventivo a possibili trasformazione, attraverso la valutazione di un tecnico esperto (agronomo).

La Conferenza, valutata la portata della norma e la notevole estensione degli eventuali ambiti sottoposti a tutela, chiarisce che le procedure previste per gli uliveti e le vigne a ceppo o a schiera, siano da riportare nella norma generale dei contesti rurali con conseguente esclusione dalla individuazione quali ATD sottoposti a procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Zone archeologiche (3.15)

“” Omissis

Rispetto alle aree archeologiche il PUG individua negli elaborati grafici:

- i “vincoli archeologici” che comprendono le aree e gli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 e altre aree archeologiche rivenienti dai Primi Adempimenti e dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P sottoposti a tutela dall’art.14.19 delle NTA.

Si evidenzia che di essi il PUG riporta l’area di pertinenza ma non per tutti l’area annessa della quale si prescrive l’individuazione;

- i “beni storici” sottoposti a tutela dall’art. 14.29 delle NTA e definiti come testimonianze della stratificazione insediativa come individuate dalla Carta dei Beni Regionale elaborata in fase di redazione della Proposta di PPTR.

Si evidenzia che detti beni sono individuati in alcuni casi in forma simbolica in altri perimetrando l’area direttamente impegnata dal bene

- i “resti di centuriazioni” che costituiscono gli antichi tracciati centuriati presenti nel territorio comunale già individuati dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P e sottoposti a tutela dall’art. 14.22 delle NTA. Preliminarmente si ritiene necessario distinguere con chiarezza i beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/PUG, da quelli sottoposti ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del PUG, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono iter autorizzativi differenti.

Nell’operare questa distinzione si ritiene necessario riportare tutte le segnalazioni archeologiche riportate nei Primi Adempimenti e confermate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come sottoposte a tutela paesaggistica e di esse perimetrare anche l’area annessa dimensionata in base al rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno.

Si rileva inoltre che il PUG individua alcune aree appartenenti alla categoria “beni storici” in corrispondenza del perimetro dei “vincoli archeologici”.

A tal proposito si ritiene opportuno chiarire i rispettivi regimi di tutela e le loro reciproche relazioni (cartografiche e normative) al fine di non generare confusione nella fase di gestione del piano.

Si ritiene necessario, inoltre riportare l’area di pertinenza per tutte le categorie di aree archeologiche al fine dell’applicazione dei regimi di tutela stabiliti dalle NTA.

Infine si segnala che la Carta dei Beni Culturali Regionale ha individuato nel territorio di Canosa la presenza di alcuni beni non individuati dal PUG, come ad esempio: la Posta di Posticchio, Posta Piana Porro, Posta Piana Coppe. Si ritiene opportuno un approfondimento in merito.

Si evidenzia che per quanto riguarda i tratturi il Comune di Canosa ha approvato il Piano Comunale dei Tratturi con Delibera di C.C. n. 57 del 28.11.2008.

Per la definizione fisica o puntuale dei singoli tratturi e le relative NTA il PUG rimanda al Piano Comunale dei Tratturi individuando con un unico perimetro i tracciati tratturali nella tav. d.1.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali.

Si ritiene necessario distinguere negli elaborati grafici del PUG le aree di pertinenza dalle aree annesse dei tratturi e si ritiene opportuno riportare nelle NTA le norme per essi definite dal PCT.””

La Regione valuta necessario:

per i “vincoli archeologici”:

- individuare l’area annessa;

- distinguere con chiarezza i vincoli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/P da quelli sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs n. 42/2004 ss.mm.ii., da quelli sottoposti ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del PUG.

per le “segnalazioni archeologiche”:

- riportare tutte le segnalazioni archeologiche indicate nei Primi Adempimenti, e confermate nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, come sottoposte a tutela paesaggistica, e perimetrare anche l’area annessa dimensionata in base al rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno;

Ritiene necessario, altresì, che:

- vengano chiariti i rispettivi regimi di tutela e le reciproche relazioni (cartografiche e normative) tra i “beni storici” e i “vincoli archeologici”, quando vi è corrispondenza di perimetrazione;

- venga riportata l'area di pertinenza per tutte le categorie di aree archeologiche al fine dell'applicazione dei regimi di tutela stabiliti dalle NTA;
- venga effettuato un approfondimento in merito ad alcuni beni non individuati, quali: la Posta di Posticchio, la Posta Piana Porro e la Posta Piana Coppe;
- vengano distinti negli elaborati grafici del PUG le aree di pertinenza dalle aree annesse dei tratturi, riportando nelle NTA le norme per essi definite dal PCT.

L'A.C. condivide la necessità, per quanto riguarda i beni archeologici di individuare le c.d. aree annesse che come rilevato nell'istruttoria regionale, sono già state oggetto di verifica rispetto al PUTT/P da parte della Regione Puglia che si è espressa con riferimento allo specifico tematismo, con D.G.R. n. 934/2009, come segue: *"Per quanto attiene alla individuazione di 'zone archeologiche' si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/p (art. 3.15 delle NTA) a condizione che siano introdotte negli atti di adeguamento apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse"*.

Tale elaborazione è stata effettuata e recepita nel Sistema delle Conoscenze del PUG attraverso gli specifici elaborati "Atlante delle invariante storico-culturali - ISS - V.A.C. - vincoli archeologici" ed integrazione (elaborati d.1.4 e d.1.4 bis).

L'Amministrazione Comunale rappresenta inoltre, che già il PRG di Canosa di Puglia individuava due macro aree del territorio urbano in cui gli interventi erano assoggettati al preventivo parere della Soprintendenza e sottolinea l'oggettiva influenza ai fini della tutela e della valorizzazione della procedura che di contro ha prodotto esclusivamente un allungarsi dei tempi delle procedure edilizie.

Nelle NTA del PUG è già prevista una norma specifica relativa alla città costruita, finalizzata alla possibilità reale di musealizzazione dei ritrovamenti archeologici.

La Regione, per quanto attiene agli ATE "A" individuati dal PUG che sottendono aree archeologiche, nell'ottica della scomparsa degli Ambiti Territoriali Estesi con l'entrata in vigore del PPTR, chiede di integrare la norma prevista per gli ATE "A" con una norma che possa avere anche una dimensione strategica rispetto alla possibile valorizzazione del bene.

La Regione, rispetto alle numerose sovrapposizioni di diversi gradi di tutela archeologica, come ad esempio tra "vincoli archeologici" e "beni storici", ritiene che debba prevalere il vincolo con tutela più ampia e restrittiva.

L'A.C. evidenziando che comunque il PUG è stato redatto recependo le indicazioni della Carta dei beni Culturali, condivide quanto richiesto e si impegna ad integrare adeguatamente le N.T.A. del PUG..

L'A.C. evidenzia che il PUG già recepisce integralmente il Piano Comunale dei Tratturi (approvato con D.C.C. n. 57/2008), che non solo censisce le aree di pertinenza tratturale e le aree annesse ma sottopone, a specifica tutela ulteriori areali, e condivide quanto richiesto.

In riferimento alla richiesta della Regione di sottoporre a tutela specifica il Ponte Romano sull'Ofanto, l'A.C. si dice disponibile all'inserimento con la formulazione di una specifica norma di tutela, individuando il bene come Ambito Territoriale Distinto autonomo.

Infine l'A.C. si riserva di effettuare una verifica sulle aree che pur essendo sottoposte a tutela specifica come "tratturi", risultano ricomprese in ATE di tipo "E".

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Beni architettonici extraurbani (3.16)

".... Omissis...."

Preliminarmente si ritiene necessario distinguere con chiarezza i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. da quelli sottoposti a tutela paesaggistica dal PUTT/PUG, o ad altra forma di tutela introdotta dalle NTA del piano, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono norme sovraordinate e iter autorizzativi differenti.

Si evidenzia, inoltre, che dei beni architettonici sono perimetrare le aree di pertinenza e le aree annesse queste ultime in forma di buffer geometrico.

Si ritiene opportuno dimensionare l'area annessa in base al rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno facendo riferimento ai limiti catastali o ad altri limiti fisici presenti sul territorio (muri a secco, filari, ecc.)."

L'A.C. evidenzia che il PUG ha individuato in modo chiaro ed oggettivo le aree annesse ai beni architettonici extraurbani, perimetrando le stesse in forma di buffer geometrico, al fine di non determinare scelte discrezionali e disparità di trattamento tra diversi proprietari.

L'A.C. si impegna ad adeguare gli elaborati del PUG, e a predisporre la "Carta dei vincoli statali" come ulteriore elaborato grafico.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Punti panoramici (3.18)

“ omissis

A tal riguardo si segnala che il PPTR riporta nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico (tav. 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità) due punti panoramici in prossimità del Castello e due strade panoramiche: la SP 231 dal Centro urbano di Canosa fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto.

Poiché i caratteri orografici del territorio di Canosa offrono visuali di grande ampiezza e suggestione si ritiene necessario approfondire lo stato di fatto al fine della individuazione delle strade panoramiche e/o eventuali altri punti panoramici e definire un'adeguata tutela delle visuali che da questi si percepiscono.”

La Regione, in riferimento alla tutela delle visuali paesaggisticamente rilevanti, ritiene necessario un approfondimento in merito ai due punti panoramici ubicati in prossimità del Castello e alle due strade panoramiche (la SP 231 dal centro urbano di Canosa di Puglia fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto), chiarendo che il sistema di tutela da individuare è riferito principalmente alla salvaguardia dei panorami storicizzati (anche) in linea con quanto disposto dal R.R. n. 24 del 30.12.2010 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico" del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, ovvero "Indirizzi" per la pianificazione di secondo livello).

L'A.C. richiama la coerenza tra il PUG e le indicazioni del PPTR in relazione ai coni visuali e valutata la coincidenza degli "CPVP, contesti periurbani con valenza paesaggistica ed ambientale" già individuati dal PUG, con gli ambiti che sottendono visuali paesaggisticamente rilevanti, propone l'integrazione delle relative NTA con indicazioni ovvero "indirizzi" in coerenza con quanto disposto dal PPTR.

Inoltre, l'A.C. chiarisce che in alcuni degli ambiti di cui sopra (la zona industriale di via Cerignola definita nel PUG AP.TAP/01), insistono attività produttive rivenienti dalla pregressa zonizzazione (P.di F.), già sottoposte ad un rigido regime di tutela e propone quindi per le stesse l'esclusione da ulteriori limitazioni normative.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

Tutela ex Parte III del Dlgs 42/2004

“ ... Omissis....

Come già richiamato risulta opportuno evidenziare con chiarezza i territori e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 artt. 142 e 136. In particolare con riferimento ai territori sottoposti a tutela dall'art. 136 (ex L 1497/39) il PUG riporta un'area ai piedi del Castello non censita né dal PUTT/P né dalla ricognizione operata congiuntamente tra Regione e Ministero ai fini della redazione del PPTR. Per detta area il PUG non riporta il relativo Decreto di vincolo.

Si ritiene necessario produrre chiarimenti in merito”

L'A.C. conferma la non esistenza di decreto di vincolo operato ai sensi della L.1497/1939 e che la tutela della Pineta Castello riviene dalla strumentazione urbanistica vigente.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

3.2 Analisi degli ATE definiti dal PUG

“ ... Omissis....

Il PUG, confermando la Variante di Adeguamento, ha aggiornato le perimetrazioni del PUTT/P in base alle nuove configurazioni degli ATD. Gli ATE perimetrati coincidono con i Contesti Rurali articolati in relazione al loro valore paesaggistico.

Rispetto al PUTT/P si rileva un rafforzamento del regime di tutela con l'introduzione di territori classificati come ATE "A" ed un'estensione degli ATE "B" e "C".

Si riscontra in generale un abbassamento della tutela in corrispondenza dei tratturi a tratti riclassificati anche come

ATE "E", e di una vasta parte del territorio agricolo a Sud del territorio comunale che da ATE "D" è stato riclassificato come ATE "E".

Premesso che saranno necessarie alcune modifiche ai perimetri degli ATE ad esito degli approfondimenti da operarsi sugli ATD, non si condivide l'abbassamento del regime di tutela in corrispondenza dei tratturi per i quali sarebbe auspicabile un regime di tutela unitario. Non si condivide inoltre la classificazione come ATE "E" dell'intero contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare. A tal proposito si ritiene opportuno valutare l'inserimento in altri Ambiti Territoriali Estesi delle aree caratterizzate da colture strutturanti il paesaggio agrario"

L'A.C. per quanto attiene il primo punto rimanda a quanto già precedentemente detto a proposito dei tratturi e comunque accetta l'indicazione regionale.

Per quanto riguarda il secondo punto ritiene che un maggior regime di tutela non sarebbe auspicabile in quanto sottoporrebbe a doppio regime autorizzatorio (edilizio e paesaggistico) la totalità del territorio comunale. L'inserimento di prescrizioni tutela paesaggistica nelle NTA sarebbe lesivo dello sviluppo dell'agricoltura che rappresenta il maggior comparto con rilevanza economica del territorio comunale.

La Conferenza rimanda la trattazione di questo punto, premettendo che saranno necessarie delle modifiche degli ATE in seguito agli approfondimenti da operarsi sugli ATD.

4. COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PUG

22. AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO

Interferenze cigli di scarpata e contesti di nuovo impianto

" " Omissis.....

Si segnalano come particolarmente critiche le interferenze dei contesti urbani destinati ad insediamenti di nuovo impianto (CU.NI) ad est dell'abitato con diversi cigli di scarpata.

Si ritiene opportuno rivedere il disegno della suddetta area di espansione riveniente dal PRG, tenendo conto sia delle caratteristiche geomorfologiche

dell'area che della trama interpoderale valutando l'opportunità di un ridimensionamento. "

Per quanto attiene alle prescrizioni relative alle interferenze, in ambito urbano, dei cigli di scarpata con i contesti urbani di nuovo impianto, per le quali la DGR n. 1003/2013 prescrive la riconfigurazione delle aree di espansione rivenienti dal PRG, la Regione e l'Amministrazione comunale richiamano quanto già definito al punto 3.09 - VERSANTI E CRINALI.

Contesti produttivi oltre la SP n.231

" " Omissis.....

Con riferimento ai Contesti produttivi da sottoporre a PUE CPF CP/EP localizzati a Sud del centro urbano oltre il tracciato della SP 231 ai fini del contenimento del consumo di suolo si ritiene opportuno riconfigurare tali contesti prevedendone eventualmente la delocalizzazione all'interno delle aree contenute entro il tracciato della SP 231 oggi indicate come "Contesti Periurbani in formazione da completare e consolidare". "

L'A.C. controdeduce chiarendo che i contesti produttivi individuati dal PUG comunque sottendono impianti produttivi esistenti e che la doppia natura delle previsioni, ovvero contesti da sottoporre a PUE o contesti con intervento edilizio diretto (con relativi differenti dimensioni indici e parametri) derivano dai differenti obiettivi che lo stesso PUG persegue, ovvero la riqualificazione e riorganizzazione urbanistica e paesaggistica nei contesti sottoposti a PUE, con reperimento di aree per servizi e il mero potenziamento/ampliamento nei contesti con intervento edilizio diretto.

Inoltre le aree proposte per la delocalizzazione delle previsioni di PUG non sono utilizzabili per evidenti ragioni di natura vincolistica (Pai e vincoli archeologici).

Per quanto attiene alla particolare "forma" dei contesti, con evidenti "tagli" ed esclusioni, viene chiarito che la stessa riconfigurazione è derivata da precise prescrizioni dell'AdB.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Aree produttive

" " Omissis.....

Il PUG inoltre individua tra i contesti rurali delle vaste porzioni di territorio agricolo destinate ad insediamenti produttivi la cui previsione riviene dal PRG

vigente classificandoli come "Contesti Rurali destinati ad insediamenti produttivi di nuovo impianto".

Appartengono a questa categoria:

- il "Contesto rurale per Insediamenti Produttivi per l'Agricoltura" prossimo al Borgo di Loconia del quale lo stesso PUG riconosce il valore paesaggistico classificandolo come "bene contemporaneo" da tutelare;
- il "Contesto rurale per insediamenti produttivi di nuovo impianto" denominato nel PUG Programmatico "Contesto produttivo già sottoposto a PIP", localizzato tra il Trattarello Canosa - Monteserico - Palmira ed un'area archeologica;
- il "Contesto rurale per insediamenti Industriali, Commerciali e di interscambio modale" localizzato a Nord del territorio comunale in prossimità dell'autostrada.

Si tratta di contesti produttivi di nuovo impianto in cui oggi prevale la funzione agricola, in parte interessati dalle colture strutturanti il paesaggio agrario quali la vite e l'ulivo.

Tali aree produttive sono localizzate a notevole distanza dagli ambiti urbani consolidati e produrrebbero un consistente consumo di suolo ed una diffusione dell'antropizzazione in porzioni del territorio nelle quali persistono i caratteri dell'identità agricola.

Si ritiene necessario valutare la coerenza dei suddetti contesti con i caratteri paesaggistici e ambientali dei luoghi in cui si inseriscono al fine del loro ridimensionamento e/o delocalizzazione. ""

L'A.C. propone di trattare l'argomento nel seguito dei lavori della conferenza, legandolo agli aspetti ed alle implicazioni di natura urbanistica per la riduzione delle superfici destinate alle attività produttive.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

Invarianti Infrastrutturali

"" Omissis.....

Infine per quanto riguarda la SP 2 (ex SP 231) "Andria - Canosa di Puglia" il PUG strutturale ha riportato il progetto di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio, per il quale la Regione Puglia ha rilasciato con DGR n.1598 del 07/08/2012, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, con alcune prescrizioni che in questa sede si confermano riguardanti

la mitigazione dell'impatto paesaggistico di tale opera. ""

La Conferenza, per quanto attiene alla ex SP n. 231, prende atto che il tracciato, già realizzato per parti isolate, è sostanzialmente identico a quello del progetto originario per il quale la Provincia ha indetto apposita gara d'appalto e la Regione chiede di inserire le prescrizioni di cui al parere paesaggistico in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 delle NTA del PUTT) rilasciato con D.G.R. n. 1598 del 07.08.2012 e successive integrazioni.

B) ASPETTI URBANISTICI

B.1.2.1 - ASPETTI GENERALI

""In via preliminare, circa i procedimenti relativi a "varianti al vigente P.R.G." attivati dal Comune di Canosa di Puglia precedentemente alla data di adozione del PUG, e per i quali non sono intervenute le approvazioni, si precisa che gli stessi devono intendersi superati dalla medesima adozione fatta salva diversa dimostrazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Peraltro, si rileva che le stesse varianti interferiscono con taluni aspetti fondativi del PUG ed in particolare con le invarianti strutturali nonché con la dotazione di aree per impianti produttivi.

In particolare deve rilevarsi che per gli elaborati grafici riportanti la indicazione "aggiornamento dicembre 2012", giusta nota comunale prot. n.10328 del 05/04/2013, in riscontro di puntuali chiarimenti richiesti con nota regionale prot. n. 1056 del 24/01/2013, gli stessi aggiornamenti, come dichiarato, si sono resi necessari al fine di eliminare "discordanze" e/o meri errori materiali relativi al riporto grafico di decisioni adottate dal Consiglio Comunale in sede di esame e accoglimento di altrettante osservazioni (Del. di C.C. n. 11 del 18/04/2012).

Ancora gli stessi aggiornamenti, come dichiarato, non richiedevano ulteriori provvedimenti e adempimenti comunali in materia di pubblicità.

Ancora, si evidenzia che i dati posti a base delle analisi socio-economiche sono riferiti all'anno 2007 e non risultano aggiornati all'anno 2011, anno nel quale è stato adottato il PUG (dicembre 2011).""

L'A.C. precisa preliminarmente che la approvazione del PUG di fatto comporta il superamento della variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P.

Infine l'**A.C.** per quanto attiene all'aggiornamento delle analisi socio-economiche evidenzia che non ci sono variazioni significative, ad eccezione del dato demografico, che possano influire sulla impostazione generale del Piano.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

A questo punto dei lavori della Conferenza si allontanano:

- Dott. Ernesto La Salvia - Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;
- Dott. Sabino Facciolongo - Assessore Archeologia ed Attività Culturali;
- Arch. Costanza Sorrenti - Capo Servizio Urbanistica;

B.1.2.2 - BILANCIO PIANIFICAZIONE VIGENTE

“Circa il sistema delle conoscenze, si evidenzia che in relazione all'elencazione dei provvedimenti comunali, attraverso i quali si è data attuazione e/o si sono introdotte varianti al P.R.G., non risultano indicate le relative approvazioni definitive di parte regionale.

In particolare, potendosi essere stata ingenerata una sovrapposizione tra varianti urbanistiche in corso di definizione e nuove previsioni del PUG, si evidenzia che non risulta riportata alcuna notizia circa il provvedimento regionale di approvazione definitiva in riferimento ad un'area per la quale, giusta D.M. 28.06.2005, risulta rimosso il “vincolo archeologico”(cfr. pag 122 della relazione), ed è stata introdotta la tipizzazione di “zona B2”, già esclusa in sede di “prima approvazione con prescrizioni” da parte della Regione Puglia giusta Del. di G.R. n. 934/2009.

Circa il riporto delle previsioni del PRG, e la successiva individuazione dei contesti urbani consolidati, si evidenzia la presenza di talune discordanze non ulteriormente verificabili in considerazione delle diverse scale di rappresentazione. Esemplificativamente si fa riferimento a talune aree che nella Tav. d.3 - Previsioni strutturali - Carta dei contesti urbani - sono indicate come contesti urbani da tutelare mentre nella Tav. e1-a, in corrispondenza dell'area contrassegnata C9 -uffici comunali- non è riportata alcuna indicazione coerente con la corrispondente Tav. d-3.

Ancora si evidenzia che nella relazione (pag.194), è riportato che il PRG vigente non ha avuto alcuna

attuazione e che, quindi, la capacità edificatoria delle zone di espansione è rimasta sostanzialmente immutata (n. 7.668 stanze; 920.160 mc).

Circa le aree produttive si evidenzia che nella relazione (pag. 196) non è riportato alcuna notizia circa lo stato effettivo di attuazione, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente. Da detta ricognizione si rileva che le stesse aree produttive interessano una superficie complessiva di 210 Ha (zona D1, D2 e D5) al netto di provvedimenti comunali relativi alla adozione di varianti e/o soppressioni di aree.”“

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

1.a VINCOLO ARCHEOLOGICO

La Regione evidenzia che non risulta riportata alcuna notizia circa il provvedimento regionale di approvazione definitiva in riferimento ad un'area per la quale, giusta D.M. 28.06.2005, risulta rimosso il vincolo archeologico ed è stata introdotta la tipizzazione di zona B2, già esclusa dalla Regione medesima, giusta D.G.R. n. 934/2009.

L'A.C. evidenzia che questa area, ora individuata come AP.TAP6, originariamente nel P.di F. previgente al PRG, aveva un ift pari a 1.75mc/mq. La capacità edificatoria inizialmente confermata dal PRG, di seguito è stata annullata con l'apposizione di un vincolo archeologico. A seguito della rimozione del vincolo è divenuta “zona bianca”, ovvero priva di destinazione urbanistica.

La stessa area ritipizzata come B2 nella variante di adeguamento al PUTT/P adottata, è stata stralciata a seguito di prescrizione regionale.

Nel PUG l'area è stata individuata come AP.TAP/6 - ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica - “ via Formia”, con un indice di fabbricabilità fondiario di 3mc/mq da attuare attraverso un PUE esteso all'intera maglia.

La Regione ritiene che l'indice di fabbricabilità fondiario (che rimanderebbe ad un intervento diretto) vada sostituito con un indice di fabbricabilità territoriale, da individuare attraverso i parametri di conversione definiti dalla Tabella A allegata alle LL.RR. 6 e 66/79.

L'A.C. al riguardo precisa che la conversione porta a determinare un ift pari a 1,75 mc/mq.

La Regione, a completamento di quanto asserito e con riferimento al contiguo AP.TAP/5-Ambito via

San Pietro (per il quale il PUG prevede la delocalizzazione delle volumetrie), rilevato il vincolo archeologico insistente sulle aree in questione, condivide la scelta della delocalizzazione delle volumetrie e ritiene auspicabile normare la edificazione nell'AP.TAP/6 o delocalizzando le volumetrie (come previsto già dalle N.T.A.) ovvero con un PUE che preveda una zona verde come buffer di salvaguardia, ossia filtro a ridosso dell'area archeologica contigua, ai fini di una maggior tutela della stessa area archeologica AP.TAP/5).

L'A.C. accoglie la prescrizione regionale.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento a livello normativo.

1.b AREE PRODUTTIVE

La Regione evidenzia che nel PUG non è stata adeguatamente valutato lo stato effettivo di attuazione delle aree produttive, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente.

L'A.C. propone di trattare l'argomento nel seguito dei lavori della conferenza, legandolo agli aspetti ed alle implicazioni di natura urbanistica per la valutazione del dimensionamento del settore produttivo.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

B.1.2.3 - DIMENSIONAMENTO

“”“ Omissis ...

Proiezione popolazione

Per quanto riguarda il numero degli abitanti, il PUG prevede al termine del periodo di programmazione (2023) una popolazione di 31.470 abitanti, ovvero un incremento rispetto al 2007 di n. 177 unità. Tale valore è in contrasto con il trend negativo (- 3,3%) registrato per il decennio 2001-2011 dall'ultimo censimento, che ha certificato per l'anno 2011 una popolazione pari a n. 30.422 unità.

In proposito, considerato i valori di popolazione al 2001, al 2007 ed al 2011, il valore di popolazione proiettato al 2023 (rispetto al quale andrebbe dimensionato il fabbisogno residenziale) è pari a circa 29.500 abitanti in prima analisi, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede comunale.

Fabbisogno residenziale

In relazione al fabbisogno residenziale, il PUG individua l'indice di affollamento pari a 0,77

ab/vano sulla base della proiezione demografica assunta e definisce il conseguente fabbisogno residenziale al 2023, pari a n. 3.257 nuove stanze.

Fabbisogno produttivo

Sulla base della proiezione della popolazione al 2023, risulta individuata una popolazione attiva pari a n. 5.104,8 unità, alla quale corrisponde un fabbisogno di superficie pari ad Ha 113,07.

Fabbisogno aree per servizi pubblici

In riferimento alla problematica delle aree per servizi, si evidenzia in via preliminare che gli elaborati relativi allo "stato giuridico" del territorio comunale, non risultano di agevole lettura atteso che le tavole Tav. C.1.1/a, Tav. C.1.1/b, Tav. C.1.1/c sovrappongono le previsioni di PRG al sistema dei vincoli riscontrati.

Ancora si evidenzia la carenza di specifici elaborati relativi alla ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni di PRG utili ad individuare quanto realizzato e/o esistente e quanto, invece, oggetto di previsioni rimaste inattuato.

Appare necessario provvedere al riporto cartografico di quanto innanzi rilevato.

Il PUG prevede una sostanziale unificazione delle diverse tipologie previste di servizi di cui alla legislazione vigente operando una sostanziale sovrapposizione tra aree a servizio della residenza ed aree di interesse generale.

In proposito si ritiene di non condividere detto assunto dovendosi ritenere erronea una tale sovrapposizione in ragione del diverso regime giuridico applicabile alle diverse tipologie.

Standard urbanistici ex art. 3 D.IM. 1444/68

Nella relazione allegata (pag 45 e seg. della Relazione Generale Integrazione), il PUG in riferimento alle superfici degli standard urbanistici ex art. 3 DIM 1444/68, indica come dotazione esistente la superficie di mq 627.169. Detta valutazione risulta in contrasto con la normativa ex DIM 1444/68 e ciò con riferimento al computo in misura doppia di talune superfici (è possibile valutare in tal modo esclusivamente gli spazi di nuova previsione comprese ed al servizio delle Zone omogenee di tipo A e B). Per di più risultano computate al doppio anche superfici che, più propriamente, debbono essere comprese nel novero delle urbanizzazioni primarie.

In proposito si rileva che non risulta la quantità di superfici da porre in dotazione a ciascuno abitante.

Attrezzature di interesse generale ex art. 4 D.IM. 1444/68.

Nella relazione allegata al PUG, (pag 45 e seg della Relazione Generale Integrazione) il PUG in riferimento alle superfici per attrezzature di interesse generale ex art. 4 DIM 1444/68, indica come dotazione esistente la superficie complessiva di mq 3.228.861.

In proposito, si evidenzia che la superficie indicata come "parchi urbani" in effetti è da annoverarsi tra le aree agricole e non già tra le attrezzature di interesse generale.

Considerato, altresì, che le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del DIM 1444/68 non hanno carattere di obbligatorietà e che la loro previsione e/o conferma comporta la imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e quindi la sua possibile decadenza con la prevedibile e conseguente introduzione nei futuri atti di piano di consistenti "zone bianche" prossime o intercluse da contesti urbani di trasformazione, appare necessario che nella disciplina urbanistica di dette aree, ivi comprese le aree individuate per standard ex art. 3 del D.IM. 1444/68, sia contemplato anche l'intervento del privato prevedendo adeguate garanzie per la P.A. (convenzionamento, vincolo di destinazione, etc....)""

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

Standard urbanistici ex art. 3 DM 1444/1968

La Regione, ritiene che il metodo di valutazione utilizzato nel PUG per il calcolo delle superfici degli standard urbanistici ex art. 3 del DIM 1444/1968 (in applicazione del comma 4 dell'art. 2 (ovvero nelle zone B il computo in

misura doppia rispetto a quella effettiva), non sia condivisibile, a meno che non si tratti di nuove individuazione di aree per standard, e che la dotazione di superficie per standard esistenti rilevata (pari a 627.169 mq) non sia corretta.

Attrezzature di interesse generale ex art. 4 DM 1444/1968

La Regione, nella stessa Relazione rileva che il PUG indica una dotazione esistente per una superficie complessiva di 3.228.861 mq ed evidenzia che la superficie indicata per i parchi urbani è da anno-

verarsi fra le aree agricole e non già fra quelle di interesse generale.

Considerato quanto sopra ed atteso che le previsioni di cui all'art. 4 non hanno carattere di obbligatorietà appare necessario per la Regione, per evitare possibili e prevedibili conseguenze derivanti dall'introduzione di vincoli preordinati all'esproprio, che sia contemplato per le aree di cui all'art. 3 DM 1444 e per quelle di cui all'art. 4, anche l'intervento del privato indicando, altresì, garanzie per la P.A.

La Regione chiede altresì di definire compiutamente l'obbiettivo del PUG sulle dotazione di standard urbanistici.

In proposito **l'A.C.** preliminarmente chiarisce che nelle aree originariamente destinate a standard dal PRG vigente, il PUG ha introdotto la obbligatorietà del ristoro volumetrico, ovvero la procedura che consente ai privati attraverso la predisposizione di un PUE l'utilizzazione di una volumetria derivante dall'applicazione di un indice di fabbricabilità residenziale su tutta l'area, concentrandola nel 30% della superficie totale e cedendone gratuitamente (all'amministrazione comunale) la rimanente parte (70%).

In merito alla valutazione delle superfici di aree per standard esistenti, **l'A.C.** riferisce di aver già provveduto in linea con quanto definito dalla D.G.R. n. 1003/2013 alla revisione della valutazione degli standard esistenti.

l'A.C. chiarisce che già dal DPP il PUG si è posto quale obiettivo di carattere generale una dotazione di servizi superiore rispetto ai livelli minimi previsti dal D.M., sia in termini qualitativi che in termini quantitativi.

l'A.C. evidenzia che rispetto alle aree per servizi, considerando che:

- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica nei AP/AS (cessione gratuita del 70% della superficie complessiva);
- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica negli CPMR/RTV (cessione gratuita del 75% della superficie complessiva solo dopo l'attivazione dei contesti);
- con la delocalizzazione delle volumetrie dalle aree vincolate in alcuni degli AP.TAP;

si stima che attraverso l'attuazione del PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 93 ettari di superfici "pubblica", e che quindi data la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero

considerevole di aree per attrezzature di interesse generale, la verifica delle aree per servizi ai sensi degli art.3 e 4 del DIM 1444/1968 in riferimento al dato "pregresso" (abitanti già insediati), risulta ampiamente soddisfatta".

Nello specifico il PUG adottato riporta una dotazione complessiva di aree per standard al 2009 così articolata

dotazione esistente

istruzione	133.928 mq
attrezzature	135.431 mq
verde attrezzato	290.409 mq
parcheggio	67.157 mq
totale	626.925 mq

Dalla rivalutazione effettuata, anche in esito ai rilievi regionali, riviene quanto segue:

dotazione esistente

istruzione	67.129 mq
attrezzature	73.950 mq
verde attrezzato	147.380 mq
parcheggio	30.583 mq
totale	319.042 mq

ovvero rispetto alla popolazione residente al 2007 pari a 31.361 unità una dotazione pari a 10,7 mq/abitante. Rispetto agli abitanti esistenti al 2007, le dotazioni minime necessarie ai sensi del DIM 1444/1968:

istruzione	31.361 x (4,5 mc/mq)	141.124 mq
attrezzature	31.361 x (2 mc/mq)	62.722 mq
verde attrezzato	31.361 x (9 mc/mq)	282.249 mq
parcheggi	31.361 x (2,5 mc/mq)	78.402 mq
		564.497 mq

da cui la comparazione tra le aree esistenti e le aree necessarie fa emergere un deficit complessivo di circa 24,5 ettari:

	dotazione esistente	dotazione necessaria	differenza
istruzione	67.129	141.124	- 73.995
attrezzature	73.950	62.722	+ 11.228
verde attrezzato	147.380	282.249	-134.869
parcheggi	30.583	78.402	- 47.819
	319.042	564.497	- 245.455

Per compensare il deficit emergente di aree per standard rispetto alla popolazione esistente, ovvero

il pregresso, il PUG ha previsto una ulteriore dotazione complessiva di aree per urbanizzazioni secondarie pari a circa 49,3 ettari, ovvero una dotazione complessiva di circa 81,5 ettari (31,9 ha esistenti + 49,3 ha previsti) da cui deriva una dotazione di circa 25,9 mq/abitante (81,5 ha/31.361 abitanti), rispetto ai 18 mq/abitante previsti dal D.M.. Se rapportata alla popolazione residente al 2011 pari a 30.422 abitanti, la dotazione sarebbe pari a circa 26,7 mq/abitante, con un ulteriore incremento.

In riferimento alla richiesta regionale sugli obiettivi del PUG in merito alle dotazioni di aree per standard ex art. 3 l'A.C. chiarisce che già in sede di DPP è stato individuato quale obiettivo-strategia l'incremento della dotazione di aree per servizi per il centro urbano. Dalle verifiche innanzi evidenziate emerge quale obiettivo specifico dimensionale un rapporto pari a circa 26 mq/ab che colma anche il deficit pregresso.

La Conferenza ritiene utile la introduzione di una norma che indichi criteri per l'attuazione delle aree miste (AP.TAP-AP.AS/R-AP.AS/P) che riporti l'obbligatorietà:

- dell'ubicazione dei servizi in fregio alla viabilità pubblica e quindi dell'obbligatorietà di accesso diretto dalla stessa;
- della non polverizzazione delle aree;
- non collocazione in posizione periferica rispetto alle maglie a destinazione omogenea;

La A. C. rispetto alle notevoli dotazioni di zone "F" ovvero dei conseguenti contesti definiti CPMR/RTV del PUG, anche in riferimento alla non obbligatorietà di previsione delle stesse (sancito dal comma 4 dell'art. 5 del DIM 1444/1968), propone nell'ottica di un ridimensionamento complessivo del fabbisogno di edilizia residenziale previsto dal PUG, la ritipizzazione degli stessi come i limitrofi CP.VP, contesti periurbani periferici con valenza paesaggistica ed ambientale.

La Conferenza ritiene opportuno, date le caratteristiche paesaggistiche e giuridiche definite dal PUG, riportare i CP.VP, dai contesti periurbani ai contesti rurali.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.3 - PREVISIONI STRUTTURALI

""In via generale, a fronte della grande rilevanza quali-quantitativa dei vincoli di natura archeologica

che caratterizzano il territorio del Comune di Canosa, compresi tra le invarianti strutturali, si evidenzia che, ancorché non obbligatorio, sarebbe stato opportuno acquisire il parere preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Per quanto riguarda la infrastruttura cimiteriale si evidenzia che le indicazioni del PUG risultano in contrasto con le norme vigenti, atteso che non prevedono la "fascia di rispetto" di larghezza pari a m. 200,00. In proposito si sottolinea che per la fascia di territorio compresa nei 200,00 metri non è prevedibile alcuna diversa classificazione urbanistica da quella di "zona agricola speciale" entro cui potranno essere resi ammissibili, ove necessario sotto il profilo del pubblico interesse, previo parere specifico parere sanitario, interventi finalizzati alla realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre, così come disposto all'art. 338 TULS, modificato dalla legge n.166/2002.

A livello generale, si rileva la necessità che le previsioni del PUG/S siano rappresentate su apposito elaborato in coerenza con il D.IM. 1444/68 art. 2.

.. omissis ...

Ancora, si evidenzia che gli elaborati non risultano di agevole comprensione atteso che gli stessi appaiono talvolta incompleti (ovvero indicazioni afferenti alla stessa categoria progettuale sono riportati in modo parziale) e/o incoerenti rispetto alle previsioni strutturali e/o programmatiche, come in precedenza rilevato a titolo esemplificativo.

Inoltre, per quanto riguarda l'ambito rurale di Loconia, si evidenzia una eccessiva frammentazione dei contesti: infatti, in un esiguo ambito spaziale, sono presenti ben 7 differenti classificazioni.

Il PUG suddivide i "contesti territoriali" in due grandi categorie i "contesti rurali" ed i "contesti urbani".

In via generale, si evidenzia che l'articolazione dei contesti nonché i relativi obiettivi risultano sostanzialmente coerenti con il DRAG. Pur tuttavia, non sono stati definiti i criteri posti a base della definizione di ciascun contesto, utili alla verifica del perseguimento degli specifici obiettivi.

Tra le invarianti risulta ricompreso il Piano Comunale dei Tratturi e, a tale proposito, rilevando il mancato riporto negli atti di PUG, si rileva la necessità di adeguata rappresentazione cartografica e conse-

guente verifica di compatibilità per le previsioni delle aree contigue.

.... Omissis """"

La Conferenza condivide di trattare i singoli punti sopra indicati come di seguito.

3.a BENI ARCHEOLOGICI

La Regione ritiene che sarebbe stato opportuno acquisire il parere preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

L'A.C. evidenzia che il procedimento di redazione del PUG del Comune di Canosa di Puglia, è stato improntato a logiche di copianificazione e di sussidiarietà, come previsto dalle norme regionali in materia urbanistica, dalla L.r. n. 20/2001, dal DRAG, dalle varie circolari regionali esplicative (n. 1/2005 ecc...).

Fra gli Enti pubblici titolari di parere da acquisire ai fini della formazione del PUG (vedasi DRAG, pag. 120 del 29.08.2007 pag. 15936) vi sono anche le Soprintendenze.

In particolare in riferimento al parere della Soprintendenza Archeologica, si specifica che la stessa è stata coinvolta formalmente nella procedura di formazione del PUG, e nello specifico:

- con nota prot. n. 18869 del 19.06.2008 la S. Archeologica è stata convocata alla prima conferenza di copianificazione, unitamente alla Soprintendenza architettonica ed alla Direzione Regionale;
- è risultata assente in sede di I conferenza tenutasi il 07.07.2008, malgrado la nota fax di delega (prot. n. 20649 del 04.07.2008), giusta verbale in atti;
- con nota prot. n. 16855 del 28.05.2009 è stata convocata alla seconda conferenza di copianificazione, unitamente alla Soprintendenza architettonica ed alla Direzione Regionale (con la nota, su supporto magnetica veniva trasmesso il DPP e la documentazione completa, comunque disponibile sul sito istituzionale del Comune);
- è risultata assente in sede di II conferenza tenutasi il 18.06.2009, giusta verbale in atti;
- con nota prot. n. 4461 del 15.02.2012, a seguito della adozione del PUG e del conseguente periodo di deposito ed osservazioni, veniva trasmesso, su supporto magnetico copia della D.C.C. n. 42/2011 di adozione e degli elaborati scritto-grafici costituenti il PUG;
- a tale nota non è stato dato alcun riscontro.

Con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, avviato il periodo di consultazione relativa alla procedura di VAS, le Soprintendenze unitamente alla Direzione regionale sono state notiziate nel merito. A riscontro il Direttore regionale con propria nota acquisita al protocollo comunale n. 12044 del 22.04.2013, inviata per conoscenza al Comune di Canosa, ha invitato le Soprintendenze a trasmettere le proprie valutazioni all'Autorità Procedente (Comune) ed alla Autorità Competente (Ufficio VAS regionale).

Nessuna osservazione è pervenuta.

3.b CIMITERO

La Regione prende atto del parere favorevole a tale riduzione espresso dall'ASL BAT - Servizio Igiene Pubblica (nota 03.04.2012 prot. n. 10217 su richiesta in data 17.04.2012, nota prot. n.11558), ma resta del parere che vada riconfermata la fascia di rispetto del vigente P.R.G., non potendosi condividere la edificazione nella fascia di mt. 200,00 dal perimetro del Cimitero nei comparti perequativi di tipo CPMR/RTV, risultando incompatibile ed incoerente dal punto di vista ambientale ed urbanistico prevedere un Ambito Perequativo per i servizi alla Residenza in contiguità con l'area cimiteriale.

In conclusione la Regione ritiene che, nella fascia di mt. 200,00 possano consentirsi per gli edifici esistenti gli ampliamenti previsti dalla L. 166/2002, art. 28 (20%) mentre per quanto attiene ai comparti perequativi CPMR/RTV, in sede attuativa (PUE) va esclusa la nuova edificazione nella fascia di 200,00 mt.

La Regione ritiene, altresì, necessaria la eliminazione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 28.1 delle N.T.A., ovvero la realizzazione di attività commerciali al dettaglio con $\text{iff} = 1,00 \text{ mc/mq}$, per le motivazioni innanzi richiamate per gli aspetti urbanistici ed ambientali.

L'A.C. accoglie il rilievo regionale.

L'A.C., con riferimento ai contesti AP.AS/R3, AP.AS/R4a, AP.AS/R4b e CPMR/RTV posti a ridosso del cimitero, a cavallo della via agli Avelli, atteso il rilevante sovradimensionamento del Settore Residenziale, rileva altresì, il relazione alla particolare localizzazione, l'impropria destinazione residenziale del ristoro volumetrico e propone alla conferenza la eliminazione di detta destinazione, da convertire in volumetria produttiva.

Tale operazione comporta, ad una prima analisi, la riduzione di circa 770 abitanti, ovvero di 1000 stanze circa (770/0,77 ab. per vano).

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

INVARIANTI STRUTTURALI DI TIPO URBANISTICO

La Regione evidenzia che alcuni elaborati del PUG non risultano di agevole comprensione, gli stessi appaiono incompleti e/o riportati in modo parziale e/o incoerenti rispetto alle previsioni strutturali e/o programmatiche.

L'A.C. prende atto di tale osservazione regionale specificando che l'apparente incompletezza e/o scarsa leggibilità riscontrabile per alcune tavole, riviene da specifiche prescrizioni richieste dall'A.di B. in sede di "tavolo tecnico", e si impegna a rivedere gli elaborati grafici al fine di renderli univocamente ed oggettivamente leggibili (ad esempio riportando in un unico elaborato grafico i Contesti a trasformabilità condizionata ed i contesti urbani nel PUG).

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

LOCONIA

La Regione rileva, in un ambito realmente limitato, nella borgata di Loconia, una eccessiva frammentazione dei contesti.

L'A.C., per questo aspetto rimanda le proprie considerazioni e proposte alla trattazione del Contesto inerente la Borgata.

CONTESTI URBANI

La Regione non condivide la inclusione tra i contesti urbani di quelli denominati "CP.VP - Contesti periurbani con Valenza Paesaggistica", perché appartengono più propriamente, come rilevato in sede di istruttoria paesaggistica, ai "Contesti Rurali" periurbani.

L'A.C. accoglie il rilievo regionale.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITÀ CONDIZIONATA

La Regione evidenzia la possibilità di escludere dalle previsioni del PUG i "contesti urbani a trasfor-

mabilità condizionata” atteso che gli stessi interessano varianti strutturali di tipo geomorfologico.

L'A.C. ritiene di dover controdedurre rispetto a tali rilievi in quanto si tratta di contesti, in ambito urbano, con una capacità edificatoria “consolidata” di impossibile delocalizzazione e, pertanto, sottoposte al regime autorizzatorio con parere vincolante dell'A.d. B. non potendosi escludere a priori alcuna possibilità di esprimere la propria potenzialità edificatoria. Detta possibilità non espone, peraltro, il Comune ad onerosi contenziosi che potrebbero essere generati da una scelta di inedificabilità totale.

La Conferenza condivide quanto innanzi.

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

In ordine al dimensionamento **la Regione** condivide l'obiettivo di 0,77 ab/vano, tuttavia sottolinea che l'ulteriore incremento di 3.257 nuove stanze previste dal PUG si potrebbe configurare come un surplus di dotazione non giustificato ed in contrasto con gli obiettivi enunciati.

L'A.C. in prima analisi rappresenta che già dalle fasi iniziali dell'iter del PUG, con l'atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 132/2007 e del DPP al PUG, l'obiettivo del PUG è stato quello di confermare lo stato giuridico ed i relativi diritti edificatori rivenienti dal PRG.

Tale procedimento ha visto il Comune di Canosa di Puglia attivare la prima e la seconda conferenza di Copianificazione, nelle quali questo obiettivo non è stato in alcun modo oggetto di discussione.

Ciò nonostante, al fine di limitare l'incremento di nuove stanze ed il consumo di suolo, propone, prendendo atto della non obbligatorietà del reperimento delle c.d. Zone F (aree che di fatto non sono mai state attuate in virtù delle onerose procedure espropriative), di ritipizzare i “CPMR.RTV, eliminando pertanto la potenzialità edificatoria che risulta rilevante per la grande estensione delle aree previste, con una diminuzione del dimensionamento del settore residenziale pari a 1.282 stanze.

La Regione, sulla scorta della proposta comunale, precisa che trattandosi di zone aventi caratteristiche simili ai contesti a valenza paesaggistica limitrofi alle stesse aree si dovrà attribuire la denominazione di “CP.VP, contesti periurbani a valenza paesaggistica” ai quali il PUG attribuisce una capacità edificatoria seppur limitata, prevedendo la norma tecnica di cui all'art. 48 delle NTA PUG/P:

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

Contesto urbano consolidato speciale “Loconia”

La Conferenza, in relazione ai rilievi regionali di cui alla D.G.R. n. 1003/2013, condivide di trattare tale contesto con riferimento a quanto indicato nelle N.T.A. come di seguito.

Art. 45.7 NTA

La Regione, per quanto riguarda il CUC. SL “Contesto urbano consolidato speciale” - Loconia, non condivide i valori degli indici di fabbricabilità che appaiono in contrasto con il contesto agricolo di riferimento, avendo già sottolineato, in altri passaggi, la eccessiva frammentazione di tali aree.

L'A.C., ritiene di dover condividere quanto rilevato dalla Regione e conseguentemente propone di eliminare gli indici di fabbricabilità e, in alternativa, propone di consentire interventi limitatamente a quelli di ampliamento degli edifici esistenti sino ad un massimo pari al 30% della volumetria esistente; evidenzia, altresì, la presenza nello stesso ambito di una attività produttiva che andrà cartografata e normata come CPF. CP/E “contesto produttivo esistente”.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento per gli aspetti cartografici e normativi.

Art. 46.5 NTA

La Regione, per quanto riguarda il CUNI.CUE Loconia “Contesto urbano di espansione - Contesto urbano di nuovo impianto” - Loconia, non condivide i valori degli indici di fabbricabilità che appaiono in contrasto con il contesto agricolo di riferimento, avendo già sottolineato, in altri passaggi, la eccessiva frammentazione di tali aree.

L'A.C., rappresentando che si intende salvaguardare i diritti acquisiti rivenienti dal PRG, ritiene di poter proporre alla regione un abbassamento dell'ift conformandosi sostanzialmente a quanto già definito nel PRG vigente (che fissava un indice di comparto) con un indice pari a 0.43 mc/mq anziché pari a 1mc/mq.

La Conferenza condivide tale riduzione e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La Conferenza, in relazione ai rilievi regionali di cui alla D.G.R. n. 1003/2013 relativi ancora al dimensionamento del settore residenziale e con riferimento a quanto indicato nelle N.T.A., evidenzia quanto segue.

Art. 49 NTA e Art. 50 NTA

La Regione preliminarmente non condivide il diverso trattamento del ristoro volumetrico concesso agli ambiti perequativi in contraddizione con gli indirizzi e criteri di cui all'art. 30 con la previsione di indici e parametri diversi fra di loro che non derivano da specifici e dichiarati obiettivi strutturali.

Con riferimento sia agli AP. AS/R "Ambiti Perequativi per Servizi alla Residenza" che agli AP.TAP "Ambiti perequativi di tutela ambientale e paesaggistica" propone di rivedere tale ristoro e di ridurlo ad un unico valore pari a 0.3 mc/mq.

L'A.C., condivide parzialmente, i rilievi regionali ma ritiene, comunque, di dover confermare per i contesti AP.AS/R un ristoro volumetrico sulla base di un indice pari a 0.4 mc/mq. in quanto più equilibrato in termini di costi-benefici. Tale maggiore indice (rispetto a quello proposto dalla Regione) darebbe una ulteriore spinta al recepimento delle area per servizi rendendo maggiormente appetibile la trasformazione urbanistica.

L'A.C. inoltre chiarisce che ogni singolo AP.TAP ha una specificità, e deriva dallo stato giuridico, o dalla genesi urbanistica, da cui derivano i differenti indici e parametri e le differenti procedure previste.

L'A.C. ritiene di dover equiparare il ristoro volumetrico previsto per gli AP.AS/R agli AP.TAP, a 0,4 mc/mq, escludendo, in relazione a specifiche caratteristiche e finalità, i seguenti contesti che mantengono una disciplina autonoma:

- gli **APTAP n. 5 e n. 6** di cui si è ampiamente discusso in sede di istruttoria paesaggistica;
- gli **APTAP n. 10 e n. 11** trattandosi di due ambiti perequativi inseriti in aree già indicizzate come "contesti urbani consolidato" (zona B2 del PRG);
- l'**APTAP n. 13**, oggetto di una transazione giusta D.G.C. n. 226 del 28.06.2011 a seguito della condanna del Comune alla quale si è giunti sulla base di quanto qui di seguito si rappresenta:
 - con istanza del 10.11.1999 il *de cuius* Mastrangelo Pasquale e Mastrangelo Lucia richiedevano, in "Zona residenziale di completamento" del P. di F., con Iff = 5mc/mq, il rilascio di concessione

edilizia per la costruzione, previa demolizione di immobili esistenti per Sf di 1.896 mq e volume da realizzare pari a 9.459 mc; e per Sf di 468 mq volume da realizzare pari a 2.307 mc;

- a seguito di deliberazione del Commissario *ad acta* n. 233 del 21.12.1999, di adozione del PRG, con nota prot. n. 7187/UT - prot. n. 17350/99 del 25.01.1999, atteso il contrasto di entrambe le richieste con l'adottato P.R.G., ne veniva disposta la sospensione in vigore norme di salvaguardia efficaci sino al 23.12.2002;
- con la decadenza delle norme di salvaguardia, si riavviava l'iter, e comunicava l'accoglimento della richiesta di concessione edilizia, giusta nota U.T.C. 3191 prot. 8062/2003 del 18.06.2003 con richiesta di integrazioni trasmesse dai richiedenti con note del 03.03.2005 prot. n. 3709 e prot. n. 3710;
- con nota prot. n. 4030 del 08.03.2005 i sigg. Mastrangelo diffidavano l'Amministrazione Comunale a concludere i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire;
- in riscontro alle note del 03.03.2005 e della diffida del 08.03.2005, il Dirigente del Settore Edilizia, con note del 16.03.2005 prot. nn. 3709 e 3710, del 06.04.2005 prot. n. 5665 e del 06.04.2005 prot. n. 5666, denegava, ai sigg. Mastrangelo il rilascio del titolo sul presupposto della non conformità del progetto al nuovo P.R.G. "*entrato in vigore in data 04.03.2005 in occasione della pubblicazione sul B.U.R.P. n. 36 del 04.03.2005*";
- con atto notificato il 13.05.2005 la sig. Lucia Mastrangelo presentava ricorso contro il Comune di Canosa di Puglia per annullamento, previa sospensione del citato diniego al rilascio di permesso di costruire, nonché all'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ed al risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del mancato rilascio del permesso di costruire; con Ordinanza n. 746/2005 del 06.10.2005, il TAR Puglia - Sede di Bari - Sezione III rigettava "*la domanda di sospensione del provvedimento impugnato*";
- con sentenza n. 1870 del 05.06.2008 il TAR Puglia, pronunciandosi definitivamente, rigettava il ricorso presentato dalla sig. Lucia Mastrangelo;

- parallelamente, con atto notificato il 05.05.2005, i sigg. Mastrangelo Michele e Mastrangelo Filippo presentavano ricorso n. 830/2005, contro il Comune di Canosa di Puglia per l'annullamento del citato diniego al rilascio di permesso di costruire per il FABBR. A e per il FABBR. B di cui all'istanza del 10.11.1999;
- con sentenza n. 2485 del 10.10.2007 il TAR Puglia, pronunciandosi definitivamente, accoglieva il ricorso dei sigg. Mastrangelo Michele e Filippo ed "*... omissis ... Condanna il Comune di Canosa di Puglia al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti e al pagamento nei confronti degli stessi della somma che sarà determinata secondo i criteri stabiliti nella parte motiva della presente sentenza.*"
 - *Ordina al Comune di Canosa di articolare e formulare ai ricorrenti una proposta risarcitoria concreta e secondo i criteri sopra stabiliti entro il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente sentenza ... omissis...";*
- la medesima sentenza riporta, come citato, dei criteri per il calcolo del danno e pertanto del risarcimento che prevedono in sintesi citando testualmente la sentenza del TAR:
- "*... omissis... Tale comportamento (serbato dal Comune di Canosa di Puglia, in relazione al ritardo nell'espletamento dell'attività di rilascio materiale del titolo abilitativi), ha causato ai ricorrenti evidenti danni economici, atteso che - come risulta in atti provato anche alla stregua della perizia giurata depositata dai ricorrenti, perizia giurata a firma del Geom. Michele Dell'Isola in data 31-1/1-2-2007 - in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo P.R.G. potrà essere realizzata una volumetria massima di mc. **6.792** rispetto a quella assentita pari a mc. 11.320, con una perdita di cubatura di circa mc **4.500.**"*
- Il T.A.R., nel dispositivo di sentenza "*... omissis ... ordina al Comune di Canosa di articolare e formulare ai ricorrenti una proposta risarcitoria concreta secondo i criteri sopra stabiliti entro il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente sentenza...omissis...";* e nel corpo della sentenza fa una prima quantificazione del danno valutato pari ad € 468.000,00, comprendendo la quota di spettanza della Mastrangelo Lucia e calcolata sulla scorta della perdita di volumetria realizzabile pari a mc 4.500.
- il Comune di Canosa di Puglia, soccombente in base alla sentenza TAR n. 2485/2007 dei sigg. Filippo e Michele Mastrangelo, in data 29.09.2008 presentava ricorso in appello al Consiglio di Stato presso cui è tuttora pendente;
- i sigg. Mastrangelo Michele e Filippo in data 18.09.2009, tramite i propri legali, avanzavano una ipotesi di definizione stragiudiziale del contenzioso prevedendo quanto segue "*... omissis ... sembra ragionevole ipotizzare che il Comune, in seno alla formazione del PUG, valuti l'opportunità di ripristinare in favore dei germani Mastrangelo la quota di volumetria ad essi spettante in vigenza del P. di F. ... omissis ..."* in riferimento alla Sentenza n. 2485 del 10.10.2007 del TAR Puglia e in particolare tale formula risarcitoria da parte del Comune risulta tale da garantire "*il pieno soddisfacimento della propria situazione giuridica ingiustamente lesa*", da proporsi nell'ambito della revisione dello strumento urbanistico in corso di elaborazione con il redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG);
- in data 23.10.2009, al prot. n. 33441, veniva notificato al Comune di Canosa di Puglia il ricorso in appello promosso dalla sig. Lucia Mastrangelo avverso la sentenza n. 1870 del 25.07.2008 - non notificata - per "*l'annullamento e/o riforma della impugnata sentenza*" successiva e difforme dalla sentenza definitiva n. 2485/2007, in violazione al principio del "*simultaneus processus*";
- con nota del 26.05.2011 prot. n. 14611 il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, con riferimento alla proposta transattiva di cui alla nota dei Legali dei sigg. Mastrangelo del 18-09-2009, esprimeva parere favorevole, in linea tecnica alla proposta transattiva essendo in corso la stesura del PUG e formulando una ipotesi di Norma tecnica;
- con nota del 28.06.2011, acquisita al prot. n. 18194 in data 29.06.2011, l'avv. Fulvio Mastroviti, preso atto della proposta di definizione transattiva "*sostanziantesi nella richiesta di ripristini, nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo PUG, della quota di volumetria ad essi spettante in base alla disciplina del previgente P di F...*", ha espresso a riguardo il parere che "*... una tale soluzione ... deve ritenersi praticabile nel caso di formazione ex novo dello*

strumento urbanistico generale". Ciò non essendo infrequente nella giurisprudenza l'affermazione del principio che fa *"salvo il poterdovere della pubblica amministrazione di riesaminare il piano urbanistico vigente in vista di una possibile deroga, eventualmente al fine di recuperare, per quanto possibile e nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti, le previsioni del piano abrogato poste a fondamento dell'originaria domanda concessoria"*(Cons. Stato, sez. V, 18.10.2002 n. 2694)";

- con DGC n. 226 del 28.06.2011 la Giunta comunale, ritenendo utile evitare nocumento per le casse dell'Ente per un esborso presunto € 468.000,00 oltre interessi, di dell'ammontare del danno che, così come definito nella sentenza del TAR, si aggirerebbe intorno ad a cui andrebbero comunque aggiunti gli interessi, con conseguente grave, accoglieva la proposta transattiva dando mandato al Dirigente redattore del PUG di presentare opportuno emendamento alle NTA del PUG.
- **l'APTAP n. 14 di Via Moscatelli. Ambito sottoposto a vincolo archeologico.** Trattasi di un area che è stata oggetto dell'osservazione n.57, accolta, (con un indice fondiario di 3 mc/mq), che riviene oltremodo da un ricorso al T.A.R./Puglia contro la Regione Puglia per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 15/02/2005 n.118 di approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Canosa di Puglia. Ricorso tra l'altro accolto, (sentenza n.01651/2010 Reg. Sen), per il riconoscimento della potenzialità edificatoria dell'area in questione.
- **l'APTAP n. 15**, trattandosi di attività produttiva esistente, localizzata in un contesto a valenza paesaggistica ed ambientale elevatissima ed in prossimità del ponte romano (Parco Ofanto) al quale è attribuita una premialità volumetrica tale da incentivare la delocalizzazione della predetta attività, eliminando al contempo elementi detrattori della qualità paesaggistica ed ambientale dei luoghi, soggetti a pianificazione sopra ordinata, in ossequio alla condivisione da parte della Regione.

Da quanto innanzi, in ordine al rilevato sopraddimensionamento del settore residenziale, pari a 3.257 vani, si perviene ad una riduzione complessiva

di circa 2.346 abitanti insediabili, ovvero di n. 3.047 vani, così articolata:

- la verifica puntuale delle volumetrie derivanti dall'attuazione dei comparti CUNI.CUE3 e CUNI.CUE.4, originariamente valutate nel PUG in 1.401 abitanti, ha determinato una riduzione di circa 46 abitanti;
- la verifica effettuata nei comparti "CUNI.CUE/LOCONIA", per cui si è stato proposto un abbassamento dell'ift in analogia con quanto già definito nel PRG vigente (che fissava un indice di comparto) ovvero da 1mc/mq a 0.43 mc/mq, ha determinato una riduzione di circa 513 abitanti;
- la verifica effettuata sui contesti periurbani a trasformabilità vincolata "CP.MR/RTV", in seguito alla soppressione generale del ristoro volumetrico a fini residenziali, ha determinato una riduzione di circa 1282 abitanti;
- la verifica effettuata sugli ambiti perequativi di tutela ambientale e paesaggistica "AP.TAP", per i quali l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno perequare il ristoro volumetrico previsto con diversi valori e ora portato al valore pari a 0,4 mc/mq, con esclusione degli ambiti AP.TAP 05- AP.TAP 06- AP.TAP 10- AP.TAP 11-AP.TAP 13- AP.TAP 14 -AP.TAP 15, che mantengono una disciplina autonoma, ha determinato una riduzione di circa 505 abitanti.

In conclusione l' **A.C.** ritiene da un lato di dover confermare le ipotesi pianificatorie del settore residenziale del vigente PRG, e dall'altro di dover proporre la riduzione di n. 3.047 vani, come innanzi determinata, confermando nel contempo le destinazioni residenziali rivenienti dai comparti perequativi (anch'esse oggetto di riduzione in questa sede) individuati al fine di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale aree per standard urbanistici ex art. 3 del D.IM. n. 1444/68.

In definitiva il sovradimensionamento rilevato dalla Regione si riduce da n. 3.257 a n. 210 vani.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La Regione per quanto attiene agli AP.TAP2 e AP.TAP4, per i quali le N.T.A. non indicano alcun riferimento per i relativi carichi urbanistici, ovvero rimettendo tale valutazione al c.d. studio di fattibilità, ritiene che la specifica normativa debba essere integrata prevedendo per detti ambiti il ricorso al Programma Integrato di Rigenerazione Urbana di cui

alla L.R. n. 21/2008, secondo la procedura negoziale dell'Accordo di Programma, ove si provvederà a valutare le eventuali premialità volumetriche ad esito degli interventi finalizzato a riqualificare gli stessi ambiti.

La Conferenza condivide quanto innanzi e ne rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

DIMENSIONAMENTO CONTESTI PRODUTTIVI

“In proposito, fermo restando quanto già considerato circa il trend demografico, si ritiene di poter condividere in via generale la indicazione del PUG volta a confermare la separatezza tra le aree dedicate alla trasformazione dei prodotti agricoli e le aree produttive di tipo manifatturiero.

Nel merito delle previsioni si evidenzia la contraddizione tra le superfici indicate come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno (Ha 113,07) e quelle rivenienti dalla conferma delle scelte pianificatorie operate dal PRG (Ha 210);

si evidenzia, altresì, che il loro effettivo dimensionamento è impropriamente rinviato (vedasi art. 21 delle N.T.A.) ad un altro successivo atto di “indirizzo” di competenza del Consiglio Comunale a fronte del fatto che la determinazione del dimensionamento, derivante da finalità, priorità e quantificazione dei contesti, è invece una previsione necessariamente di competenza del PUG/S.

In particolare si evidenzia che il PUG, con la conferma della pianificazione esistente, interessa anche ambiti ricadenti e/o prossimi ad aree interessate da tutela riveniente da pianificazione sovraordinata e/o da interesse di tipo archeologico.

Pertanto, considerata la necessità di un ridimensionamento e verifica sotto l'aspetto ambientale della ubicazione delle aree produttive nonché di una più approfondita verifica fisico-giuridica dello stato dei luoghi, si ritiene di non condividere le indicazioni del PUG.

Si condivide, invece, la previsione di delocalizzare gli impianti presenti in taluni ambiti di tipo “AP.TAP” interessati da invariati relative alla presenza di beni tutelati da pianificazione sovraordinata.”

La Regione chiarisce la necessità di un ridimensionamento del fabbisogno produttivo previsto dal PUG.

L'A.C. evidenzia di aver riconfermato nel PUG, lo stato giuridico del PRG senza ulteriori incrementi di aree per la produzione. Le aree previste dal PRG ammontavano circa a 290 ha.

Altresì, **l'A.C.** sottolinea che già con le varianti approvate sono state eliminate le Zone D3 e D4 in contrada Tufarelle per mq 605.526 (D3) e mq 183.052 (D4), a cui vanno aggiunti i mq 75.468 dell'Autoparco - Tabella D3A - Relazione Generale del PRG pag. 86 - per un totale di mq 864.047, con una riduzione di Ha 86.40.47.

Non risulta possibile effettuare alcuna riduzione di aree nelle Zone D5 e D2 rivenienti dal PRG per i motivi di seguito riportati:

ZONA D2 - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2), superficie: mq 220815, in quanto:

- con D.G.C. n. 49 del 14.12.07 è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione delle aree per la «Zona PIP D2»;
- con D.G.C. n. 79 del 19.03.2009 sono stato conferito incarico al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle aree ricadenti in «Zona PIP D2»;
- con D.C.C. n. 19 del 31.03.2009 è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71 e s.m.i., nonché degli articoli 21 e 37 della L.r. n. 56/80 e, questo ultimo, per quanto concerne la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, il «Piano Insediamenti Produttivi in Zona omogenea D2 così come definito dal vigente PRG», già adottato con D.C.C. n. 4 del 30.01.2009;
- parallelamente il Comune di Canosa di Puglia si è candidato per il Bando relativo al finanziamento di “Iniziativa per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi” nell'ambito del PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.1, di cui alla D.G.R. n. 244 del 25.02.2009;
- con determinazione n. 187 del 06.08.2010 il Dirigente regionale del “Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo” è stata approvata la “Graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi ad aree con indice di insediamento inferiore al 75%”, pubblicata sul BURP n. 133 del 12.08.2010, nella quale il Comune di Canosa di Puglia è collocato al 2° posto con un finanziamento di € 3.327.547,09;
- con d.d. n. 54 del 20.07.2009 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione delle aree, di seguito pubblicato dal 27.07.2009 al 02.11.2009;

- la Commissione di valutazione delle n. 11 istanze pervenute - individuata giusta D.G.C. n. 358 del 10.12.2009 e d.d. n. 92 del 21.12.2009 - ha provveduto a redigere la graduatoria di assegnazione in diritto di superficie delle aree ricadenti in «Zona PIP D2», di seguito approvata con d.d. n. 38 del 24.05.2010 ammissibili n. 9 istanze per un totale di n. 23;
- di seguito alla definizione di apposita procedura a sportello, sono pervenute ulteriori n. 5 richieste di assegnazione per n. 14 lotti, pertanto allo stato attuale i lotti richiesti sono 37 (23+14);
- all'attualità, a seguito la gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata affidata definitivamente giusta verbale di aggiudicazione provvisoria in atti.

In relazione a quanto innanzi **la Regione** chiede di verificare il perimetro di tale contesto con riferimento al lato nord a ridosso del quale è cartografata una attività censita come "attività produttiva esistente", evidenziando che in tale area andrà cartografata l'area annessa al vincolo archeologico denominato "Anteposto del Pozzo", come già indicato nella variante di adeguamento del PRG al PUTT/P.

L'A.C. condivide quanto proposto dalla Regione e ritiene che l'area annessa non debba interessare le superfici oggetto di P.I.P..

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

ZONA D5 (toponimo San Giorgio) - CR.ICI, Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale (art. 21.2), superficie: parte di mq 1.553.397

E' la Zona per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale "D5", già prevista dal PRG vigente ed in parte già sottoposta a PIP, individuata come "Contesto con trasformabilità condizionata", è sottoposto alla procedura di cui all'art.22.1 delle presenti NTA (vedi tav. d.3bis/b). Le aree ricomprese nel PIP Per parte di tale zona:

- con nota del 06.12.2005 e successiva nota acquisita al protocollo comunale n. 5316 del 16.02.2006, il Consorzio GESCOS ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione di una "Grande area attrezzata per lo sport, il tempo libero, il commercio ed attività sociali" in Contrada

"S.Giorgio Titolone", da realizzarsi attraverso la procedura di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2004, in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- con deliberazione n. 23 del 29.03.2006, il Consiglio comunale di Canosa di Puglia ha preso atto della proposta progettuale presentata ed espresso "manifestazione di interesse" al fine di consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/3004;
- con nota del 17.11.2006 (prot. n. 34506) il proponente GESCOS ha trasmesso gli atti ed i documenti relativi al "Progetto Definitivo preliminare";
- con nota del 29.12.2006 prot. 38655, il Comune di Canosa di Puglia, unitamente al proponente GESCOS, ha richiesto al Presidente della Regione Puglia di promuovere la conclusione di apposito Accordo di Programma, inviando copia del "Progetto Definitivo preliminare";
- in pari data (29.12.2006), con nota prot. 38653, il Comune di Canosa di Puglia, unitamente al proponente GESCOS, ha richiesto all'Ufficio VIA della Regione Puglia l'esame del progetto al fine della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- con nota del 23.01.2007, acquisita al prot. comunale n. 3095 del 29.01.2007, la Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico ha indetto un incontro per valutare la fattibilità della proposta per il 01.02.2006, e nuovamente, giusta convocazione della Regione Puglia Settore Turismo ed Industria alberghiera del 21.06.2007 (prot. comunale n. 19726), si è tenuto un incontro sul medesimo argomento in data 26.06.2007;
- con nota 07.08.2012 prot. n. 21655 questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Puglia la riattivazione della procedura di cui all'Accordo di Programma, sulla base della proposta progettuale già inoltrata.

ZONA D5 (toponimo Colavecchia) - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2) Superficie: parte di mq 1.553.397

- con deliberazione n. 7 del 23.01.2004 il Consiglio comunale ha definitivamente approvato, in linea tecnica, ai sensi della legge n. 865/1971 e s.m.i., il «PIP della Zona Omogenea D5 - Colavecchia» ed effettuata la presa d'atto dello studio per la verifica di assoggettabilità a VIA;

- con deliberazione n. 50 del 14.12.2007 la Giunta comunale ha approvato il Regolamento per l'assegnazione delle aree per la «Zona PIP D5 - Colavecchia»;
- con deliberazione n. 223 del 20.08.2009 la Giunta comunale ha incaricato il Dirigente pro tempore del Settore Edilizia ed Attività Produttive di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle aree ricadenti in Zona Omogenea D5;
- con determinazione n. 69 del 11.09.2009 il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione delle aree, di seguito pubblicato dal 15.09.2009 al 05.11.2009;
- la Commissione di valutazione delle n. 18 istanze pervenute - nominata giusta DGC n. 388 del 17.12.2009 e d.d. n. 93 del 22.12.2009 - ha provveduto a redigere la graduatoria degli assegnatari di seguito approvata con d.d. n. 54 del 15.07.2010 ritenendo ammissibili n. 14 istanze per un totale di n. 24 lotti assegnati su 45.

La Regione, preso atto di quanto innanzi, soprattutto in relazione alla esistenza di strumenti attuativi approvati e/o in corso di attuazione, ritiene opportuno proporre la esclusione della Zona Produttiva D1 - ZONA D1 (Loconia) - CRI.PA, Contesto rurale per Insediamenti produttivi per l'agricoltura sottoposto a Trasformabilità condizionata (art. 22.1) (Superficie: mq 333436), in quanto non è presente alcuna pianificazione attuativa.

L'A.C., al fine di promuovere lo sviluppo della frazione di Loconia prospettato dal PRG non potendo fare a meno di condividere le indicazioni regionali ritiene comunque opportuno proporre di non eliminare totalmente l'area di cui innanzi e di lasciare un'area da destinare ad attività produttive correlate all'agricoltura, in ossequio ai caratteri peculiari ed identitari della borgata di Loconia e di tutto il bacino produttivo caratterizzato da produzioni autoctone di elevata qualità e si riserva di produrre apposita proposta nel prosieguo dei lavori.

La Conferenza condivide quanto innanzi e si aggiorna all'11 settembre 2013 presso gli uffici in Via Gentile.

Verbale dell'11/09/2013 (2°):

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre, alle ore 10,00, in autoconvocazione del giorno 02.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio la seconda riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 relativi agli insediamenti produttivi previsti dal PUG a Loconia.

La Regione rileva che la necessità di operare il ridimensionamento del settore produttivo nella località Loconia deriva principalmente da interferenze dirette con invarianti strutturali del sistema paesaggistico, dalla inesistenza di piani attuativi relativi alle aree pianificate già nel PRG e dal sovradimensionamento generale rilevato, rilevando altresì che le notevoli dimensioni delle superfici previste nel PRG contrastano con la vocazione storico-rurale del borgo esistente.

Dopo ampia discussione, il Comune prende atto della necessità di ridimensionare le previsioni del PUG per il settore produttivo di Loconia e ritiene di dover effettuare preliminarmente le seguenti operazioni:

- ricognizione degli insediamenti produttivi esistenti;
- analisi degli impatti delle aree previste con le invarianti strutturali. L'A.C. ritiene di poter riferire nella prossima seduta delle Conferenze di Servizi.

La Conferenza condivide.

L'A.C., ritiene di dover richiamare l'attenzione, in ordine a taluni errori materiali riscontrati negli elaborati grafici del PUG, ed in particolare:

- Ambito **"AP.TAP 14 - PIANO SAN GIOVANNI"**: da correggere come area a servizi e da aggregare alla contigua area c.25;
- Ambito **"ZONA CAPANNONI"**: ricondurre la perimetrazione alle indicazioni del Piano Particolareggiato vigente, con ripristino delle destinazioni di PRG;

- Ambito **“CUC.C-Contesto Urbano Consolidato”** tra via A, De Gasperi e strada vicinale Santa Croce: cartografare l'avvenuto accoglimento della osservazione al PUG adottato; in proposito si evidenzia che con D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, il Consiglio comunale ha inteso accogliere all'unanimità la osservazione n. 53);
- Ambito **“FARMALABOR-ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE”**: cartografare l'avvenuto accoglimento della osservazione al PUG adottato; in proposito si evidenzia che:
 - con nota del 02.04.2012 prot. n. 10117 è pervenuta - fuori dai termini previsti dal deposito (14.01.2012-14.03.2012) - la osservazione della ditta Farmalabor che rappresentava come sulle tavole del PUG l'area di proprietà fosse stata definita come AP.AS/R e chiedendo la ridefinizione a “CPF.CP/E contesto produttivo esistente” disciplinato dall'art. 47.7 delle NTA del PUG;
 - si tratta di un'area oggetto di un progetto di ristrutturazione per la realizzazione di un polo tecnologico integrato, oggetto anche di progetto di bonifica delle cavità presenti, autorizzato con P. di C. n. 45 del 04.10.2012;
 - con D.C.C. n. 11 del 18.04.2012, il Consiglio comunale ha inteso accogliere all'unanimità la osservazione con la seguente motivazione *“... Dato lo stato fisico dell'area e le procedure formalmente attivate per la deperimetrazione del vincolo e per il conseguente progetto di un 'polo integrato tecnologico' (struttura con caratteristiche anche di interesse pubblico), l'osservazione è ritenuta accoglibile”*;
 per un mero errore materiale, malgrado l'accoglimento consiliare tale osservazione non è stata graficizzata e con successiva nota del 09.04.2013 prot. n. 10727 la ditta ha chiesto la verifica delle tavole del PUG come da accoglimento.

La Conferenza condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento. La Conferenza si aggiorna a data da destinarsi presso gli uffici regionali in Via Gentile n.52.

Verbale del 24/09/2013 (3°):

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 11,00, previa convocazione scritta del giorno 17.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la terza

riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Risulta assente per impegni istituzionali l'Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente e i convenuti ritengono di procedere nell'esame delle osservazioni prospettate nella Deliberazione di G. R. n. 1003/20013 con rilevanza ai soli fini istruttori,

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 ed a quanto riportato nel precedente verbale dell'11/09/2013, secondo come di seguito riportato.

Preliminarmente la conferenza prende atto che in data 23.09.2013 l'ufficio “VIA” e “VAS” della REGIONE PUGLIA ha trasmesso una “relazione istruttoria” datata 18/09/2013, prot. n. 8746.

La conferenza prende atto che lo stesso ufficio regionale, formalmente invitato alle sedute della conferenza di servizi, compresa l'odierna, non ha partecipato.

A) ASPETTI PAESAGGISTICI

1. GROTTA

In merito al rilievo **“1. GROTTA”, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013**, con cui la Regione ha ritenuto necessario l'inserimento Grotta della Vetrina” (del Tesoro), fra le invarianti strutturali del PUG, l'A.C. dichiara di aver recepito detto rilievo e di aver provveduto in merito al riporto della menzionata grotta, con l'individuazione della relativa area di pertinenza ed area annessa nell'elaborato D1 - 1/b del P.U.G..

L'elaborato grafico, in fase di completamento, sarà depositato nella prossima seduta della C. di S..

La Conferenza prende atto.

2. CAVITÀ SOTTERRANEE IN AMBITO URBANO

In merito al rilievo **“2. CAVITÀ SOTTERRANEE IN AMBITO URBANO”, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013**, con cui la Regione riteneva necessario introdurre l'area annessa anche per le cavità antropiche ricadenti nei contesti periurbani e rurali, l'A.C. fa presente che da apposite verifiche effettuate in ambito extraurbano non risultano altre cavità antropiche di valore paesaggistico.

Di conseguenza l'A.C. ritiene di non individuare ulteriori sistemi di tutela per le cavità antropiche in ambito extraurbano.

La Conferenza prende atto.

3. CORSI D'ACQUA

In merito al rilievo relativo ai **Corsi d'acqua (3.08)**, di cui al verbale della seduta di C. di S. del 02/09/2013, con il quale la Regione ha ritenuto necessario:

- verificare i corsi d'acqua tombati;
- predisporre un ulteriore elaborato grafico, non presente nel PUG, riportante esclusivamente i beni sottoposti a tutela Dlgs 42/2004, allo scopo di distinguere con maggiore chiarezza le aree sottoposte a tutela statale;
- individuare, per il torrente Locone, un unico areale di tutela in cui prevalga la vincolistica con il massimo grado di tutela, la più ampia e la più restrittiva
- verificare pedissequamente quanto rilevato nel parere paesaggistico al paragrafo 3.08 della DGR n. 1003/2013;

l'A.C. dichiara di aver predisposto un ulteriore serie di elaborati grafici denominati serie D1 "carta dei vincoli statali" in scala 1:10.000, nei quali sono riportati i vincoli statali ed in particolare sono state riportate distinguendole, le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dagli elaborati scritto - grafici del PUTT/P regionale e dalla variante di adeguamento allo stesso PUTT/P del Comune di Canosa e le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dal PPTR adottato sulla scorta di quanto convenuto e formalizzato con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali..

Dopo ampia discussione, l'ufficio regionale ritiene opportuno che negli elaborati grafici si operi la distinzione tra le c.d. "acque pubbliche" rivenienti dagli elaborati scritto grafici del PUTT/P regionale e le c.d. "acque pubbliche" come rivenienti dal PPTR adottato, per evitare sovrapposizioni normative ed aggravamenti procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'ufficio regionale ritiene inoltre opportuno denominare la serie d.1 come "Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004".

Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

Per quanto attiene la individuazione dei Corsi d'acqua tombati, l'A.C. riferisce di aver provveduto alla ricognizione degli stessi ed alla modifica degli elaborati delle serie d.1.3, d.3.1 e d.3.2, e si impegna ad intraprendere con l'Autorità di Bacino la necessaria procedura per la modifica della carta Idrogeomorfologica. Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

Per quanto attiene al rilievo regionale riguardante la mancata individuazione negli elaborati del PUG, delle lame denominate "Canale Don Berardo", "Lama in località Sant'Antonio" e "Canale della Vetrina" già riportati nella variante di adeguamento al PUTT/P del Comune, l'A.C. fa rilevare che i corsi d'acqua riportati nella variante di adeguamento al PUTT sono comunque riportati negli elaborati del PUG, ma che sono stati articolati, in coerenza con quanto disposto dal parere AdB, sia negli elaborati della serie d.1.1 - "Invarianti Paesistico - Ambientali, Vulnerabilità e Rischio Idraulico" (sottoposti a tutela diretta del PAI) come invarianti del sistema idrologico, che negli elaborati della serie d.1.3 - "Invarianti Strutturali Paesistico-Ambientali" come "cigli di scarpata" e/o "orli morfologici" e relative aree annesse e che di conseguenza i beni paesaggistici di cui sopra sono comune sottoposti a tutela diretta dal PUG.

La conferenza prende atto.

4. CIGLI MORFOLOGICI

Per quanto attiene alle prospettate interferenze di cigli morfologici con i contesti di espansione in prossimità dell'abitato, l'A.C. ha prodotto documentazione fotografica che attesta l'assenza di elementi geomorfologici da sottoporre a tutela paesaggistica.

L'ufficio prende atto di quanto rappresentato dal Comune, condivide la perimetrazione operata per le aree annesse, come da PUG adottato, in quanto il rapporto esistente tra il ciglio di versante ed il suo intorno non riveste rilevanza paesaggistica.

La Conferenza prende atto.

5. BOSCHI E MACCHIE

In relazione alla presenza di boschi in ambito urbano, l'A.C. produce documentazione fotografica che attesta l'inesistenza di aree boscate e di conseguenza precisa che per i cosiddetti boschi rilevati in

area urbana riportati nel PUG adottato (peraltro rivenienti dalla carta dell'uso del suolo), non sussistono le caratteristiche di area boscata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma che in realtà si tratta di giardini privati.

Per quanto attiene le aree boscate extraurbane già censite dal PUG adottato, come da richiesta regionale è stata individuata l'area annessa con un buffer di 100 m.

In relazione a quanto sopra, risultano modificate le tavole delle serie d.1.1 e d.1.2.

Gli elaborati grafici, in fase di completamento, saranno depositati nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

6. BENI NATURALISTICI

Preso atto di quanto già condiviso per il "Parco Cave di Basta", per quanto riguarda la verifica della procedura di formalizzazione del "Parco Territoriale Tufarelle", la Regione precisa che è già stata predisposta un'apposita delibera ricognitiva, che in data odierna è all'esame della Giunta Regionale.

La conferenza prende atto.

7. BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia e le N.T.A. adeguate. La Conferenza prende atto.

8. BENI ARCHEOLOGICI Vincoli archeologici

L'A.C. precisa per i vincoli archeologici che:

- per le aree interne al centro urbano risultano confermate le previsioni del PUG adottato, come peraltro già acclarato nelle precedenti sedute;
- per i restanti vincoli archeologici, di aver provveduto all'individuazione dell'area annessa relativamente al vincolo contraddistinto con il n. 53, mentre per quanto riguarda gli altri vincoli ritiene di confermare le previsioni del PUG adottato in coerenza con quanto riportato nella variante di adeguamento al PUTT/P approvata dalla Regione, e ciò in relazione ad una verifica del rapporto tra le singole aree soggette a vincolo archeologico ed il contesto di riferimento che induce a non prevedere alcuna area annessa.

La Regione prende atto di quanto operato per il rilievo di cui sopra; il comune ritiene opportuno individuare un'area annessa per:

- il Vincolo archeologico n. 2, per il quale va prevista solo una area annessa in direzione dell'abitato della profondità di m. 50;
- Vincoli archeologici n. 54, 56 e 57, dove in considerazione dello stato di urbanizzazione e di edificazione circostante esistente, va prevista un'area annessa della profondità di m. 20;

con l'esclusione di aree annesse per i contesti già definiti come "territori costruiti" ai sensi dell'art.1.03/5 delle NTA del PUTT/P.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La Conferenza prende atto.

9. SEGNALAZIONI ARCHITETTONICHE

L'A.C. evidenzia di aver riportato e cartografato quanto richiesto nella precedente seduta della C. di S., ovvero:

- in relazione alla sovrapposizione fra Beni Storici e Vincoli Archeologici, è stata seguita l'indicazione Regionale eliminando la ridondante informazione, privilegiando il vincolo alla segnalazione;
- in relazione al mancato riporto di beni culturali, sono state indicate negli elaborati grafici le aree di pertinenze e le aree annesse della Posta di "Posticchio", della Posta "Piana Coppe" e della Posta "Piano Porro".

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S., ovvero:

La conferenza prende atto.

10. PUNTI PANORAMICI.

Per quanto attiene alla richiesta operata dall'Ufficio Regionale di individuazione dei punti panoramici nell'abitato di Canosa, l'A.C. precisa di aver individuato e cartografato n. 2 punti panoramici nell'ambito del Centro Antico.

La Regione prende atto e constatata la sovrapposizione geografica dei punti, ritiene che possa essere introdotto solo un punto panoramico denominato "Belvedere Canosa".

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

11. STRADE PANORAMICHE

In merito alla richiesta della Regione di valutare la possibilità di inserire le c.d. "Strade Panoramiche" tra le invarianti del PUG, l'A.C. ritiene che La Strada "Strada Cerignola - Canosa di Puglia" sia già tutelata dal Piano Comunale Tratturi vigente in quanto "tratturo" e che la Strada Provinciale n. 3 detta "Delle Salinelle" non abbia una significativa valenza dal punto di vista panoramico.

La conferenza prende atto.

12. A.T.E.

Per quanto riguarda l'analisi degli ATE definiti dal PUG, dopo ampia discussione l'Ufficio regionale e la A.C. concordano in una rivisitazione dell'elaborato relativo ai contesti rurali, che integri gli ambiti già individuati, in considerazione dei rilievi regionali e degli ulteriori beni paesaggistici rilevati in conferenza.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

13. BENI ARCHITETTONICI.

L'A.C. precisa che ha provveduto ad adeguare gli elaborati grafici ed a predisporre la tavola dei vincoli statali come da ulteriore elaborato grafico e L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

14. S.P. n. 2

L'A.C. precisa che in sede di realizzazione delle opere riguardanti la ex S.P. n. 231, saranno osservate le prescrizioni della Delib. Di G.R. 1598/2012 e pertanto ritiene di non dover inserire alcuna norma specifica nel PUG.

La conferenza prende atto.

B) ASPETTI URBANISTICI**15. MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE**

L'A.C. per gli adeguamenti normativi richiesti relativamente all'Ap.Tap /5 ed all'AP.TAP/6 (pag. 15 del precedente verbale) e agli altri AP.TAP, APAS/R e AP.AS/P (pag. 18 del precedente verbale) si riserva di provvedere in sede di adeguamento complessivo delle N.T.A.

Inoltre per quanto attiene le modifica da apportare alle cartografie, e nello specifico:

- la modifica dei CP.VP da contesti periurbani in contesti rurali;
- la modifica degli AP.AS/R3, AP AS/R4a, AP AS/R4b in APAS/P3, AP.AS/P4a e AP.AS/P4b (pag. 20 del precedente verbale);
- la modifica dei CP.MR./RTV in contesti CP.VP. rurali (pag. 20 del precedente verbale); l'A.C. riferisce che provvederà ad esito delle complessive modifiche cartografiche emerse in sede di conferenza.

L'A.C. si riserva quindi di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto

16. INVARIANTI STRUTTURALI DI TIPO URBANISTICO.

L'A.C., per superare la rilevata non agevole comprensione di alcuni elaborati del PUG adottato, precisa di aver predisposto la serie e.2 in scala 1:5.000 che riporta i contesti urbani ed i contesti urbani condizionati.

L'A.C. si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

17. CONTESTI URBANI.

Vale quanto innanzi evidenziato per i contesti CP.VP..

18. SETTORE RESIDENZIALE.

Per quanto riguarda i contesti CP.MR/RTV ritipizzati in contesti CP.VP., l'A.C. si riserva l'adeguamento cartografico. Per gli aspetti normativi, relativi ai suddetti contesti, l'A.C. si riserva di adeguare le N.T.A..

La conferenza prende atto.

19. N.T.A.

L'A.C. preso atto dei rilievi regionali, l'A.C. si riserva di provvedere all'adeguamento normativo relativamente a:

- Art. 45.7 delle NTA;
- Art. 46.5 delle NTA;
- Art. 49 - 50 delle NTA;

La conferenza prende atto.

Alle ore 17,00 entra in C. di S. l'Assessore Angela Barbanente precedentemente impegnata in Giunta

Regionale, messa a conoscenza dei lavori della conferenza, condivide quanto operato in sede di attività istruttoria..

La **Conferenza** prende atto di quanto discusso e deciso precedentemente.

20. SETTORE PRODUTTIVO LOCONIA

L'**A.C.** in coerenza con quanto deciso nel precedente incontro, precisa di aver effettuato il censimento delle attività produttive esistenti individuandole come CPF.CP/E, perimetrando il contesto CR/IPA ed il previsto AP.AS/P n. 2 come da planimetria illustrata alla Conferenza.

L'**A.C.** precisa inoltre di aver soppresso gli insediamenti di previsione tra il canale ed il tratturo ed il contesto in direzione Canosa.

Per gli impianti produttivi esistenti contigui a quello della Ditta "Petroni Vini s.r.l.", l'**A.C.** si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento, in coerenza con la ricognizione già effettuata per le attività produttive esistenti

L'**A.C.** si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S.

La conferenza prende atto.

21. ERRORI PUNTUALI

L'**A.C.** in merito agli errori puntuali riscontrati negli elaborati grafici del PUG, relativi a quattro specifiche situazioni, precisa che il contesto "CUC.C" ubicato tra le vie A. De Gasperi e la Strada Vicinale Santa Croce, non necessita di alcuna correzione, atteso che l'osservazione n. 53 risulta correttamente cartografata nel PUG adottato ed osservato. Ciò a modifica di quanto rilevato nella precedente seduta della C. di S..

Per quanto riguarda gli ulteriori errori riportati l'**A.C.** si riserva di operare la rettifica degli elaborati.

L'**A.C.** si riserva di produrre la cartografia adeguata che sarà depositata nella prossima seduta della C. di S..

La conferenza prende atto.

22. COMUNICAZIONI

Il **Dirigente del SUR** informa la conferenza di aver ricevuto:

- con raccomandata da parte delle **Sigg.re Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia** - via Puglia n. 7 - Canosa di Puglia, la richiesta di applicazione della sentenza del TAR Puglia n. 1651 del 28/04/2010;

- comunicazione del 10/09/2013, avente come primo firmatario **Francesco Ventola** riguardante considerazioni in merito alla Delib. di G.R. 1003/2013.

In proposito l'**A.C.** dichiara di aver ricevuto le suddette missive e ritiene di precisare quanto segue:

- richiesta Sigg.re Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia

La richiesta risulta già oggetto di un'osservazione esaminata dal Consiglio Comunale e detta missiva appare irrituale con riferimento al procedimento di partecipazione che risulta già esaurito con la presentazione dell'osservazione;

- comunicazione Francesco Ventola ed altri
Nonostante la comunicazione appaia irrituale rispetto alla fase del procedimento in corso, si precisa che le questioni prospettate hanno costituito materia di decisione in sede di conferenza di servizi.

La conferenza prende atto.

A questo punto, la Conferenza decide di sospendere la propria attività e di autoconvocarsi per il giorno 30 c.m. alle ore 10,00 presso i medesimi uffici regionali in Via G. Gentile n.52 - Bari.

Verbale del 30/09/2013 (4°):

L'anno duemilatredecim il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 11,00, giusta autoconvocazione di cui al verbale del 24.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la quarta riunione di Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Risulta assente per impegni istituzionali l'Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente e i convenuti ritengono di procedere nell'esame delle osservazioni prospettate nella Deliberazione di G. R. n. 1003/20013 con rilevanza ai soli fini istruttori.

Riprendono i lavori con la disamina dei rilievi operati nella deliberazione di G.R. n. 1003/2013 e in relazione a quanto riportato nel precedente verbale del 24/09/2013.

L'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, preliminarmente, in riferimento alla definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa relativa ai vincoli archeologici, richiede alcune delucidazioni circa il regime di tutela vigente su alcuni vincoli (esemplificativamente, area limitrofa al cimitero).

L'A.C. a fronte della richiesta regionale, evidenzia che la perimetrazione di talune aree indicate nel PUG con la dizione "vincolo archeologico" comprende sia il bene archeologico sia una fascia di rispetto e propone che nella norma di cui al comma 2 dell'art. 14.20 delle N.T.A. si inserisca la seguente integrazione: "laddove la perimetrazione riportata nel PUG ricomprenda oltre all'area di sedime del vincolo ministeriale (area di pertinenza), una superficie al contorno, detta superficie va intesa come area annessa".

L'A.C. si riserva di integrare le N.T.A. nei termini di cui innanzi.

La Conferenza prende atto.

L'A.C. procede all'illustrazione degli elaborati della serie d.) relativa alla definizione dei c.d. "contesti rurali", rimodulati in relazione alle determinazioni precedentemente assunte dalla Conferenza e consistenti in un irrobustimento della tutela paesaggistica in alcuni ambiti già tutelati come ATD dal PUG. **L'Ufficio Regionale** concorda con le integrazioni prodotte.

La Conferenza prende atto.

L'A.C. rappresenta di aver predisposto conclusivamente i seguenti elaborati:

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 Scala 1:10.000
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:10.000
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico Scala 1:10.000
- d.1.4. Atlante dei beni culturali
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale Scala 1:5.000
- d.3. Carta dei contesti Scala 1:5.000
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idraulico Scala 1:5.000
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idraulico

Scala 1:5.000

- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata Scala 1:5.000
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali Scala 1:10.000
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto Scala 1:5.000
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) Scala 1:5.000
- Norme Tecniche di Attuazione

Gli stessi elaborati vengono illustrati dall'A.C. che si riserva di produrli formalmente nella prossima riunione, con la specificazione se trattasi di elaborati integrativi ovvero sostitutivi rispetto a quelli relativi al PUG adottato.

Ancora, l'A.C. rispetto alle integrazioni e/o modifiche delle NTA, rappresenta di aver predisposto un elaborato denominato NTA Adeguamento alla C. di S. del 02.09.2013 e succ..

Nello specifico:

Gli articoli inseriti sono:

- 14.4 - IS.G.g - Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: grotta naturale
- 14.31- IS.S.lp - Luoghi panoramici

Gli articoli spostati dal PUG programmatico al PUG strutturale sono:

- 47.1- CPF.CP/EP, Contesto produttivo da sottoporre a PUE
- 47.2- CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP
- 47.3- CPF.CU/P, Contesto periurbano già sottoposto a PUE
- 47.6- CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti
- 48- CP.VP, Contesti periurbani periferici con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale
- 49- CP.MR, Contesti periurbani marginali da rifunzionalizzare
- 49.1- AP.AS/R - Ambito perequativo per aree a servizi alla residenza
- 49.2- AP.AS/P - Ambito perequativo per aree a servizi alla produzione
- 50- AP.TAP, Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica
- 50.1- AP.TAP 01, Ambito SP231/via Cerignola
- 50.2- AP.TAP 02, Ambito via Cerignola
- 50.3- AP.TAP 03, Ambito di via Falcone
- 50.3.1. AP.TAP 03a
- 50.3.2. AP.TAP 03b

- 50.3.3. AP.TAP 03c
- 50.4- AP.TAP 04, Ambito via Piano San Giovanni/SP 93
- 50.5- AP.TAP 05, Ambito via San Pietro
- 50.6- AP.TAP 06, Ambito via Formia
- 50.7- AP.TAP 7a/b, Ambito di via Borsellino/via Balilla/via Corsica
- 50.8 - AP.TAP 8a/b, Ambito via Balilla/strada vicinale Marchesa
- 50.9- AP.TAP 09, Ambito via Della Murgetta
- 50.10- AP.TAP 10, Ambito via Corsica
- 50.11- AP.TAP 11, Ambito via Re di Puglia
- 50.12- AP.TAP 12, Ambito via Pozzo Nuovo - via Montecarafa
- 50.13- AP.TAP 13, Ambito via I° Maggio
- 50.14 - AP.TAP 14, Ambito sottoposto a vincolo archeologico
- 50.15 - AP.TAP 15, Ambito SP 2 sottoposto a tutela
- 50.16 - AP.TAP 16, Ambito prolungamento via Corradini
- 50.17 - AP.TAP 17, Ambito sottoposto a vincolo archeologico di via Settembrini

I suddetti articoli nel Pug strutturale sono così numerati:

- 21.3- CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti
- 24.2- CUC.CC, Contesto urbano consolidato compatto
- 24.3- CUC.CS, Contesto urbano consolidato speciale
- 24.4 - CUC.SL, Contesto urbano consolidato speciale "Loconia"
- 25.1 - CUNI.CUE/1 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.2 - CUNI.CUE/2 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.3 - CUNI.CUE/3 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.4 - CUNI.CUE/4 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- 25.5 - CUNI.CUE/Loconia - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione/Loconia (riveniente dal PRG vigente)
- 26.1- CPF.CP/EP, Contesto produttivo da sottoporre a PUE
- 26.2- CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP
- 26.3- CPF.CU/P, Contesto periurbano già sottoposto a PUE

- 26.4 - CPF.CP/E, Contesto produttivo esistente
- 28.3- AP.TAP, Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica
- 28.3.1- AP.TAP 01, Ambito SP231/via Cerignola
- 28.3.2- AP.TAP 02, Ambito via Cerignola
- 28.3.3- AP.TAP 03, Ambito di via Falcone
- 28.3.4- AP.TAP 04, Ambito via Piano San Giovanni/SP 93
- 28.3.5- AP.TAP 05, Ambito via San Pietro
- 28.3.6- AP.TAP 06, Ambito via Formia
- 28.3.7- AP.TAP 7a/b, Ambito di via Borsellino/via Balilla/via Corsica
- 28.3.8 - AP.TAP 8a/b, Ambito via Balilla/strada vicinale Marchesa
- 28.3.9 - AP.TAP 09, Ambito via Della Murgetta
- 28.3.10- AP.TAP 10, Ambito via Corsica
- 28.3.11- AP.TAP 11, Ambito via Re di Puglia
- 28.3.12- AP.TAP 12, Ambito via Pozzo Nuovo - via Montecarafa
- 28.3.13- AP.TAP 13, Ambito via I° Maggio
- 28.3.14 - AP.TAP 14, Ambito sottoposto a vincolo archeologico
- 28.3.15 - AP.TAP 15, Ambito SP 2 sottoposto a tutela
- 28.3.16 - AP.TAP 16, Ambito prolungamento via Corradini
- 28.3.17 - AP.TAP 17, Ambito sottoposto a vincolo archeologico di via Settembrini

Gli stessi articoli sono stati conformati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi. L'articolo soppresso è:

- 45.8- CUC.PR, Contesto Urbano Consolidato da sottoporre a PIRU

In relazione agli elaborati prodotti l'ingegnere Giordano chiede chiarimenti in ordine alla perimetrazione del Parco Tufarelle ed in particolare all'armonizzazione degli elaborati della Variante al PRG approvata con Del. G.R. 935/2009, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 20.12.2012 e successive determinazioni assunte da parte del C.C. con delibera n.8 del 14.03.2013.

L'Ingegnere Giordano informa l'A.C. che con deliberazione n.1756 del 24.09.2013 la Giunta Regionale, per quanto riguarda la Variante al PRG in "Contrada Tufarelle" ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2012 e della del. C.C. n.8 del 14.03.2013 relativa all'armonizzazione degli ela-

borati grafici progettuali allegati alla predetta Variante al PRG, confermando nel contempo la Delib. di G.R. 935/2009. Ancora, rileva l'ingegnere Giordano che detta armonizzazione, fatta propria dall'AC con del C.C. n.8/2013 con relativi allegati grafici, va riportata nei predetti elaborati di PUG e ciò in relazione alla perimetrazione sia del Parco Tufarelle sia delle attività produttive esistenti.

L'AC, dopo un'attenta verifica, condivide le osservazioni dell'Ufficio Regionale e si impegna a produrre gli elaborati adeguati a quanto innanzi rilevato.

Alle ore 14,15 intervengono in C. di S. l'Ing. Caterina Di Bitonto - Dirigente Ufficio Via - VAS della Regione Puglia e l'ing. Alessandra Arrivo Istruttrice dello stesso ufficio.

L'Ing. Caterina Di Bitonto rappresenta di aver inviato una relazione istruttoria datata 18 settembre u.s. dove sono indicate le singole criticità evidenziate dall'ufficio.

Interviene l'Assessore Basile che ricorda le finalità della conferenza di servizi tese ad accertare le modifiche necessarie per conseguire l'attestazione di compatibilità al DRAG, con il concorso della Regione nelle sue varie articolazione di competenza.

L'Assessore ricorda che ad oggi deve rilevarsi che, nonostante l'invito alla partecipazione alle conferenze di servizi, rivolto anche all'Ufficio regionale VIA - VAS, solo nella presente seduta si è potuto iniziare un confronto con lo stesso ufficio che avrebbe dovuto discutere le criticità rilevate nell'attività istruttoria sin dall'insediamento della conferenza di servizi (2 settembre e successive sedute dell'11 e 24 settembre).

L'ing. Di Bitonto evidenzia la necessità di tutelare la produzione vinicola protetta dal D.P.R. 24/2/79 - Rosso Canosa, per quanto riguarda le produzioni vinicole protette.

L'Assessore Basile ricorda che già nelle precedenti sedute si è trattata la questione vitigni e uliveti secolari e si è preso atto che il PUG prevede specifiche norme di tutela di cui all'art. 17 delle NTA.

Interviene a questo punto il consulente arch. Nicola Fuzio che chiarisce che l'art.17 delle NTA definisce già un regime di tutela per le colture strutturanti il paesaggio agrario come i vitigni tradizionali e gli ulivi secolari (ove esistenti).

Ancora l'Ing. Di Bitonto esprime perplessità in merito al dimensionamento del settore produttivo

e ciò con particolare riferimento alla zona omogenea D5 di PRG che nel PUG è indicata come contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e interscambio modale.

L'Assessore Basile chiarisce che il PUG riconferma la zona omogenea D5 di PRG, interessata per una parte da un piano attuativo vigente e per una porzione consistente da una richiesta di Accordo di Programma che, allo stato, è all'attenzione dell'A.C..

L'ing. Di Bitonto evidenzia infine la impossibilità di esprimere il parere motivato, perché ad oggi manca il parere dell'ufficio preposto ad esprimersi sul Parco Regionale del Fiume Ofanto, ossia la Provincia BAT. Alle ore 16 circa l'Ing. Di Bitonto e l'Ing. A. Arrivo si allontanano.

Proseguono i lavori e l'A.C. illustra gli accertamenti operati nella frazione di Loconia relativamente a quanto richiesto nella precedente seduta per quanto attiene agli impianti produttivi esistenti.

A questo punto l'A.C. si riserva di produrre gli elaborati del PUG adeguati in maniera esaustiva alle determinazioni della conferenza di servizi.

La Conferenza decide di sospendere la propria attività e di autoconvocarsi per il giorno 01.10.2013 alle ore 10,00 presso i medesimi uffici regionali in Via G. Gentile n.52 - Bari.

Verbale del 1/10/2013 (5°):

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 10,00, giusta autoconvocazione di cui al verbale del 30.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio sita in Bari in via G. Gentile, la quarta riunione di Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Canosa di Puglia, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

Sono presenti: Omissis

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Giuseppe Limongelli.

Riprendono i lavori e preliminarmente l'Assessore Prof.ssa Angela Barbanente prende atto e condivide l'attività istruttoria svolta dalla conferenza nella seduta del 30 settembre u.s.

A questo punto l'A.C. provvede ad illustrare gli elaborati predisposti in forma esaustiva in adeguamento alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nelle precedenti sedute, qui di seguito elencati:

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 (elaborato integrativo)
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.1.4. Atlante dei beni culturali (elaborato sostitutivo)
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale (elaborato sostitutivo)
- d.3. Carta dei contesti (elaborato sostitutivo)
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica (elaborato sostitutivo) e vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata (elaborato sostitutivo)
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali (elaborato sostitutivo)
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto (elaborato sostitutivo)
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) (elaborato integrativo)
- Norma Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo)

Detti elaborati riportano la dicitura "Adeguamento alla conferenza di servizi del 02.09.2013 e succ." Gli Uffici regionali, presenti in conferenza, rilevano che gli elaborati predisposti e sopra elencati sono adeguati alle risultanze delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi

La Conferenza ritiene infine che le modifiche e integrazioni come richiamate nel presente e nei precedenti verbali, siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla D.G.R. 1003/2013 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità di cui alla legge regionale n. 20/2001, conformemente al DRAG approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007.

La Conferenza da' altresì atto che il PUG del Comune di Canosa di Puglia è costituito definitivamente dai seguenti elaborati, così suddivisi:

- A) **Elaborati invariati di cui alle deliberazioni consiliari n.42 del 20.12.2011 e n.11 del 18.04.2012:**
- A. Relazione generale
Relazione generale - integrazione
Relazione generale - II integrazione. Adeguamento D.C.C. n. 11/2012 - aggiornamento dicembre 2012
- B. **Sistema delle conoscenze**
- b.1.1. Sistema territoriale di area vasta
 - b.1.2. Sistema territoriale sovralocale b.1.3. Carta dei vincoli ambientali
 - b.1.4.1. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema geomorfologico e idrogeologico b.1.4.2. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema botanico vegetazionale
 - b.1.4.3. Carta dei vincoli paesaggistici: Sistema storico architettonico b.1.4.4. Carta dei vincoli paesaggistici: Ambiti Territoriali Estesi
 - b.1.5. Carta dei vincoli idrogeologici
 - b.1.6. Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale
 - b.1.7. Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti b.1.8. Carta dell'uso del suolo
 - b.2.1. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico vegetazionale b.2.2. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema geomorfologico
 - b.2.3. Ambiti Territoriali Distinti: Sistema della stratificazione storica dell'insediamento b.2.4. Ambiti Territoriali Estesi su aefg
 - b.2.5. Perimetrazione dei "territori costruiti" su aefg b.3.1.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a
 - b.3.1.b. Sistema insediativo: cartografia comunale_b b.3.1.c. Sistema insediativo: cartografia comunale_c
 - b.3.2.a. Sistema insediativo: cartografia comunale_a b.3.2.b. Sistema insediativo: cartografia comunale_b
 - b.3.3.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a b.3.3.b. Sistema insediativo: ortofotocarta_b
 - b.3.3.c. Sistema insediativo: ortofotocarta_c b.3.4.a. Sistema insediativo: ortofotocarta_a
 - b.3.4.b. Sistema insediativo: ortofotocarta_b b.3.5. Sistema ambientale: carta geologica

- b.3.6. Sistema ambientale: carta idrogeomorfologica b.3.7. Sistema ambientale: carta delle pendenze
- b.3.8. Sistema ambientale: carta dell'esposizione dei versanti b.3.9. Sistema ambientale: carta morfologica
- b.3.10. Sistema ambientale: planimetria di inquadratura della pericolosità idraulica e geomorfologica b.3.11. Sistema ambientale: carta della categoria sismica del suolo
- b.3.12. Sistema ambientale: proposta di perimetrazione della pericolosità geomorfologica ai sensi dell'art.25 delle NTA del PAI Puglia
- b.3.13. Sistema ambientale: carta morfologica dei versanti
- b.3.14. AdB Puglia - Perimetrazione aree a rischio geomorfologico
- b.3.15.a Carta delle risorse rurali_a b.3.15.b Carta delle risorse rurali_b
- b.3.15.c Carta delle risorse rurali_c b.3.16.a Carta delle risorse insediative_a
- b.3.16.b Carta delle risorse insediative_b b.3.16.c Carta delle risorse insediative_c
- b.3.17 Carta delle risorse insediative b.3.18.a Carta delle risorse paesaggistiche_a
- b.3.18.b Carta delle risorse paesaggistiche_b b.3.18.c Carta delle risorse paesaggistiche_c
- b.3.19. Carta delle risorse paesaggistiche
- b.3.20. Carta delle risorse infrastrutturali comunali
- b.3.21. Carta delle risorse infrastrutturali urbane

C. Bilancio della pianificazione in vigore

- c.1.1.a. Stato giuridico_a c.1.1.b. Stato giuridico_b c.1.1.c. Stato giuridico_c c.1.2.a. Stato giuridico_a c.1.2.b. Stato giuridico_b
- c.2.a. Stato di attuazione del PRG vigente_a c.2.b. Stato di attuazione del PRG vigente_b
- c.3. Piano di recupero del centro storico

D. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.5. Carta della rete ecologica multifunzionale locale

E. Previsioni programmatiche (PUG/P)

H. Relazioni specialistiche relative agli aspetti geomorfologici e sismici:

Relazione geologica

Relazione geologica - Allegato A: prospezioni sismiche

Relazione geologica - Allegato B: misure microtremori con metodo HVSR Relazione geologica - Allegato C: prospezioni radar Tav.8 - Sistema ambientale: carta della categoria sismica del suolo

Elaborati VAS

Valutazione Ambientale Strategica - Documento di Scoping

Rapporto Ambientale D.P.P.

Rapporto di sintesi intermedia

VAS - Rapporto di Valutazione Intermedio dello Schema di Piano n. 2

B) Elaborati integrativi e/o sostitutivi contenenti le modifiche cartografiche e normative apportate a seguito delle decisioni assunte in Conferenza di Servizi.

- d.1a/b/c. Ricognizione dei vincoli di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 (elaborato integrativo)
- d.1.1.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (elaborato sostitutivo)
- d.1.3.a/b/c. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.1.4. Atlante dei beni culturali (elaborato sostitutivo)
- d.2. Carta dell'armatura infrastrutturale (elaborato sostitutivo)
- d.3. Carta dei contesti (elaborato sostitutivo)
- d.3.1a/b. Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e (elaborato sostitutivo) vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.2a/b. Carta dei contesti urbani con pericolosità geomorfologica (elaborato sostitutivo) e vulnerabilità e rischio idraulico
- d.3.3a/b. Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata (elaborato sostitutivo)
- d.4.a/b/c. Carta dei contesti rurali (elaborato sostitutivo)
- e.1.a/b. Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto (elaborato sostitutivo)
- e.2.a/b. Carta dei contesti urbani (esistenti; di nuovo impianto; condizionati) (elaborato inte-

grativo) Norma Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo)

L'A.C. si riserva di produrre apposita relazione integrativa in cui saranno esplicitate in maniera puntuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto grafici del PUG a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come da verbali innanzi riportati si è, pertanto, pervenuto al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1003/2013 in ordine alla non compatibilità del PUG di Canosa di Puglia alla L.R.20/2001 in ordine alla non compatibilità rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03.08.2007.

Con nota prot.n.36140 del 4/12/2013, acquisita al prot.n.12178 del 12/12/2013 del Servizio Urbanistica, il Comune di Canosa di Puglia ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza regionale (ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2001), gli elaborati che costituiscono il PUG così come modificato ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 2-11-24 e 30 settembre 2013 e 1 ottobre 2013, nonché la Relazione integrativa che esplicita in maniera puntuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto-grafici a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Nelle more della predisposizione del presente provvedimento e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS con Determinazione n.10 del 14/01/2014 in merito al Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia ha espresso il previsto "parere motivato" che qui di seguito si riporta testualmente:

"Premessa

- Con nota prot. n. 18869 del 19.06.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10531 del 28.07.2008, il Comune di Canosa di Puglia convocava la prima Conferenza di Copianificazione per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), da svolgersi in data 07.07.2008.
- Con nota prot. n. 22082 del 18.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11070 del 06.08.2008, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della Conferenza di Copianificazione svoltasi il 07.07.2008.

- Con nota prot. n. 23306 del 31.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 12436 del 09.09.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti invitati alla Conferenza di Copianificazione l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con l'elaborazione del documento di scoping.
- Con nota prot. n. 30658 del 21.10.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 16086 del 14.11.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava che gli atti relativi alla formazione del PUG ed il documento di scoping erano disponibili sul sito internet istituzionale dello stesso Comune.
- Con nota prot. n. 16855 del 28.05.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7287 del 22.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia convocava la seconda Conferenza di Copianificazione da svolgersi il 18.06.2009.
- Con nota prot. n. 7297 del 22.06.2009, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG.
- Con nota prot. n. 18736 del 18.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7530 del 23.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva copia cartacea e su supporto informatico del Rapporto Ambientale riferito al Documento Programmatico Preliminare.
- Con nota prot. n. 19175 del 22.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8925 del 21.07.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della seconda Conferenza di Copianificazione.
- Con nota prot. n. 19515 del 24.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9423 del 05.08.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una nota integrativa al verbale sopra citato.
- Con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, il Servizio regionale Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota istruttoria sul PUG.
- Con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10767 del 29.11.2011, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il parere di conformità del PUG al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- Con nota prot. n. 1056 del 24.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1116 del

05.02.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava al Comune di Canosa di Puglia, e per conoscenza all'Ufficio VAS, che la documentazione trasmessa con nota prot. n.35624 del 28.12.2012 ai fini del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001, risultava carente del parere motivato di VAS.

- Con nota prot. n. 1510 del 11.02.2013, l'Ufficio VAS riscontrava la suddetta nota rappresentando che agli atti dell'Ufficio non risultavano espletate le fasi di deposito, consultazione e trasmissione degli elaborati del PUG, comprensivi del Rapporto Ambientale, invitando contestualmente il Comune di Canosa di Puglia al rispetto dei dettami normativi del D.lgs. 152/2006.
- Con nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli elaborati del PUG, solo su supporto informatico, e la seguente documentazione relativa alla VAS, su supporto informatico e cartaceo:
 1. Documento di scoping - luglio 2008
 2. Rapporto Ambientale n. 1 DPP - giugno 2009
 3. Rapporto di sintesi intermedia settembre 2010
 4. Rapporto di Valutazione Intermedio n.2 dello Schema di PUG 2011 - dicembre 2011
 5. Rapporto di Valutazione finale n.3 - febbraio 2013
 6. Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica febbraio 2013.

Nella stessa nota ricostruiva l'iter amministrativo svolto per il PUG ed i pareri espressi dagli enti e comunicava la richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURP, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3368 del 03.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti coinvolti nelle Conferenze di Copianificazione l'avvio della consultazione prevista dall'art. 14, trasmettendo il relativo avviso sul BURP n. 40 del 14.03.2013.
- Con nota prot. n. 10328 del 05.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4352 del 30.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva al Servizio regionale Urbanistica, e per conoscenza all'Ufficio VAS, alcuni atti amministrativi relativi all'iter di formazione del PUG, ad integrazione di quanto trasmesso in precedenza.

- Con nota prot. n. 4157 del 22.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4815 del 20.05.2013, la Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali comunicava alle Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e per conoscenza all'Ufficio VAS, di trasmettere le proprie valutazioni all'Autorità competente.
- Con nota prot. n. 5343 del 30.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4738 del 15.05.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava che i termini per la verifica di compatibilità al DRAG scadevano in data 30.05.2013 e che pertanto riteneva opportuno definire modalità e tempistica opportune per l'acquisizione di parere motivato di VAS entro tali termini.
- Con nota prot. n. 14329 del 17.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5543 del 07.06.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli esiti della consultazione effettuata precisando che gli elaborati da valutare coincidevano con quelli depositati con nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013.
- Con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013, l'Ufficio VAS richiedeva alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", di adempiere a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione di incidenza.
- Con nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5838 del 14.06.2013, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale.
- Con nota prot. n. 18236 del 24.06.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7232 del 19.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava per l'08.07.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.
- Con nota prot. n. 19524 del 05.07.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7007 del 16.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia partecipava al 02.09.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

- Con nota prot. n. 8037 del 09.08.2013, inviata per conoscenza altresì all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, l'Ufficio VAS sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", ad adempiere a quanto già richiesto con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013.
- Con nota prot. n. 26594 del 17.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9096 del 27.09.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la terza seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 24.09.2013.
- Con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013 l'Ufficio VAS trasmetteva la Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del PUG.
- Con nota prot. n. 27516 del 25.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9216 del 01.10.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la quarta seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 30.09.2013.
- Con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una relazione esplicativa di chiarimenti in riscontro alla Relazione Istruttoria ed alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 68478 del 26.11.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11626 del 11.12.2013, la Provincia di Barletta, Andria, Trani trasmetteva il proprio parere in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto".
- Con note prot. n. 36140 e 36141 del 04.12.2013, acquisite al prot. del Servizio Ecologia n. 11823 e 11824 del 13.12.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva in formato digitale gli elaborati del PUG così come aggiornati a seguito della Conferenza di Servizi.

Considerato che:

- Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti Autorità:

- L'Autorità Procedente è il Comune di Canosa di Puglia;
- L'Autorità Competente è l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008), competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando il PUG nella categoria dei "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza, necessario data la presenza di siti della rete Natura 2000 sul territorio interessato dal Piano in oggetto, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- L'Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, ai sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..
- L'introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio. Nel caso del Comune di Canosa di Puglia, il Documento Programmatico Preliminare è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13.05.2009 e successivamente il PUG, comprensivo della documentazione VAS (Rapporto Ambientale DDP - giugno 2009, Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010, Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011), è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2011. In seguito alla fase di consultazione il PUG è stato modificato e sono stati elaborati i documenti VAS di aggiornamento (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, Sintesi non Tecnica - febbraio 2013).
- Con Deliberazione n. 1003 del 28.05.2013 (di seguito DGR), la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG, evidenziando **"carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Canosa di Puglia relative agli aspetti paesaggistici, urbanistici ed ambientali"**.
- È stata convocata dal Comune di Canosa di Puglia per l'08.07.2013, in seguito posticipata al 02.09.2013, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii. ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

- La Conferenza di Servizi si è svolta nelle date 02.09.2013, 11.09.2013, 24.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, nell'ambito della quale gli elaborati di Piano ed il Rapporto Ambientale sono stati modificati e/o integrati in modo da superare le osservazioni/prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità.

- Svolgimento delle Conferenze di Copianificazione, nelle date 07.07.2008 e 18.06.2009, nell'ambito delle quali è stata effettuata la consultazione preliminare.
- *“Si sono tenuti n. 5 incontri pubblici (24.07.2008, 18.09.2008, 12.02.2009, 04.03.2009, 25.03.2009) ed un Seminario di studi ad hoc per i professionisti presenti sul territorio comunale, finalizzato all’acquisizione di proposte tecniche ad integrazione del DPP”,* come dichiarato dal Comune di Canosa di Puglia nella nota prot. n. 7745 dell’08.03.2013.
- Deposito e pubblicazione ai sensi della LR 20/2001. Come riportato nella DCC n. 11 del 18.04.2012, durante tale periodo di consultazione sono pervenute, entro il termine ultimo, 68 osservazioni (una ritirata con nota in data 12-04-2012), n. 1 nota tecnica da parte del Demanio, e fuori termine n. 2 osservazioni. Nella citata Deliberazione tali osservazioni sono state illustrate e controdedotte.

Si rileva che nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 (pag. 17 e seguenti) sono elencate tali osservazioni, sintetizzato il contenuto di quelle accolte o parzialmente accolte con le relative modifiche apportate al PUG, e valutato puntualmente il loro impatto dal punto di vista ambientale. In sintesi si conclude che *“La maggior parte delle osservazioni al PUG proposte, accolte o parzialmente accolte, sono di carattere puntuale e non determinano concrete variazioni dello status quo dei comparti interessati, ma soprattutto, non determinano interferenze con le 9 componenti ambientali considerate (suolo e rischi naturali, bio-*

diversità e reti ecologiche, paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, aria e fattori climatici, acqua e ambiente marino costiero, energia, rifiuti, popolazione e salute umana, rischio antropogeniche). Le restanti osservazioni, potenzialmente “impattanti” (sia in senso positivo che negativo), individuate dalla nostra tabella dai colori giallo chiaro ed azzurro chiaro (rispettivamente comparti ex osservazioni, comparti post osservazioni), seppur determinando una variazione puntuale delle funzioni e delle caratteristiche di alcuni comparti, non interferiscono in modo sostanziale con le componenti ambientali di cui sopra” (pag. 32).

- Deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con avviso pubblico sul BURP n. 40 del 14.03.2013. Come riportato nella nota di attestazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 14262 del 15.05.2013, non sono pervenute osservazioni durante tale periodo di pubblicazione.
- Comunicazione, con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, di avvio delle consultazioni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Risultano espressi i seguenti pareri/contributi:
 - nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, con cui l’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ha richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto *“Le porte del parco fluviale dell’Ofanto”*, alla rete ecologica, agli ulivi;
 - nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, con cui l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità al PAI;
 - nota prot. n. 33308 del 13.12.2011, con il Servizio regionale ai Lavori Pubblici ha espresso *“parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del PUG con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata”*, ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, con cui il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità ha trasmesso il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale;
 - nota prot. n. 68178 del 26.11.2013, con cui la Provincia di BAT, in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

- il Servizio regionale Assetto del Territorio ha effettuato la propria istruttoria relativamente agli aspetti paesaggistici, contenuta nella DGR, e nell'ambito della Conferenza di Servizi ha concordato le necessarie modifiche ed integrazioni al PUG al fine del rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p come parte integrante del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..
- Dei contenuti dei pareri trasmessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, espressi anche nella fase di consultazione preliminare, non si trova tuttavia riscontro nella documentazione relativa al procedimento di VAS, **PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare la documentazione con il resoconto di tutti i contributi espressi da parte dei SCMA e di come se ne è tenuto conto dandone altresì atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..**

2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata sul Piano Urbanistico Generale di Canosa di Puglia, costituito dagli elaborati trasmessi con nota prot. n. 7745 dell' 08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, nonché sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati.

Come descritto in precedenza, la Relazione Istruttoria è stata trasmessa, con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, al Comune di Canosa di Puglia ed al Servizio regionale Urbanistica nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dallo stesso Comune per il superamento della non compatibilità del PUG. Successivamente alla Conferenza di Servizi:

- è stata trasmessa una Relazione Esplicativa di riscontro alla Relazione Istruttoria di VAS con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013;
- gli elaborati di Piano, così come risultanti dalla Conferenza di Servizi, compresa una Relazione Illustrativa degli esiti della stessa Conferenza di Servizi, sono stati trasmessi con nota prot. n. 36141 del 04.12.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11824 del 13.12.2013.

Pertanto la presente istruttoria si riferisce ai documenti così come trasmessi dal Comune di Canosa di Puglia successivamente alla Conferenza di

Servizi, tenendo presente quanto già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS.

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., facendo riferimento ai contenuti del Piano.

Come già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS, si rileva che la documentazione redatta non è costituita da un unico documento (Rapporto Ambientale riferito al PUG adottato e controdedotto), bensì da diversi elaborati, riferiti alle successive fasi di redazione del PUG, che hanno la finalità "di rendere evidenti gli step di valutazione del PUG", pertanto la presente istruttoria, riconducendo i contenuti della valutazione a quanto richiesto dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si riferisce alla documentazione così come di seguito elencata.

- Rapporto Ambientale DDP giugno 2009
- Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010
- Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011
- Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013
- Sintesi non Tecnica - febbraio 2013

Come dichiarato nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 "Il necessario adeguamento del Rapporto Ambientale sarà dunque indirizzato dalle osservazioni e dalle eventuali condizioni contenute nel Parere Motivato espresso dall'Autorità Competente per la VAS, procederà di pari passo con il riesame del PUG in seguito al recepimento del giudizio di compatibilità agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e confluirà nella documentazione di piano sottoposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione" (pag. 2).

Nella Relazione Esplicativa si rappresenta che "il Rapporto a cui fare riferimento è unico ed è rappresentato dalla versione del 2009" e che, come richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, "in sede di C.d.S., lo stesso Rapporto Ambientale è stato inserito come elaborato di Piano all'art. 7 delle NTA del PUG di Canosa di Puglia".

PERTANTO, SI PRESCRIVE che il Rapporto Ambientale, inserito nelle NTA del PUG, sia aggiornato con le risultanze della predetta Conferenza di

Servizi e del presente parere motivato e reso coerente con gli elaborati di piano del quale “costituisce parte integrante” come previsto dal comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Nel Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009 sono riportati alcuni aspetti relativi ai contenuti ed agli obiettivi del DPP, confermati nel PUG e pertanto riportati nella Sintesi non Tecnica - febbraio 2013.

Obiettivi

Le azioni-strategiche si configurano come “*principi fondativi*” sui quali articolare le successive azioni-obiettivo e sono individuate in:

- 1) sostenibilità ambientale e contenimento del consumo di suolo;
- 2) salvaguardia dell’enorme patrimonio storico testimoniale (archeologia) ed ecologico (fiume Ofanto);
- 3) rafforzamento delle identità storico-culturali della città e del suo territorio;
- 4) garanzia di livelli elevati in termini qualitativi e quantitativi nella dotazione di servizi;
- 5) superamento del sistema rigido di pianificazione previsto dal PRG;
- 6) spostamento dei termini del fabbisogno abitativo pubblico (ERP)
- 7) potenziamento del sistema infrastrutturale esistente (viabilità primaria ed accessi alla città) ed organizzazione a rete di percorsi ciclo-pedonali;
- 8) riorganizzazione del sistema produttivo della zona agricola;
- 9) dare risposte adeguate al fabbisogno insediativo di tipo abitativo, produttivo e turistico;
- 10) coniugare la presenza di sistemi integrati di tutela delle zone agricole con forme di turismo sostenibile
- 11) potenziamento del ruolo della città di Canosa come centro dinamico per la produzione di beni e servizi;
- 12) attuazione del principio della perequazione urbanistica;
- 13) regolamentazione della trasferibilità dei diritti di trasformazione all’interno dei comparti. Tali azioni-strategiche sono state utilizzate nell’analisi di coerenza del DPP e del PUG.

Le azioni-obiettivo sono riferite a due diversi contesti territoriali, ovvero Contesti rurali e Contesti urbani.

Contesti Rurali

- A/O.r.1 La tutela e la valorizzazione dei “contesti rurali”
- A/O.r.2 La tutela e la valorizzazione del sistema storico-archeologico
- A/O.r.3 I c.d “Parchi territoriali”
- A/O.r.4 La tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale: il fiume Ofanto

Contesti Urbani

- A/O.u.1 Il contenimento delle aree di espansione
 - A/O.u.2 La sostenibilità ambientale degli interventi
 - A/O.u.3 L’applicazione del principio della perequazione
 - A/O.u.4 Le aree a servizi
 - A/O.u.5 L’edilizia residenziale sociale
 - A/O.u.6 Il nucleo antico
 - A/O.u.7 I programmi di rigenerazione urbana
 - A/O.u.8 Le zone omogenee “B1” del Prg vigente
 - A/O.u. 9 Le azioni di riqualificazione urbana
 - A/O.u.10 Gli accessi alla città
 - A/O.u.11 Il programma di intervento per “Loconia”
 - A/O.u.12 L’asse storico polifunzionale
 - A/O.u.13 La riorganizzazione del sistema produttivo
 - A/O.u.14 La rifunzionalizzazione della viabilità
- Tali azioni-obiettivo, illustrate nelle NTA del PUG, sono state utilizzate per la valutazione degli impatti del DPP.

Stato attuale della pianificazione comunale e dimensionamento

La DGR rilevava quanto segue.

Per quanto riguarda le **aree residenziali**, il vigente PRG, definitivamente approvato con Delibera di G.R. n. 118 del 15.02.2005, “*non ha avuto alcuna attuazione e che, quindi, la capacità edificatoria delle zone di espansione è rimasta sostanzialmente immutata (n. 7.668 stanze; 920.160 m³)*”. Per quanto riguarda il dimensionamento del fabbisogno residenziale, il Piano prevede, al 2023, una popolazione di 31.470 abitanti, ovvero un incremento rispetto al 2007 di n.177 unità ed un fabbisogno pari a 3.257 nuove stanze. A tal proposito nella stessa DGR si rappresentava che:

- il valore della popolazione prevista “è in contrasto con il trend negativo (-3,3%) registrato per il decennio 2001-2011 dall’ultimo censimento, che ha certificato per l’anno 2011 una popolazione pari a n. 30.422 unità. In proposito, considerato i valori di popolazione al 2001, al 2007 ed al 2011, il valore di popolazione proiettato al 2023 (rispetto al quale andrebbe dimensionato il fabbisogno residenziale) è pari a circa 29.500 abitanti in prima analisi, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede comunale”;
- “Considerato che il patrimonio esistente, al netto dei vani inidonei e fisiologicamente inutilizzabili durante le fasi di recupero, è pari a n. 39.759 (42.490-2.731), ne riviene la sostanziale corrispondenza tra i fabbisogni previsti e l’attuale dotazione residenziale. Pertanto la conferma delle scelte pianificatorie del PRG e l’ulteriore incremento di n. 3.257 nuove stanze previste dal PUG si configurano come un surplus di dotazione non giustificato ed in contrasto con gli obiettivi enunciati”;
- “la superficie territoriale utile alla espansione residenziale (CU.NI + CP.MR) è pari a circa Ha 145 e si ritiene pertanto tale valore in contrasto con gli obiettivi di limitazione del consumo di suolo fissati dal PUG”.

A fronte di ciò, nell’ambito della Conferenza di Servizi, “il sovradimensionamento rilevato dalla Regione è stato ridotto da n. 3.257 a n. 210 vani”, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, senza tuttavia esplicitare nel dettaglio con quali modalità è stata effettuata tale riduzione. Si evince unicamente che sono state apportate alcune modifiche agli indici di fabbricabilità del Contesti Urbani “Loconia” (CUC.SL, CUNI.CUE) ed alle Norme Tecniche relative agli ambiti perequativi (AP.AS/R, AP.TAP).

Dalla Relazione Integrativa sugli esiti della Conferenza di Servizi, si rileva che il Comune, “al fine di limitare l’incremento di nuove stanze ed il consumo di suolo, propone, prendendo atto della non obbligatorietà del reperimento delle c.d. Zone F (aree che di fatto non sono mai state attuate in virtù delle onerose procedure espropriative), di ritipizzare i “CPMR.RTV, eliminando pertanto la potenzialità edificatoria che risulta rilevante per la grande estensione delle aree previste, con una diminuzione del dimensionamento del settore residenziale pari a 1.282 stanze.

La Regione, sulla scorta della proposta comunale, precisa che trattandosi di zone aventi caratteristiche simili ai contesti a valenza paesaggistica limitrofi alle stesse aree si dovrà attribuire la denominazione di “CP.VP, contesti periurbani a valenza paesaggistica” ai quali il PUG attribuisce una capacità edificatoria seppur limitata, prevedendo la norma tecnica di cui all’art. 48 delle NTA PUG/P”:

Per quanto riguarda le **aree produttive**, nella DGR si dichiarava che “non è riportata alcuna notizia circa lo stato effettivo di attuazione, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente. Da detta ricognizione si rileva che le stesse aree produttive interessano una superficie complessiva di 210 Ha (zona D1, D2 e D5) al netto di provvedimenti comunali relativi alla adozione di varianti e/o soppressioni di aree”. Per quanto riguarda il dimensionamento, il Piano prevede, al 2023, una popolazione attiva pari a 5.104,8 unità alla quale corrisponde un fabbisogno di superficie per attività produttive pari a Ha 113,07, pertanto “si evidenzia la contraddizione tra le superfici indicate come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno (Ha 113,07) e quelle rivenienti dalla conferma delle scelte pianificatorie operate dal PRG (Ha 210)”.

A fronte di ciò, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, nell’ambito della Conferenza di Servizi si è operata unicamente “la riduzione della Zona Produttiva ZONA D1 (Loconia) - CRI.PA, Contesto rurale per Insediamenti produttivi per l’agricoltura sottoposto a trasformabilità condizionata in quanto non è sottoposta ad alcuna pianificazione attuativa”. Per le zone D2 e D5 non è stata operata la riduzione in quanto:

- ”già sottoposte a pianificazione di secondo livello (D2 Loconia e D5 Colavecchia - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2));
- oggetto - Zona D2 - di finanziamenti regionali per la realizzazione di infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi;
- oggetto - Zona D5 San Giorgio - di richiesta alla Regione Puglia la riattivazione della procedura di cui all’Accordo di Programma, sulla base della proposta progettuale già inoltrata”.

Relativamente alle aree a servizi, standard urbanistici ed attrezzature di interesse generale (ex DM

1444/68), la DGR rappresentava la necessità di chiarimenti circa i calcoli delle dotazioni esistenti, dichiarate pari a 627.169 m² per i primi e 3.228.861 m² per le seconde.

A fronte di ciò, nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Comune di Canosa ha chiarito *“che nelle aree originariamente destinate a standard dal PRG vigente, il PUG ha introdotto la obbligatorietà del ristoro volumetrico, ovvero la procedura che consente ai privati, attraverso la predisposizione di un PUE, l'utilizzazione di una volumetria derivante dall'applicazione di un indice di fabbricabilità residenziale su tutta l'area, concentrandola nel 30% della superficie totale e cedendone gratuitamente (all'amministrazione comunale) la rimanente parte (70%)”*, inoltre:

- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica nei AP/AS (cessione gratuita del 70% della superficie complessiva);
- con l'applicazione del principio della perequazione urbanistica negli CPMR/RTV (cessione gratuita del 75% della superficie complessiva solo dopo l'attivazione dei contesti);
- con la delocalizzazione delle volumetrie dalle aree vincolate in alcuni degli AP.TAP.

Si stima che attraverso l'attuazione del PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 93 ettari di superfici “pubblica”, e che quindi data la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero considerevole di aree per attrezzature di interesse generale, la verifica delle aree per servizi ai sensi degli art.3 e 4 del DIM 1444/1968 in riferimento al dato “pregresso” (abitanti già insediati), risulta ampiamente soddisfatta” (Relazione Integrativa).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, il Rapporto Ambientale non ha illustrato e giustificato il dimensionamento del PUG in termini di quantificazione delle aree da destinare ai nuovi insediamenti di tipo residenziale, produttivo e a servizi. La Relazione Esplicativa si limita a dichiarare che *“il PUG di Canosa non prevede “nuovi insediamenti” e pertanto “non si ritiene di dover inserire nuove valutazioni”*. A tal proposito occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto dal punto di vista ambientale delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed

urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, seppur già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali. I valori di superfici e volumetrie, peraltro ricavabili dalle relazioni di piano, sono fondamentali per dettagliare la valutazione degli impatti nella fase attuativa e per il monitoraggio del piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con la quantificazione delle aree, residenziali, produttive e a servizi, che attualmente risultano inedificate e che, in attuazione del PUG, verranno interessate dalle trasformazioni urbanistiche.

Struttura ed azioni

Dall'analisi degli elaborati progettuali e delle NTA del PUG, così come aggiornate a seguito della Conferenza di Servizi, emerge quanto segue.

Il PUG individua le invarianti strutturali così come elencate all'art. 14 delle NTA:

- assetto geomorfologico (ciglio di versante/orlo di scarpata, ripa di erosione, ciglio di sponda fluviale, grotta naturale, cava, pericolosità geomorfologica molto elevata, pericolosità geomorfologica elevata, pericolosità geomorfologica media e moderata)
- assetto idrologico (corso d'acqua, sorgente, aree ad alta pericolosità idraulica, aree a media pericolosità idraulica, aree a bassa pericolosità idraulica, acqua pubblica)
- assetto botanico vegetazionale (viale alberato, boschi o macchie)
- sistema ecologico (SIC “Valle Ofanto - Lago Capaciotti”, Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, Parchi Naturali e aree protette, Oasi di protezione Don Fernando)
- stratificazione storica (tessuto di interesse storico, vincoli archeologici, vincolo architettonico, resti di centuriazioni, piano comunale dei tratturi, tinali, edifici di pregio architettonico, elementi di pregio architettonico, masserie poste e beni architettonici, muri a secco, beni storici, beni contemporanei, luoghi panoramici).

Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali, così come individuate all'art. 29 delle NTA, queste

sono suddivise, come da tav. d.2 armatura infrastrutturale, in:

- rete della mobilità esistente: autostrada e relativo casello, strade statali, strade provinciali, strade comunali, viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S1);
- rete della mobilità prevista: viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S2, S3, S4, S5, S6);
- reti tecnologiche (gas, idrica, elettrica, telecomunicazioni);
- aree per servizi esistenti e previste.

Il PUG suddivide i "contesti territoriali" in due grandi categorie i "contesti rurali" ed i "contesti urbani", così articolati:

Contesti rurali (art. 16):

- CR.V- Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico, articolato in:
 - CR.VA Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (ATE "A")
 - CR.VB Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B")
 - CR.VC Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "C")
 - CR.VD- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")
- RE.ML - Rete Ecologica Multifunzionale Locale
- CR.E- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- CR.MR- Contesto rurale marginale da rifunzionizzare
- CR.PNI- Contesto rurale destinato ad insediamenti produttivi di nuovo impianto, articolato in:
 - CR.IPA - Contesto rurale per insediamenti per l'agricoltura
 - CR.ICI - Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale
 - CR.PE - Stato giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti

Contesti urbani (art. 22):

- CU.T- Contesto urbano da tutelare (suddiviso in CUT.NS, CUT.S, CUT.CIS, CUT.IS, CUT.ISS Loconia)
- CU.C- Contesto urbano consolidato da manutere e qualificare (suddiviso in CUC.CC, CUC.C, CUC.CS, CUC.ERS, CUC.PIRP, CUC.PC, CUC.SL)
- CU.NI- Contesto urbano destinato ad insediamento di nuovo impianto (suddiviso in

CUNI.CUE/1, CUNI.CUE/2, CUNI.CUE/3, CUNI.CUE/4, CUNI.CUE/Loconia)

- CP.F- Contesti periurbani in formazione da completare e consolidare (suddiviso in CPF.CP/EP, CPF.CP/P, CPF.CU/P, CPF.CP/447, CPF.CP/SE, CPF.CP/E)
- CP.VP- Contesti Periurbani periferici con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale da consolidare e riqualificare
- CP.MR- Contesti Periurbani marginali da rifunzionizzare (suddiviso in CPMR/RTV, AP.AS/R, AP.AS/P)
- APTAP- Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica

Attuazione

I meccanismi di attuazione del PUG (PUE, interventi diretti o altro) sono contenuti nelle NTA in termini di:

- individuazione delle aree da sottoporre a strumenti urbanistici esecutivi;
- indirizzi e criteri di redazione strumenti urbanistici esecutivi;
- procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (es. art. 55 conferenza di servizi istruttoria);
- atti di indirizzo e programmazione per stabilire le priorità delle trasformazioni (es. art. 37 fasi e modalità di attuazione delle previsioni del PUG).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, nel Rapporto Ambientale non è stata opportunamente sintetizzata la struttura del PUG, in termini di:

- caratteristiche delle invarianti, strutturali ed infrastrutturali, e della normativa applicabile (NTA), in particolare il sistema di tutele messo in campo per le invarianti strutturali e la descrizione degli interventi infrastrutturali di progetto;
- caratteristiche dei contesti territoriali (dimensionamento, localizzazione e normativa applicabile (NTA)), sia della parte strutturale che programmatica, con particolare riferimento alle zone soggette a nuovi insediamenti.

Inoltre, non sono stati opportunamente sintetizzati i meccanismi attuativi del PUG (PUE, interventi diretti o altro).

La Relazione Esplicativa di controdeduzioni si limita a dichiarare che "la struttura del Piano è stata

riportata nel capitolo del Rapporto Ambientale del 2009 specificando gli obiettivi e le strategie del Piano, utili e necessarie a costruire le matrici per le valutazioni di coerenza interna ed esterna " e che "si ritiene di aver riportato con precisione e continuità tutto l'iter che ha determinato la struttura definitiva del PUG". A tal proposito occorre sottolineare che quanto richiesto non si riferisce agli obiettivi e alle strategie del Piano, oggetto di valutazione preliminare del DPP, bensì alla fase più operativa del PUG costituita dalle disposizioni normative (NTA) che il Piano prevede per le invarianti e per i contesti, e dai meccanismi attuativi del PUG. Tali informazioni sono utili al fine di determinare l'impatto ambientale delle trasformazioni previste (es. tipologie di interventi consentiti, indici di fabbricabilità, rapporti di copertura), nonché di individuare le modalità più opportune per l'integrazione delle considerazioni ambientali nel piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con una opportuna sintesi delle disposizioni normative previste (NTA) per le invarianti e per i contesti, evidenziando gli aspetti che maggiormente determinano gli impatti, positivi o negativi, sull'ambiente, nonché dei meccanismi attuativi del PUG che permettono di integrare le considerazioni ambientali nella fase attuativa, anche alla luce delle modifiche al Piano determinate in sede di Conferenza di Servizi.

a. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi di coerenza contenuta nella documentazione VAS (Rapporto Ambientale DPP, capitoli 2.2, 2.3 e parte quarta), è stata svolta tra le azioni/obiettivo A/O del PUG sopra riportate e gli indirizzi generali di protezione ambientale indicati in diversi atti a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, di area vasta e comunale:

- "Invarianti Sviluppo Sostenibile" (Strategie a livello internazionale, europeo e nazionale);
- "Invarianti Regionali" (DRAG, PAI, PRGRU, PRGRS, PTA, PRQA, PRTA, PEAR, PRAE, PUTT/P, PPTR, PRT, POIN Attrattori Culturali Naturali e Turismo, POIN Energie Rinnovabili e risparmio energetico, PSR, PdA, PO FESR 2007-2013);
- "Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata" (Piano Strategico

Vision 2020, PPGR, Piano di Azione Ambientale del PTO NBO, GAL Murgia Più);

- "Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata delle aree contermini (PTCP di Foggia, la Rete Ecologica nel Piano Strutturale Provinciale di Potenza);
- "Invarianti della pianificazione di settore a livello comunale" (PRIE, PGUT, Piano dei Tratturi).

Per quanto riguarda la coerenza con la normativa relativa alla Rete Natura 2000 ed alle aree Protette, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

A seguito della Relazione Istruttoria è stata aggiornata l'analisi di coerenza relativamente al RR 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), al PTA, al PRGRU ed al PRGRS.

Nel complesso l'analisi effettuata non rileva conflittualità tra le azioni/obiettivo e i suddetti strumenti, tuttavia si rileva che la coerenza con piani e programmi non è stata condotta in termini di interferenze delle azioni di piano (interventi e zonizzazioni) con gli specifici sistemi di tutela previsti dai piani sovraordinati o settoriali (PUTT/p, PAI, PTA, PPTR, PRQA, PCT) o con opere previste negli strumenti di programmazione (Piano Regionale dei

Trasporti, Piani dei rifiuti, Piano Strategico di Area Vasta). Relativamente a tali interferenze, si segnala quanto segue.

- Per quanto riguarda il Piano Regionale dei Trasporti, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, nell'ambito delle consultazioni sul PUG, ha evidenziato che "gli interventi previsti per le risorse infrastrutturali non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio" e che "nello specifico l'assetto infrastrutturale delineato recepisce gli interventi inseriti nel Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti e nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia rimodulata nel giugno 2011", in particolare l'intervento di adeguamento della SP231 (potenziamento della circonvallazione di Canosa), l'adeguamento della SR 6 da Canosa a Spinazzola, l'inter-

vento sulla linea RFI Barletta - Spinazzola (elettrificazione tratta Barletta-Canosa).

- Relativamente al PUTT/P ed al PPTR, si richiama quanto stabilito dal Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi.
- Relativamente al PAI si richiama il parere di conformità espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.
- Il PTA classifica gran parte del territorio comunale come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con D.G.R. n. 2668/2009, ed il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con DGR n. 204/2013, prevedono criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, tuttavia nella Relazione Esplicativa si dichiara che *"le previsioni del PUG non individuano nuove localizzazioni per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti"*.
- Il r.r. 24/2010, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, prevede una disciplina di protezione *"per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, DOC, IGT, IGP e altri"*, rispetto alla quale non è stato tuttavia chiarito come si tiene conto nell'ambito delle previsioni del PUG (es. presenza della zona di produzione del Rosso Canosa, Canusium (DOC), ai sensi del DPR 24/02/79).

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale dettagliando l'analisi di coerenza anche in termini di interferenze degli interventi e delle zonizzazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati di cui sopra.

b. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Nella documentazione VAS (capitolo 2.7 del Rapporto Ambientale DPP) è descritto il contesto territoriale, suddiviso in sistema agro ambientale S1 (aspetti geomorfologici e paesaggistici, aspetti geologici, idrologia superficiale e sotterranea, pluvio-

metria, uso del suolo, vegetazione, fauna, beni culturali e sistema tratturale) e sistema insediativo S2 (popolazione, sistema della mobilità, rifiuti, qualità dell'aria, elettrosmog).

Il Comune di Canosa di Puglia conta 30.422 abitanti (dati del 2011) ed ha una superficie di 149,55 km² per una densità abitativa di 210,3 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 105 metri sopra il livello del mare. Il territorio comunale è di forma pressoché rettangolare, si estende con l'asse maggiore in direzione sud- ovest/nord-est attestandosi ad ovest lungo il corso del fiume Ofanto che segue il confine con la Provincia di Foggia.

Di seguito si riportano i punti rilevanti ed utili per la valutazione ambientale del PUG.

Suolo

Dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Puglia si rileva che la gran parte del territorio al di fuori del centro abitato è classificato come uliveto e vigneto con tecniche produttive di tipo intensivo. Sono presenti limitate aree a vegetazione naturale così come descritte nel paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza e porzioni di seminativi. Relativamente agli ulivi, non risultano ulivi monumentali individuati dal censimento effettuato ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*, ed approvato con DGR n. 345/2011, n. 357/2013, n. 1008/2013. **Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non è stato presentato un rilievo vegetazionale in corrispondenza delle aree ancora inedificate e destinate dal PUG a trasformazioni territoriali, in ogni caso nella relazione esplicativa si dichiara che *"per quanto riguarda gli uliveti, non si è a conoscenza di elementi monumentali nel territorio comunale come definiti e tutelati dalla L.r. n. 14/2007"...* per quanto riguarda le vigne a ceppo non è possibile effettuare un censimento, ed in ogni caso, che gli stessi sono comunque sottoposti ad un sistema di riconoscimento preventivo a possibili trasformazione, attraverso la valutazione di un tecnico esperto (agronomo)".** Si rileva che tale indicazione è presente solo nei CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA) e non anche in tutti i contesti rurali individuati dal PUG.

Con riferimento agli ulivi monumentali, considerando che i censimenti di cui alle predette Delibere

non sono esaustivi poiché costituiscono un rilevamento parziale della totalità degli esemplari di ulivi monumentali presenti sul territorio, si prescrive che nella fase di monitoraggio del Piano sia periodicamente previsto un aggiornamento degli elaborati grafici in cui andranno riportati gli ulivi eventualmente rilevati in fasi successive.

Con riferimento alle vigne a ceppo, si prescrive di estendere il sistema di riconoscimento preventivo a possibile trasformazione, previsto per i soli CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico in tutti i Contesti Rurali.

Relativamente ad altri aspetti, nella documentazione VAS si dichiara che:

- nel territorio comunale vi sono numerose cave attive (argilla e calcarenite), non sempre riqualificate in modo soddisfacente al termine dell'attività di escavazione (in particolare in località Tufarelle);
- in prospettiva, porzioni rilevate delle aree della piana presentano una vulnerabilità alla desertificazione, il che comporterebbe anche radicali cambiamenti dei paesaggi in essere.

Acqua

Il territorio canosino è caratterizzato dalla presenza del fiume Ofanto, che funge da limite comunale, con Cerignola e da limite provinciale, fra BAT e Foggia. Sono inoltre presenti il Torrente Locone, a sud del centro abitato, e tutta una serie di canali, di secondaria importanza, fra cui degni di attenzione sono il canale Lamapopoli ed il canale Piena delle Murge.

Il regime idraulico di questi canali è fortemente dipendente da quello pluviometrico essendo spesso interessati da acqua solo in occasione di abbondanti precipitazioni.

I canali Piena delle Murge e Lamapopoli sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica a causa del loro regime torrentizio e dell'insufficiente loro alveo naturale. Il canale Piena delle Murge è cementificato per il tratto che va dal nucleo abitato al ponte romano mentre la zona a monte ha subito una profonda modificazione morfostrutturale a causa dell'abusivismo agricolo.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, come già rappresentato, gran parte del territorio comunale è classificata come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle

misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.

Si rammenta che con Delibera di Giunta n. 1787 del 1.10.2013 la Regione Puglia, in attuazione della Direttiva 2006/118/CE ha approvato l' "Identificazione" e la "Classificazione di rischio" dei corpi idrici sotterranei della Puglia.

Relativamente agli scarichi idrici, il Comune di Canosa è dotato di impianto di depurazione delle acque, localizzato ad ovest del centro abitato, in corrispondenza dell'incrocio SP 59 con la S.P. Salinelle con recapito finale il Canale Fosso delle Murge ed il Fiume Ofanto. Dalla consultazione del PTA (programma delle misure - giugno 2009), risulta che per tale impianto di depurazione, dimensionato per circa 32.000 AE, a fronte di un carico generato di 48.638 AE, è previsto un ampliamento entro l'anno 2014. Dai dati disponibili sul sito dell'AATO Puglia (<http://monitoraggio.aatopuglia.it/>), aggiornati ad aprile 2013, risulta completato un intervento di adeguamento del depuratore.

Aspetti geomorfologici ed idraulici

Per quanto attiene la geomorfologia della zona, il territorio comunale è elemento "di cerniera" anche dal punto di vista della struttura territoriale: il territorio comunale, infatti, è collocato nell'area dove si spingono le estreme propaggini della Murgia e inizia la grande pianura del Tavoliere. Nell'agro di Canosa predominano i rilievi collinari caratterizzati da quote poco elevate, tra i 100 e i 230 m s.l.m., orientati prevalentemente in direzione nord-est, verso il fiume Ofanto.

Il PUG individua una serie di elementi geomorfologici quali cigli di versante, orli di scarpata, ripe di erosione e cigli di sponda fluviale, rilevanti anche dal punto di vista paesaggistico.

Relativamente alle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica si segnala che il territorio comunale è interessato da:

- aree AP, MP e BP in corrispondenza del Fiume Ofanto e del Canale Piena delle Murge in prossimità del centro abitato;
- numerose aree PG1, PG2, PG3, all'interno del centro abitato e a nord dello stesso;
- zone a rischio R1, R2, R3, corrispondenti alle suddette aree a pericolosità geomorfologica all'interno del centro abitato.

Si rammenta che l'Autorità di Bacino ha condiviso con il Comune di Canosa tutte le perimetrazioni individuate dal PAI e le indicazioni presenti nella Carta Idrogeomorfologica.

Relativamente alle numerose cavità sotterranee riportate nel PUG e localizzate principalmente in ambito urbano ed individuate quali invarianti dell'assetto geomorfologico, nella relazione esplicativa si dichiara che nella Conferenza di Servizi sono state operate opportune modifiche *“con riferimento alla Carta Idrogeomorfologica ed al Catasto Grotte della Federazione Spelologica Pugliese”*.

Come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, l'elenco di tali cavità sia integrato, qualora non si sia già provveduto in merito, con quelle individuate dal catasto grotte dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, disponibili sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ambiente.regione.puglia.it/>) nella sezione denominata “Webgis Parchi”. Si segnala che tale catasto, previsto dalla l.r. 33/2009, è attualmente in fase di redazione nell'ambito dell'Asse IV - Linea di intervento 4.4. Azione 4.4.1. del PO FESR 2007-2013, pertanto nella fase attuativa del PUG si dovrà tener conto di eventuali aggiornamenti.

Biodiversità, Aree naturali protette

Si evidenzia la presenza, in adiacenza al confine comunale con Cerignola, del SIC *“Valle Ofanto-Lago di Capacciotti”* IT 9120011, posto all'interno del Parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, istituito con l.r. n. 37 del 14.12.2007 e riperimetrato con l.r. 7 del 16.03.2009.

Sono inoltre segnalati:

- Parco Territoriale del *“Canale della Vetrina”* (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale delle *“Cave di Basta”* (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale *“Tufarelle”* (Del.C.C. n.58/2006; Del.C.C. n.2/2007; Del.C.C. n.36/2009; D.G.R. n.395/2009)
- Oasi di Protezione *“Don Fernando”*, localizzata a sud della SP231 e confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014
- Zona a gestione sociale *“Bassa Murgia”*, confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014 e che occupa gran parte del territorio comunale a sud del centro abitato

- Piccole superfici a bosco lungo il Fiume Ofanto e a nord del territorio comunale

Relativamente a tali valenze naturalistiche si rimanda al paragrafo sulla **Valutazione d'Incidenza**.

Paesaggio, Beni archeologici ed architettonici

Le aree paesaggisticamente rilevanti sono individuate dal PUG come Ambiti Territoriali Estesi:

- ATE *“A”*, *“valore eccezionale”* che comprende il Parco Regionale del fiume Ofanto, il Parco Territoriale del Canale della Vetrina, alcuni areali a Nord del centro urbano.
- ATE *“B”*, *“valore rilevante”* che comprende un'estesa porzione di territorio a nord dell'abitato caratterizzata dalla compresenza di diverse invarianti strutturali (ripe di erosione, il tratturello Via Traiana ed i segni della centuriazione romana), una superficie a Sud dell'abitato in corrispondenza e dell'Oasi di protezione *“Don Fernando”* e piccoli areali ai bordi del Fiume Ofanto.
- ATE *“C”*, *“valore distinguibile”*; che comprende il Parco Territoriale delle Tufarelle, le aree limitrofe al Torrente Locone e ad un vicino canale di Bonifica, un areale in prossimità del Parco Territoriale Canale delle Vetrine ed altri areali in prossimità delle località Belvedere, Valle della Marchesa, l'Inforcatoio, La Capitanata.
- ATE *“D”*, *“valore relativo”*; che si estende nelle aree che bordano ATE a più alto regime di tutela, in corrispondenza del tratturello Rendina-Canosa e di una zona a sud Ovest del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di diversi beni del sistema storico culturale.

Come dichiarato nella Relazione Integrativa, tali ambiti sono stati *“rimodulati in relazione alle determinazioni precedentemente assunte dalla Conferenza e consistenti in un irrobustimento della tutela paesaggistica in alcuni ambiti già tutelati come ATD dal PUG”*. Per quanto riguarda l'intero contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, nella Conferenza di Servizi è stato confermato come ATE *“E”*, in quanto, come dichiarato nella Relazione Integrativa *“un maggior regime di tutela non sarebbe auspicabile in quanto sottoporrebbe a doppio regime autorizzatorio (edilizio e paesaggistico) la totalità del territorio comunale. L'inserimento di prescrizioni tutela paesaggistica nelle NTA sarebbe lesivo dello sviluppo dell'agricoltura che rappresenta il maggior comparto con rilevanza eco-*

nomica de territorio comunale". Pertanto gli uliveti ed i vigneti non sono più individuati come ATD "colture strutturanti il paesaggio agrario" e, solo per i CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA), si richiama quanto sopra detto per la componente suolo.

Come beni diffusi nel paesaggio agrario il PUG individua i muri a secco ed i viali alberati sottoponendoli ad uno specifico regime di tutela (art. 14.13 e art. 14.28 delle NTA).

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" segnalati dal PPTR (tav. 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità), in particolare due punti panoramici in prossimità del Castello e due strade panoramiche: la SP 231 dal Centro urbano di Canosa fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto, nella relazione integrativa si dichiara che è stata constatata "la sovrapposizione geografica dei due punti", e che pertanto possa essere introdotto solo un punto panoramico denominato "Belvedere Canosa". Per quanto riguarda le strade panoramiche si è preso atto che "la Strada "Strada Cerignola - Canosa di Puglia" sia già tutelata dal Piano Comunale Tratturi vigente in quanto "tratturo" e che la Strada Provinciale n. 3 detta "Delle Salinelle" non abbia una significativa valenza dal punto di vista panoramico."

Inoltre si dichiara che è stata "valutata la coincidenza degli CP.VP, contesti periurbani con valenza paesaggistica e ambientale, già individuati dal PUG, con gli ambiti che sottendono visuali paesaggisticamente rilevanti", pertanto si rileva che **nelle NTA sono stati introdotti i punti panoramici come invariati strutturali (IS.S.lp) per i quali valgono gli indizzi previsti all'art. 14.31.**

Per quanto riguarda le componenti del sistema botanico-vegetazionale-colturale e dell'assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico si richiama quanto già rappresentato.

Relativamente al sistema storico-culturale, nella documentazione VAS si segnala che il PUG individua nel territorio comunale diversi elementi storico-culturali tra i quali:

- aree archeologiche, tra cui numerose aree soggette a vincolo archeologico in prossimità del centro urbano, segnalazioni archeologiche ed il

sistema tratturale, così come definito dal Piano Comunale dei Tratturi (braccio canosa-montecara, tratturello canosa-ruvo, tratturello rendinacanosa, tratturello lavello-minervino, tratturello canosa-monteserico-palmira, tratturello via triana);

- beni architettonici extraurbani, tra i quali la Basilica di San Leucio, il Castello sulla Collina Quaranta Martiri, la Chiesa dell'Immacolata, 39 beni architettonici (masserie, poste,ville), alcuni "tinali" edifici di pregio architettonico localizzati nel contesto urbano, due beni contemporanei (Borgo di Loconia e Chiesa del Crocifisso)

A tal proposito si segnala che **il quadro conoscitivo dei beni paesaggistici è stato condiviso dal competente Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi e che tuttavia non sono pervenuti, nell'ambito della consultazione, i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici.**

Sistema della mobilità

La viabilità del territorio comunale di Canosa è molto articolata ed è costituita da:

- Autostrada A14 che, in direzione est, porta a Bari e Taranto e in direzione ovest, biforcandosi, col tratto A14 porta a Foggia-Pescara e col tratto A16 porta a Napoli;
- Strada statale n. 98 che, in direzione est, porta ad Andria e in direzione ovest porta a Cerignola;
- Strada statale n. 93 che, in direzione nord- est, porta a Barletta e in direzione sud- ovest porta a Lavello;
- i collegamenti stradali fra la 98 e S. Ferdinando di Puglia; fra la 98 e la zona Canne della Battaglia; fra la 98 e Minervino Murge.

La rete ferroviaria è costituita da un'unica linea locale che da Spinazzola arriva a Barletta, attualmente di non particolare importanza. **Si rimanda a quanto già sopra riportato e contenuto nel parere del Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità.**

Qualità dell'aria e clima acustico

Nella documentazione VAS si citano due campagne di monitoraggio effettuate nel 2008 nel centro urbano di Canosa evidenziando come criticità l'orografia del centro urbano, in quanto "Canosa

di Puglia è posizionata su una piccola collina, e il centro urbano si trova in una valle caratterizzata da strade strette e palazzi alti che non permettono una buona dispersione degli inquinanti”.

Si segnala che secondo il PRQA, il territorio di Canosa di Puglia è classificato come zona di mantenimento e

che non esistono centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nel territorio comunale. Si può tuttavia ipotizzare che il sistema di viabilità sopra descritto costituisca una significativa fonte di emissione di inquinanti dovute al traffico veicolare ed analogamente di emissioni acustiche. **A tal proposito, per quanto riguarda il clima acustico, non risulta che il Comune di Canosa abbia effettuato la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 6 della l. 447/95 e della l.r. 3/2002.**

Si richiama pertanto l'adempimento alle disposizioni della normativa nazionale e regionale sopracitata in materia di inquinamento acustico e rumore.

Salute umana (inquinamento elettromagnetico e salubrità)

Nella documentazione VAS si segnala che sono presenti nel territorio comunale 19 sorgenti ad Alta Frequenza (Sorgente televisiva; Sorgente radiofonica; Stazione Radio Base di telefonia mobile), tuttavia tali sorgenti non sono localizzate sulla cartografia.

Relativamente alla presenza del cimitero a nord del centro abitato, ed alla fascia di rispetto dello stesso, nella relazione esplicativa si dichiara che in Conferenza di Servizi si è ritenuto di *“riconfermare la fascia di rispetto del vigente P.R.G., non potendosi condividere l'edificazione nella fascia di mt. 200,00 dal perimetro del cimitero nei comparti perequativi di tipo CPMR/RTV, risultando incompatibile ed incoerente dal punto di vista ambientale ed urbanistico prevedere un Ambito Perequativo per i servizi alla Residenza in contiguità con l'area cimiteriale”.*

Rifiuti

Nella documentazione VAS si dichiara che nel territorio di Canosa di Puglia, alla contrada “Tufarelle”, risultano autorizzati i seguenti impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti:

“a) Discarica controllata di 2° Cat., tipo “B” ditta Bleu s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari;

b) Discarica controllata di 2° Cat., tipo “B”, per rifiuti speciali, non tossici, né nocivi, ditta COBEMA s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari. Detta attività è stata svolta fino al 30/4/2005;

c) Impianto industriale per il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi speciali e di frantoio oleario in ditta SOLVIC s.r.l., autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Bari (non in fase di esercizio)”.

Per quanto riguarda i contesti CR.PE (Contesti Rurali Produttivi Esistenti) localizzati nella zona Tufarelle, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, al paragrafo 2.5, viene proposto un approfondimento relativamente al cambio di destinazione a *“parco territoriale”* delle zone D3-D4 del PRG in contrada Tufarelle, già proposto dal Comune di Canosa di Puglia come variante al PRG ed approvato con DGR n. 935/2009.

Si segnala che le NTA, art. 14.17, individuano il *“Parco territoriale Tufarelle”* tra le Invarianti Strutturali del sistema ecologico (IS.E.p), rinviando la disciplina delle attività esistenti (CR.PE) all'art. 21.3 della parte strutturale, che prevede: *“E' consentito l'esercizio di impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale e paesaggistico”.*

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Canosa di Puglia, ha una percentuale di RD per i primi sei mesi del 2013 pari a 69,159% a fronte di una percentuale di 27,580% per l'anno 2012 e di 13,487% nel 2011.

In linea generale si rammenta che il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del Piano e deve essere coerente con il quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PUG, come già rappresentato nella Relazione Istruttoria, PERTANTO, SI PRESCRIVE di aggiornare la descrizione dello stato dell'ambiente, risalente al DPP (2009), con tutti i dati disponibili più recenti, ivi compresi quelli risultanti dalle attività svolte nell'ambito del Protocollo di Intesa di cui alla DGR 2598/2008 nonché quelli correlati al rischio sanitario, e con gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito Conferenza di Servizi.

c. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Nella parte terza del Rapporto Ambientale DPP giugno 2009 vengono proposti i criteri di sostenibilità ed i relativi obiettivi riferiti alle componenti ambientali "Suolo e rischi naturali, Biodiversità e reti ecologiche, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Aria e fattori climatici, Acqua e ambiente marino costiero, Energia, Rifiuti, Popolazione e salute umana, Rischio antropogenico". Tali criteri sono ripresi e aggiornati per il PUG nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, ed utilizzati per la valutazione degli impatti e per l'individuazione degli indicatori:

- A1 Uso delle risorse non rinnovabili ciclo di vita, rifiuti
- A2 Approccio integrato all'acqua
- A2a Approccio integrato al suolo
- A3 Biodiversità, foreste, sistemi biologici
- A4 Aria: dimensioni locali e globali
- A5 Qualità dell'ambiente di vita
- A6 Risorse energetiche
- A7 Lavoro partecipazione e conoscenze
- A8 Patrimonio storico e culturale
- A9 Cultura dello Sviluppo Sostenibile

d. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

Nei paragrafi 4.8 e 4.9 del Rapporto Ambientale DPP giugno 2009 vengono valutati gli impatti ambientali delle azioni del DPP rispetto ai criteri sopra citati e proposte alcune misure correttive alle Azioni strategiche, che si dichiara essere state recepite nel PUG adottato, tra le quali si segnala l'inserimento nelle NTA quale contesto specifico la "Rete Ecologica Multifunzionale".

Tale valutazione è stata successivamente dettagliata ed aggiornata con riferimento alle azioni del PUG per i due macrosistemi (Contesti rurali e Contesti urbani) nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013. Nel paragrafo 2.3 è descritto il metodo di valutazione, basato su tre fattori (interferenza con le componenti ambientali, probabilità, effetto diretto/indiretto) e nelle pagine seguenti (42-50) sono presentate le matrici di valutazione dell'impatto dei singoli contesti, suddivisi in rurali (parte strutturale e parte programmatica) e urbani (parte strutturale e parte programmatica), rispetto ai criteri di sostenibilità.

Dalle matrici di valutazione emerge che le azioni con maggior impatto, anche se definito "moderatamente negativo" e "mitigabile con interventi specifici", sono quelle relative agli interventi previsti nei seguenti contesti:

- Contesti rurali: CR.E, CR.MR, CR.PNI, CR.PE
- Contesti urbani: CU.NI, CU.C, CP.F, CP.VP, CP.MR

I risultati di tale valutazione non sono commentati nel dettaglio, concludendo unicamente che "la valutazione così effettuata ha una dimensione relativa e non assoluta, in quanto si basa su un confronto locale e interno tra i contesti. L'impatto di ciascun contesto rispetto a ciascuna criticità non è, evidentemente espresso rispetto ad un valore di soglia o di capacità di carico. La valutazione evidenzia quindi quali sono i "nodi problematici" esistenti tra contesti e criticità, dai quali desumere le eventuali azioni correttive e di mitigazione" (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 50).

Relativamente all'incidenza delle previsioni di piano sul sito della Rete Natura 2000 ed in generale sulla naturalità presente nel territorio comunale, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria si rileva che, a parte la denominazione dei singoli contesti, non emerge la corrispondenza di quanto affermato nella valutazione con i contenuti del PUG in termini di localizzazione, dimensionamento ed interventi previsti dalle NTA del piano, in coerenza con la sintesi dei contenuti richiesta al punto a).

Non sono stati approfonditi ed esplicitati, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, gli impatti ambientali dei singoli contesti, in particolare di quelli soggetti a trasformazione e destinati a nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, in termini di:

- consumo di suolo (superfici interessate), in particolare per i contesti produttivi di nuovo impianto, sia quelli in ambito rurale (CR.PNI) che quelli in ambito urbano (CP.F), con particolare riferimento a quelli più lontani dall'ambito urbano;
- interferenze con le invarianti strutturali individuate dal PUG, in particolare con le componenti del patrimonio storico-culturale-paesaggistico, dell'assetto geomorfologico ed idrologico, dell'assetto botanico-vegetazionale;
- incremento delle emissioni inquinanti (inquinamento atmosferico ed acustico, produzione di rifiuti, scarichi idrici);

- incremento dei consumi (idrici ed energetici).

Inoltre non è stato opportunamente valutato l'impatto delle infrastrutture di progetto previste dal PUG.

Nella relazione esplicativa si ribadisce unicamente che il PUG non prevede nuovi insediamenti (residenziali, produttivi, ecc...) e si rimanda genericamente a quanto deciso nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Come già rappresentato, occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto, dal punto di vista ambientale, delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, anche se già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali.

PERTANTO, SI PRESCRIVE che nella fase attuativa, riferita sia a tutti i piani esecutivi del PUG che agli interventi diretti, tali impatti vengano opportunamente approfonditi e valutati nell'ambito delle relative procedure di VAS e/o di VIA, in modo da orientare le trasformazioni previste per le aree inedificate verso la sostenibilità ambientale.

Relativamente alla tutela delle aree agricole, non solo quelle di valore paesaggistico, considerando che le colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveti e vigneti) non sono più identificate come invariabili strutturali, non è del tutto chiaro il miglioramento dal punto di vista ambientale, delle scelte effettuate dal PUG.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di illustrare nel dettaglio tale aspetto.

Relativamente alle misure di mitigazione proposte, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, parte 3, si dichiara quanto segue.

Nello specifico, oltre a confermare quanto già affermato nel paragrafo 4.9 del Rapporto Ambientale del maggio 2009 alle pagine 334-343, di seguito si indicano alcune proposte di intervento a carattere generale, che potranno essere utilizzate nella fase di attuazione del PUG per ridurre e/o mitigare gli eventuali impatti prodotti.

Per migliorare le "prestazioni ambientali" del PUG di Canosa è necessario che:

- *sia garantita la **permeabilità dei suoli**, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;*
- *sia aumentata la **densità arborea e arbustiva**, utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;*
- *siano effettuate **piantumazioni di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade)**, per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore per le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista,*
- *siano fornite ai professionisti indicazioni progettuali e tipologiche che tengano conto dei **coefficienti di albedo medio del paesaggio**, ossia che considerino la **riflessione della radiazione solare verso l'edificio***
- *si usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al **miglioramento del microclima in esterno**;*
- *in coerenza con quanto previsto dal PEAR si preveda nel PUG una normativa esplicitamente finalizzata a migliorare l'**efficienza energetica delle abitazioni**, sia in caso di nuove costruzioni che nei casi di ristrutturazione edilizia. Tale normativa, oltre ad una parte con natura prescrittiva, potrebbe prevedere interventi volontari anche di tipo premiale;*
- *relativamente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 aprile 2012, n. 676 "**Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP)**", si preveda di rendere coerente il PUG con gli obiettivi del detto PRAP;*
- *relativamente a quanto previsto dalla **Legge Regionale del 23 gennaio 2013 n. 1 su "interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"**, si preveda di rendere coerente il PUG anche con gli obiettivi chiariti nella detta legge. In particolare con l'obiettivo che prevede "la realizzazione di interventi infrastrutturali per rendere le strade più sicure anche per i ciclisti e pedoni, sul fronte della promozione di azioni di comunicazione, educazione e formazione sul tema della mobilità sostenibile, nonché sulla promozione dell'intermodalità bici e trasporto pubblico".*

- sia elaborata **una specifica normativa di Piano necessaria alla creazione di un sistema che tuteli i beni culturali e archeologici presenti**, li valorizzi, li renda maggiormente fruibili e che sia capace di innescare sinergie con i beni localizzati nei territori dei Comuni contermini.

Le stesse NTA del Piano contengono numerose indicazioni orientate alla sostenibilità ambientale e meritevoli di evidenziazione nella valutazione ambientale, inerenti i seguenti aspetti:

- **contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli**
- **edilizia sostenibile, come previsto dalla LR 13/2008**
- **sistemi di produzione di energia da fonti alternative**
- **tutela della vegetazione naturale esistente esistente**
- **tutela degli elementi del patrimonio archeologico**
- **mobilità sostenibile**
- **applicazione delle "buone pratiche per la gestione ambientale delle aree produttive ecologicamente attrezzate"**

Per quanto riguarda la zona "Tufarelle", nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 62, si evidenzia la necessità di **opportune misure di mitigazione degli impatti per le fasi di dismissione delle attività esistenti**, "in linea con le prescrizioni espresse dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 935/2009":

- *devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse;*
- *deve essere realizzato il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco;*
- *deve essere realizzata la bonifica dei siti inquinanti;*
- *le attività esistenti non possono essere oggetto di ampliamento (cave dismesse, discariche in esercizio, impianto di trattamento reflui);*
- *non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave;*
- *non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale - paesaggistico".*

Inoltre vengono proposte "alcune considerazioni ed orientamenti riferiti alla fase di gestione delle attività tutt'ora esistenti ed operanti":

- *elaborare per tale aree specifica di piani urbanistici attuativi entro i quali sviluppare l'analisi ambientale- paesaggistica, il programma ambientale e l'individuazione delle azioni, sulla base delle linee guida APPEA, volte a mitigare le criticità rilevate e a orientare paesaggisticamente ed ecologicamente l'area;*
- *creare fasce di mitigazione paesistica;*
- *garantire la sicurezza idrogeologica dell'area;*
- *tutelare la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e della falda (Canali di bio filtrazione, Canali di bio-infiltrazione; La raccolta in bacini superficiali, le pavimentazioni filtranti e le fasce tampone vegetali);*
- *incentivare misure di contenimento energetico per edifici esistenti;*
- *sviluppare sinergie tra produttori di diverse aziende (es recupero calore, fonti di vapore, combustione di scarti legnosi di lavorazione, recupero scarti industrie agroalimentari, come la sansa);*
- *incentivare la produzione energia da fonti rinnovabili attraverso: fotovoltaico, mini eolico, biomassa da filiera corta".*

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non sono state esplicitate le modalità con cui le misure di mitigazione sono state recepite nel PUG, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione.

PERTANTO SI PRESCRIVE di evidenziare nel Rapporto Ambientale definitivo tutte le indicazioni/misure di mitigazione recepite nelle NTA sopra illustrate, compreso, come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, quanto previsto dalla normativa vigente, anche regionale, in materia di tutela del patrimonio geologico e speleologico (l.r. 33/2009), tutela delle acque (misure del PTA), disciplina degli scarichi (RR n. 26/2011), "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (R.R. n. 26 del 9.12.2013 e fino a quando vigenti Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), politiche

di risparmio idrico, nonché politiche in materia di inquinamento acustico (L. 447/95 e l.r. 3/2002).

e. Valutazione d'Incidenza

Il Comune di Canosa di Puglia è interessato nella porzione nord-occidentale, lungo il confine con i territori di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia, dal

transito del fiume Ofanto, area di rilievo naturalistico tutelata dalla presenza del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con l.r. 37/2007 e ss.mm.ii., e dal Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" IT 9120011) di cui qui di seguito si riporta la relativa scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI	
DATI GENERALI	
Classificazione:	Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9120011
Data compilazione schede:	01/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
Estensione:	Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza
Altezza minima:	m 2
Altezza massima:	m 72
Regione biogeografica:	Mediterranea
Provincia:	Bari, Foggia.
Comune/i:	Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba).
Comunita' Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fg. 435
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del piu' importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a <i>Populus alba</i> presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della <i>Lutra lutra</i> della regione.	
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE	
Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	60%
Percorsi substeppici di graminnee e piante annue (<i>Thero-brachypodietea</i>) (*)	5%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II	
Mammiferi:	
Uccelli:	<i>Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser anser; Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus; Ciconia nigra; Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Anas acuta; Ciconia ciconia.</i>
Rettili e anfibi:	<i>Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata.</i>
Pesci:	<i>Alburnus albidus</i>
Invertebrati:	
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II	

VULNERABILITA':

Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.

(*) **Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE:** habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità




Figura 1. Inquadramento territoriale del Comune di Canosa di Puglia su cartografia in scala 1:250.000 con individuazione del Sito di Importanza comunitaria "Valle Ofanto-Lago di Capaciotti" (in verde) e del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" (area tratteggiata).

Vista la sovrapposizione in diversi punti fra le aree rete Natura 2000 ed il parco naturale regionale "Fiume Ofanto", la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" prevede all'art. 6 comma 4, che le procedure di valutazione di incidenza qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali sono espletate sentiti gli Enti parco competenti.

La Provincia di Barletta, Andria e Trani, individuata con DGR n. 998 del 28/05/2013 quale Ente di gestione provvisoria della predetta area naturale protetta, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 68178 del 26/11/2013 che si allega alla presente per farne parte integrante.

Per quel che riguarda l'art. 6 comma 4 bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo cui le procedure di

valutazione di incidenza, assoggettate ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla l.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino, si richiama il parere dell'AdB di cui alla nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.

Questo Ufficio nella nota prot. n. 8746 del 18.06.2013 (Relazione istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza), al fine di consentire il rilascio del parere di valutazione di incidenza, richiedeva quanto segue al Comune di Canosa di Puglia:

- l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 che si allega alla presente (Allegato 2) aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto "Le porte del parco fluviale dell'Ofanto", alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto

Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;

- *si producano le integrazioni già richieste nella predetta nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 con riferimento alle condizioni di possibile "conflitto", segnalate dal RA del DPP (pagina 328), a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all'area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali:*
 - *A/O.u.11 - Il programma di intervento per "Loconia";*
 - *A/O.u.13 - La riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola;*
- *al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, sarebbe il caso di meglio definire il nome dell'invariante strutturale "parchi naturali ed aree protette" (magari inserendo un'indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l'organismo di gestione di tali "parchi"; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all'azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA).*

In merito, con nota prot n. 31182 del 31.10.2013 (Relazione esplicativa della nota Servizio Ecologia AOO_089 del 18.09.2013 0008746), il Comune di Canosa ha riscontrato esclusivamente affermando che (pagg. 1 e 15) "[...] Sarebbe, pertanto, stata auspicabile la presenza di codesto Servizio in Conferenza; l'assenza ha invece comportato lo sviluppo senza l'apporto di codesto Servizio che avrebbe potuto essere risolutiva anche delle componenti ambientali sulle quali si è espresso nella citata nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, con una Relazione Istruttoria".

Nel territorio di Canosa di Puglia l'elemento di maggior rilievo naturalistico è il fiume Ofanto ed i corsi d'acqua che ad esso afferiscono così descritti dal Rapporto Ambientale (pag. 149): "lungo i principali corsi d'acqua dell'Ofanto e del Locone appare fortemente ridotta la superficie boschiva, limitata quasi esclusivamente all'asta fluviale, in particolare nelle aree di pianura. Il corso del fiume, la struttura del letto e la portata, hanno subito forti modificazioni attraverso la realizzazione di opere di regimazione (realizzazione di invasi artificiali, rettificazioni, gabbioni, briglie) con una forte riduzione tanto della vegetazione ripariale, che attualmente appare limi-

*tata ad un corridoio lungo l'alveo di magra, quanto di quella che originariamente occupava l'alveo di piena e le aree golenali. La realizzazione di opere di difesa, ha inoltre favorito la realizzazione di coltivi nelle aree golenali che oggi non sono più presenti in quanto tali. Lungo le rive di alcuni affluenti si rinven-
gono foreste caratterizzate da cenosi arboree, arbustive e lianose tra cui abbondano i salici (*Salix purpurea*, *S. eleagnos*, *S. alba*, *S. triandra*), i pioppi (*Populus alba*, *P. canescens*, *P. nigra*), l'olmo campestre (*Ulmus minor*), la sanguinella (*Cornus sanguinea*) ed il luppolo (*Humulus lupulus*) riferibili al *Populetalia albae*. Da un punto di vista vegetazionale il fiume scorre quindi all'interno del piano basale tra l'orizzonte sub-mediterraneo, dove dominano le formazioni di latifoglie eliofile decidue, con dominanza di querce (cerro e roverella) a quello mediterraneo dove invece prevalgono le formazioni sempreverdi di latifoglie sclerofille (leccio, lentisco, fillirea)".*

L'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e 2010, unitamente alla lettura della documentazione prodotta a corredo del Piano in oggetto, consente di rilevare che le aree più spiccatamente naturali si concentrano in adiacenza del corso del fiume, mentre allontanandosi dall'asta fluviale la pratica agricola diviene predominante: dalla lettura carta di uso del suolo disponibile in consultazione ed in download sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.puglia.it) è possibile distinguere la presenza di seminativi semplici in aree irrigue, di vigneti, di frutteti e frutti minori.

Nel paragrafo 4.7 (valutazione di incidenza e frammentazione paesistica) del "Rapporto Ambientale" si evidenzia che le aree di interesse del SIC sono definite da ambienti di semi-naturalità e agroecosistemi distribuiti, in maniera non sempre uniforme, lungo il fiume. All'interno di tale perimetrazione insistono, infatti ambienti di acqua dolce corrente, foreste planiziali, e campi coltivati (questi ultimi presenti in gran parte dei casi fino sulle rive). I campi coltivati sono di tipo intensivo ed altamente idrodipendente (frutteti/vigneti). L'attuale paesaggio fluviale si presenta caratterizzato da una limitata presenza di naturalità lungo il fiume, quest'ultima reinsediata a seguito di lavori di messa in sicurezza idraulica avvenuti nei primi anni 80.

Il PUG ha individuato, all'interno delle invarianti strutturali, le invarianti strutturali del sistema eco-

logico (rappresentate negli elaborati di Piano relativi alla serie “*Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali*”) che, secondo quanto indicato nell’art. 14 “*invarianti strutturali*” delle NTA, sono così articolate:

- IS.E.sic- Invariante strutturale del sistema ecologico: SIC “*Valle Ofanto - Lago Capaciotti*” (art. 14.14);
- IS.E.pnr- Invariante strutturale del sistema ecologico: Parco Naturale Regionale “*Fiume Ofanto*” (art. 14.15);
- IS.E.p- Invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette (art. 14.16);
- IS.E.o- Invariante strutturale del sistema ecologico: oasi di protezione “*Don Fernando*” (art. 14.17). Occorre sottolineare che il Sito di Importanza comunitaria “*Valle Ofanto - Lago di Capaciotti*” è sottoposto direttamente alle norme di tutela di cui all’art. 14.14 delle NTA, ma altresì a quelle di cui all’art. 14.15 in quanto interamente ricadente all’interno del perimetro del parco naturale regionale “*Fiume Ofanto*”. Le NTA all’art. 14.15 richiamano i contenuti della l.r. 37/2007 e l.r. 7/2009 e ss.mm.ii. relative alle attività consentite. Si rileva altresì che il Parco non è dotato di Piano territoriale dell’area naturale protetta di cui all’art. 7 della l.r. 37/2007.

Parimenti il Piano individua le aree del SIC, le aree del parco naturale regionale “*Fiume Ofanto*”, le aree a pericolosità idraulica definite dal PAI dell’AdB, i parchi territoriali come “*Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico*” (contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti) e come tali sottoposti alle norme di tutela di cui all’art. 17 delle NTA. Nello specifico, in considerazione del fatto che il parco regionale naturale del Fiume Ofanto è individuato dal PUG come Ambito Territoriale Esteso “A” “valore eccezionale”, al SIC si applicano altresì le norme di cui all’art. 17.1. “*CR.VA Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico eccezionale (“ATE A”)*”.

Come si legge nel parere dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta (prot. n. 68178 del 26.11.2013), il parco naturale regionale “*Fiume Ofanto*”, che si estende anche al torrente Locone, risulta interessato dalla compresenza di norme d’uso riferibili alle invarianti strutturali del PUG di Canosa classificate in:

- invariante strutturale del sistema ecologico, SIC “*Valle Ofanto - Lago di Capaciotti*”;
- invariante strutturale dell’assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto);
- invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette - parco territoriale ‘Tufarelle’.

Per quel che riguarda il “Parco Tufarelle”, nella nota istruttoria questo Ufficio, ha rilevato alcuni aspetti. Sempre in merito al parco territoriale l’Ente di gestione dell’area naturale protetta, nella nota prot. n. del evidenzia che, “[...] *benché valida la vigenza della norma più restrittiva (in questo caso l’art. 14.15 IS.E.pnr NTA PUG e art. 5 l.r. 37/2007), si evidenzia come, nell’ambito di una più generale finalità di tutela dello stesso parco “Tufarelle”, si individuino specifiche previsioni finalizzate a consentire la realizzazione di [... opere di mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del parco e la bonifica dei siti inquinati]. In detta area del “parco Tufarelle”, posto centralmente e esternamente alla perimetrazione del Parco regionale naturale del fiume Ofanto, è collocato il “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), art. 47.6 delle NTA e Tav. D.4b del PUG definito come [...aree rivinienti dal Piano particolareggiato vigente oggetto di Del. C.C. nr 58/2006, Del CC. n.2/2007, Del. C.C. n.36/2009, Del. G.R. n.935/2009, già occupate da impianti speciali (discariche), impianti di trattamento reflui, cave in attività e cave dismesse. È consentito l’esercizio degli impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale paesaggistico. Non è ammessa la realizzazione di abitazioni, ma solo locali destinati a servizi di custodia. Gli interventi in tale zona sono subordinati alla esecuzione e adeguamento delle opere che garantiscano il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della vigente normativa, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative in materia di sicurezza del lavoro e di esistenza dei lavoratori. Gli edifici devono osservare una distanza dai confini con un minimo di 5,00 ml.]”.*

Circa tale aspetto, il Comune di Canosa, nella nota di riscontro prot. n. (pag. 12), ha segnalato che “[...] In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del parco quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali e l’impianto di trattamento delle acque reflue, si ritiene che l’art. 8 delle NTA, sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso, il seguente periodo: Il Parco territoriale ‘Tufarelle’ comprende un’area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l’agro di Minervino murge. All’interno dell’area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del ‘parco’ e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento ne potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell’area di interesse ambientale-paesaggistico”.

Sempre l’Ente parco segnala che “[...] L’area individuata come “parco Tufarelle” è finalizzata, oltre al recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità dello stesso parco, a mitigare gli impatti ambientali esercitati da tutte le attività dismesse, e la bonifica dei siti inquinati. Tuttavia la configurazione del “parco Tufarelle” rispetto all’area identificata nel PUG come “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), consente di poter cogliere alcune considerazioni in ordine alla opportunità dello stesso “parco Tufarelle” di poter assolvere ad una funzione di “area cuscinetto” tra il predetto “Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti” (CR.PE), ed il Parco naturale regionale del fiume Ofanto, con specifiche finalità di mitigazione del rischio tecnologico in fase di esercizio (già peraltro espresso in sede di Rapporto Ambientale Intermedio -2009-); da cui la opportunità di prevedere, nelle stesse aree del “parco Tufarelle” prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, la preferenziale localizzazione di interventi di compensazione e ristoro ambientale”.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e considerati gli atti dell’Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, l’impatto su habitat e specie d’interesse

comunitario, si esprime il seguente parere per il Piano di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza:

- le aree ricadenti nel perimetro del SIC, poiché interessate dalla presenza di ulteriori forme di tutela (parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, ATE A), rientrano nel campo di applicazione di diversi articoli delle NTA del PUG: sia prescrive che venga sempre applicata la norma più restrittiva e di maggior tutela;
- l’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 (che è stata allegata alla Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza del PUG - nota prot. n. 8746 del 18.09.2013). aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto “Le porte del parco fluviale dell’Ofanto”, alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;
- relativamente agli approfondimenti richiesti inerenti i possibili conflitti delle azioni A/O.u.11 (Programma di intervento Loconia) e A/O.u.13 (riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola) a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all’area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali, come segnalato RA del DPP (pagina 328), se ne dia opportunamente esplicitazione nel Rapporto Ambientale e in ogni caso si operi una opportuna valutazione preventiva nella fase attuativa delle eventuali interferenze con il SIC di piani esecutivi e/o interventi diretti;
- al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, si prescrive di meglio definire il nome dell’invariante strutturale “parchi naturali ed aree protette” (magari inserendo un’indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l’organismo di gestione di tali “parchi”; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all’azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA);
- ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all’approvazione del piano di cui all’art. 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come “Invariante strutturale dell’assetto botanico vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio

- agrario (uliveto e vigneto)*" (IS.Bc) - art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tavola D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non siano consentiti interventi che prevedano la trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima superiore del 15% della loro superficie;
- nelle aree classificate nel PUG come "*Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto)*" IS.Bc art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle Zone 1 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009 e in quelle definite come "fiumi, torrenti iscritti nelle acque pubbliche" ai sensi dell'art. 41 NTA del PPTR, non siano consentite azioni volte alla conservazione e/o incentivazione diretta ed indiretta di colture agrarie e di colture strutturanti il paesaggio agrario, tanto al fine di agevolare la tutela e il ripristino della naturalità dell'area;
 - nelle aree classificate nel PUG come "*Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto)* IS.Bc" - art. 14.13, NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 2 del Parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, a tutti gli interventi di conservazione sulle colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto) e a tutte quelle azioni di incentivazione dirette ed indirette ad esso correlate dovranno essere affiancati opportuni interventi volti alla tutela degli equilibri ecologici da concordare con l'Ente Parco;
 - ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.PE., art. 47.6 delle NTA), qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non sono consentibili interventi di cui al comma 3, art. 14.16 NTA PUG in contrasto con le finalità della legge istitutiva del parco regionale;
 - nelle aree classificate nel PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.P - art. 47.6 delle NTA), non ricomprese e prospicienti alle Zone 1 e 2 del Parco regionale come definite dalla l.r. 7/2009, gli interventi siano finalizzati, oltre alla realizzazione di opere di cui al precedente comma 3, art. 14.16, anche alla realizzazione di interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti e indiretti, nonché di quelli connessi alla fase di esercizio ed alla fase di post esercizio, derivanti dalle attività insediate nel "Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti" (CR.PE) art. 47.6 NTA PUG e la localizzazione preferenziale di interventi di ripristino, compensazione e ristoro ambientale. Nelle predette aree del "parco Tufarelle" e prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, al fine di implementare gli strumenti di tutela previsti al comma 3 dell'art. 14.16 delle NTA del PUG, gli interventi di ripristino, mitigazione e di compensazione previsti potranno intendersi nell'accezione del recupero e della creazione di nuovi ambiti di naturalità con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Il "Parco Tufarelle" potrà collocarsi nell'ambito di un approccio più generale all'area nella sua interezza, intesa come APPEA 4.4.2 del PPTR, con specifici compiti di fascia di mitigazione e di compensazione paesaggistica;
 - nelle aree classificate "D1" nel PUG come Contesti rurali per insediamenti per l'agricoltura (CR.IPA) - art. 21.1 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.3.3.b "*Carta dei contesti con trasformabilità condizionata*" (già Azione-obiettivo nel DPP A/O.u.11 "Il programma di Loconia"), benché esterne alle Zone 1 e 2 del Parco regionale, si ritiene necessaria un'approfondita valutazione del corretto dimensionamento delle stesse anche in funzione della capacità di carico del sistema ecologico complessivo costituito dal Fiume Ofanto. In tal senso ed a titolo generale e precauzionale per tali aree (D1 CR.IPA - art. 21.1 NTA PUG) siano osservate le Linee guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzata (APPEA) 4.4.2 del PPTR; prevedendo altresì interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti e

- indiretti connessi con le attività produttive nonché interventi di realizzazione di ambiti con specifica funzione di fascia di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;
- si raccomanda la previsione di una fascia di rispetto dell'area protetta regionale già ad ogni modo prevista in sede di adozione del PPTR nell'ambito del sistema delle tutele nell'individuazione di ulteriori contesti paesaggistici definiti come Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali - 100 m (art. 143 del Codice del paesaggio c. 1, lett. E - misure di salvaguardia e utilizzazione art. 72 NTA PPTR);
 - tutti gli interventi di valorizzazione e riqualificazione proposti nel PUG, qualora ricadenti anche parzialmente nel territorio del Parco naturale regionale, dovranno essere autorizzati dall'Ente di gestione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto". Si rammenta che in tutte le aree ricadenti all'interno del Parco naturale regionale valgono le "Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio" di cui all'articolo 5 della l.r. 37/2007;
 - si rammenta la vigenza dell'art. 3.11.4 delle NTA del PUTT/p relativa alla fascia di rispetto o buffer dal parco naturale regionale;
 - sono fatte salve le misure di conservazione previste dal r.r. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
 - si rammenta, come già evidenziato nella sezione "Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano suolo" della presente, la vigenza della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii.;
 - per le aree percorse da incendio eventualmente presenti sia sempre rispettato quanto indicato e previsto in merito dalla Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito alla valutazione delle alternative, sono riportate nel paragrafo 3.2 del Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 alcune considerazioni su:

- Alternativa 0: corrispondente alla non attuazione del PUG;
- Alternativa 1: corrispondente alla attuazione del PUG senza le raccomandazioni per il miglioramento delle ricadute ambientali del Piano;
- Alternativa 2: corrispondente all'attuazione del PUG con le raccomandazioni/mitigazioni (azioni compensative) per il miglioramento delle ricadute ambientali del piano.

Tali considerazioni sono riportate a pag. 68: *"Il PUG nasce dalla volontà di contrastare le tendenze negative in atto sul territorio nei sistemi (Idrologia e ambiente, il sistema insediativo e il territorio aperto, il sistema della mobilità e dei trasporti, energia, società dell'informazione) e al contempo rafforzare i punti di forza del territorio per un suo sviluppo sostenibile, è realistico pensare che la non attuazione del Piano produrrà una progressione delle tendenze negative in atto e non consentirà di sviluppare appieno le potenzialità strategiche*

del territorio Comunale. Se, quindi, è ovvio che le alternative con l'attuazione del PUG (Alternativa 1 e Alternativa 2) sono preferibili all'Alternativa zero, è tuttavia anche vero che le valutazioni sugli effetti ambientali delle azioni di Piano riportate hanno evidenziato la possibilità di migliorare ulteriormente le ricadute ambientali del Piano attraverso opportune raccomandazioni (cfr. paragrafi. 2.41. e 3.1). Sulla base di queste considerazioni, è possibile ritenere che l'Alternativa 2 (corrispondente all'attuazione del PUG tenendo conto le azioni di mitigazione cfr. parra. 2.4.1 e 3.1) possa consentire la massimizzazione degli effetti ambientali positivi tra le tre alternative previste".

Non sono presenti, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, ulteriori e più dettagliate considerazioni in merito alle scelte effettuate durante il percorso di valutazione, in particolare:

- **l'evoluzione del Piano nel corso dell'iter di formazione (confronto, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, tra il Piano adottato, il Piano emendato dopo le osservazioni, e tutte le eventuali rimodulazioni in sede di Conferenza di Servizi);**
- **analisi delle scelte effettuate in merito a particolari aspetti, in particolare dimensionamento e localizzazione di di attività che influenzano in maniera consistente l'assetto del piano, per**